

ATTI
DELLA SOCIETÀ LIGURE
DI STORIA PATRIA

NUOVA SERIE

IX

(LXXXIII) FASC. I



GENOVA — MCMLXIX
NELLA SEDE DELLA SOCIETÀ LIGURE DI STORIA PATRIA
VIA ALBARO, 11

ATTI DELLA SOCIETA' LIGURE DI STORIA PATRIA

FONDATA NEL 1858

Nuova Serie - IX (LXXXIII)

Fasc. I - Gennaio-Giugno 1969

COMITATO DIRETTIVO

FRANCO BORLANDI (*Presidente*) - LEONIDA BALESTRERI - NILO CALVINI
CESARE CATTANEO MALLONE - GIORGIO COSTAMAGNA - CARLO DE
NEGRI - T. OSSIAN DE NEGRI - GUIDO FARRIS - GIUSEPPE FELLONI
GIOVANNI FORCHERI - LUIGI MARCHINI - GIUSEPPE ORESTE
GIOVANNI PESCE - GEO PISTARINO - DINO PUNCUH

Direzione ed Amministrazione: VIA ALBARO, 11 - GENOVA

Abbonamento annuo: Lire 5.000 (estero Lire 6.000)

Un fascicolo separato Lire 3.000

Conto Corrente Postale n. 4-7362 intestato alla Società

SOMMARIO

Atti Sociali	pag. 5
Albo Sociale	» 7
GIULIA PETRACCO SICARDI, <i>Note linguistiche sui documenti genovesi altomedioevali - I, Contractum</i>	» 13
DOMENICO GIOFFRÈ, <i>Note sull'assicurazione e sugli assicuratori genovesi tra Medioevo ed Età Moderna</i>	» 27
GIOVANNI FORCHERI, <i>Il ritorno allo stato di polizia dopo la Costituzione del 1576</i>	» 53
DANILO PRESOTTO, <i>Da Genova alle Indie alla metà del Seicento - Un singo- lare contratto di arruolamento marittimo</i>	» 69
ALBERTO BROCCA, <i>Il procedimento criminale ordinario a Genova nel XVIII secolo</i>	» 93
GIORGIO COSTAMAGNA, <i>Un progetto di riordinamento dell'Archivio Segreto negli ultimi decenni di indipendenza della Repubblica - Una priorità genovese?</i>	» 121
Giuliano Balestreri	» 143
Arturo Dellepiane	» 149

ATTI
DELLA SOCIETÀ LIGURE
DI STORIA PATRIA

NUOVA SERIE

IX

(LXXXIII)



GENOVA — MCMLXIX

NELLA SEDE DELLA SOCIETÀ LIGURE DI STORIA PATRIA
VIA ALBARO, 11

ATTI SOCIALI

Il 14 dicembre 1968 si è tenuta l'assemblea generale dei soci per procedere al rinnovo delle cariche sociali.

L'assemblea, cui hanno partecipato 137 soci, si è aperta con la relazione del Presidente uscente, prof. Franco Borlandi. Espressa la sua soddisfazione per il conseguimento di una sede degna e decorosa ed il suo particolare ringraziamento al Comune di Genova ed a quei consiglieri che più di altri si sono adoperati in tale impresa onerosa, il Presidente ha illustrato ai soci il lavoro svolto dal Consiglio uscente nel triennio 1965-68.

Premesso che l'aumento considerevole dei soci, passati da 229 a 322, è da porre in relazione con la generale ripresa della Società, manifestatasi, oltrechè attraverso la nuova sede, anche con gli *Atti*, la cui pubblicazione, col fascicolo che viene presentato in assemblea, rispetta finalmente la periodicità semestrale, il Presidente si è soffermato sulla situazione finanziaria della Società che, attraverso il sistema delle tre quote, consente di guardare con fiducia all'avvenire. In particolare, il prof. Borlandi ha posto l'accento sulla stampa degli *Atti*, che costituiscono ancora il maggiore impegno della Società: la pubblicazione, nel corso del triennio, di tre volumi, oltre al fascicolo in ritardo del 1965, per un totale di 1320 pagine, corrisponde a quanto era stato fatto nel triennio 1962-65 e risponde agli impegni che il Consiglio aveva assunto in passato. L'aumento dei cambi, con le pubblicazioni di altri sodalizi storici regionali e locali, rappresenta la testimonianza evidente della validità della nostra pubblicazione e dei riconoscimenti che essa riscuote; la collaborazione di studiosi stranieri e la traduzione di lavori di storia genovese pubblicati in lingue scarsamente accessibili alla maggioranza dei soci sono prove ulteriori dell'ampliamento degli orizzonti.

Dopo aver accennato all'incremento della Biblioteca (circa 150 nuovi pezzi entrati a far parte del patrimonio librario della Società) ed aver caldamente invitato i soci a depositare presso la biblioteca una copia delle loro pubblicazioni di carattere storico, soprattutto per favorire la redazione dei notiziari bibliografici, il Presidente ha accennato all'aumento dei

frequentatori della biblioteca, ormai aperta anche al sabato ed ai nuovi problemi che attendono la Società: la sua crescita e l'avvenuta soluzione del più importante problema logistico impongono ormai al Consiglio di adeguare le strutture alla nuova realtà; ne consegue la necessità di provvedere alla riforma dello Statuto, una traccia del quale è stata già approntata dal Consiglio uscente.

Richiamati i soci ad una più attiva partecipazione alla vita sociale, soprattutto agli incontri mensili di studio, il Presidente ha concluso la sua esposizione indicando i maggiori problemi che il nuovo Consiglio dovrà affrontare: la compilazione di un inventario patrimoniale, procrastinato in attesa della nuova sede, il riordinamento dei manoscritti, degli incunaboli, delle cinquecentine e dei libri rari, la realizzazione degli indici analitici della prima serie degli *Atti*, il coordinamento delle attività sociali con quelle di altri organismi e società storiche della Regione.

Dopo la relazione del Presidente, che l'assemblea ha approvato all'unanimità, si è proceduto al rinnovo delle cariche. Sono stati eletti:

Presidente: prof. Franco Borlandi.

Vicepresidenti: dott. Leonida Balestreri, dott. Giovanni Pesce.

Consiglieri: prof. Nilo Calvini, dott. Cesare Cattaneo Mallone, prof. Giorgio Costamagna, dott. Carlo De Negri, prof. T. Ossian De Negri, prof. Guido Farris, prof. Giuseppe Felloni, avv. Giovanni Forcheri, dott. Luigi Marchini, prof. Giuseppe Oreste, prof. Geo Pistarino, prof. Dino Puncuh.

Il Consiglio direttivo, nella sua prima riunione, ha confermato nella carica di Segretario il prof. Dino Puncuh, in quella di Delegato alla contabilità il dott. Leonida Balestreri, in quella di Bibliotecario il dott. Luigi Marchini, in quella di Tesoriere il prof. Giuseppe Felloni.

Iniziati nella tarda primavera, si sono svolti i seguenti incontri mensili: il prof. Guido Farris ha intrattenuto i soci sulla campagna di scavi nella collina di Castello; il dott. Giovanni Pesce ha illustrato gli scopi e le funzioni della mostra della ceramica ligure di Albisola; entrambe le conversazioni sono state accompagnate da una ricca serie di diapositive. Nell'ultimo trimestre dell'anno, il prof. Franco Borlandi ha presentato il libro di Giorgio Doria, *Uomini e terre di un borgo collinare*; il dott. Giulio Giachero la *Storia di Genova* di T. Ossian de Negri; il dott. G. Giacomo Musso ha dato conto del lavoro di ricerca condotto nell'Archivio di Stato di Genova sulla presenza ligure nel Levante.

ALBO SOCIALE

CONSIGLIO DIRETTIVO

Borlandi prof. Franco	<i>Presidente</i>
Pesce dott. Giovanni	<i>Vicepresidente</i>
Balestreri dott. Leonida	<i>Vicepresidente e Delegato alla contabilità</i>
Puncuh prof. Dino	<i>Segretario</i>
Marchini dott. Luigi	<i>Bibliotecario</i>
Felloni prof. Giuseppe	<i>Tesoriere</i>
Calvini prof. Nilo	<i>Consigliere</i>
Cattaneo Mallone dott. Cesare	»
Costamagna prof. Giorgio	»
De Negri dott. Carlo	»
De Negri prof. T. Ossian	»
Farris prof. Guido	»
Forcheri avv. Giovanni	»
Oreste prof. Giuseppe	»
Pistarino prof. Geo	»

SOCI ONORARI

Coardi di Carpenetto Mazza contessa Giuseppina
Dochaert prof. Renée - Bruxelles
Krueger prof. Hilmar C. - University of Cincinnati - Ohio
Lopez prof. Roberto - Yale University - New Haven, Connecticut
Pàstine prof. Onorato
Pedullà ing. Augusto

SOCI CORRISPONDENTI

Baratier prof. Edouard - Marsiglia
Saèz prof. Emilio - Barcellona

SOCI VITALIZI

Bruzzo not. dott. Alfonso (1934)
 Cambiaso march. Pier Giuseppe (1929)
 Candioti Alberto M. (1924)
 Cattaneo di Belforte march. ing. Angelo (1930)
 Cattaneo Adorno n. Luserna di Rorà march. Giuseppina (1930)
 Cerutti dott. Franco (1942)
 Doria march. dott. Gian Carlo (1926)
 Gallo Serra march. Matilde (1927)
 Gropallo march. Marcello (1920)
 Guagno ing. Enrico (1927)
 Guala Amedeo (1928)
 Negrotto Cambiaso n. Giustiniani march. Matilde (1932)
 Pallavicino Gropallo march. Maria (1925)
 Pallavicino march. dott. Stefano Ludovico (1929)
 Peragallo Cornelio (1926)
 Podestà Cataldi N.D. baronessa Giuseppina (1937)
 Sauli Scassi march. dott. arch. Ambrogio (1929)
 Serra march. Orso (1927)

SOCI ANNUALI

Agnoli Pisoni dott. Bianca Maria (1962)	Balletto dott. Maria Luisa (1967)
Agosto dott. Aldo Ettore (1959)	Baratti Anna (1968)
Airaldi dott. Gabriella (1967)	Barbarossa dott. Gioconda (1969)
Alfonso don Luigi (1969)	Barnao dott. Giacomo (1968)
Allavena dott. Giorgio (1952)	Barni prof. Gianluigi - Milano (1940)
Ametis prof. Serafino (1968)	Basili dott. Aurelia (1962)
Antola dott. Maria Teresa (1968)	Beltrame rag. Ferruccio (1951)
Aonzo dott. Giovanni (1963)	Berini ing. Federico - La Spezia (1928)
Archivio di Stato di Genova (1950)	Berlingeri prof. avv. Francesco (1956)
Archivio di Stato di Imperia (1965)	Bernabò Brea prof. Luigi - Siracusa (1942)
Asquasciati dott. Luigi (1968)	Berri prof. Pietro (1943)
Astengo ing. Giacomo (1968)	Bertino dott. Antonio (1965)
Attoma ing. Fernando (1967)	Bevilacqua Maria Teresa (1968)
Bagnasco dott. Cristoforo (1966)	Bianchi dott. Giorgio (1967)
Balard prof. Michel - Parigi (1966)	Bianchi dott. Laura (1968)
Balbi dott. Giovanna (1962)	Biblioteca civica Berio - Genova (1858)
Balestreri dott. Leonida (1934)	Biblioteca civica Bruschi - Genova-Sestri (1950)
Balestreri Victor (1967)	
Ballabio Gianni (1968)	
Balletto dott. Laura (1965)	

Biblioteca civica Gallino - Genova-Sampierdarena	(1930)	Carosi dott. Giuseppe	(1968)
Biblioteca civica G. L. Lercari - Genova	(1928)	Carpaneto P. Cassiano O.M.C.	(1937)
Biblioteca comunale di Imperia	(1932)	Carpaneto mons. prof. Giuseppe	(1937)
Biblioteca dell'Università di Lovanio	(1949)	Carugo dott. Luigia	(1965)
Bisi Giovanna - Novi L.	(1964)	Casareto Giuseppe	(1967)
Bocks ruth P. Michele - O.S.B. - Bruxelles	(1936)	Caselli dott. Aldo - Washington (U.S.A.)	(1954)
Bodoano avv. Angelo	(1946)	Cassa di Risparmio di Genova	(1923)
Boido rag. G. Vittorio	(1958)	Cattanei dott. Giovanni	(1967)
Boldorini prof. Alberto	(1962)	Cattaneo Mallone dott. Cesare	(1954)
Bolgiaghi Emilio	(1968)	Cattaneo di Belforte Vittoria	(1969)
Bollero dott. Roberta	(1963)	Caudo dott. Gaetana	(1965)
Bolognesi Elio	(1965)	Caumont Caimi conte Lodovico	(1920)
Bonessio di Terzet Ettore	(1967)	Ceciarelli Patrizia	(1968)
Bonfigli mons. Casimiro - La Spezia	(1963)	Cecon Gianna Maria	(1964)
Bonini Silvana	(1966)	Cerisola dott. Maddalena	(1966)
Borghero cav. Angelo - Novi L.	(1966)	Chiesa Maria Rosa	(1968)
Borlandi dott. Antonia	(1962)	Chiabrera Castelli Gaioli Boidi conte dott. Paolo - Acqui	(1952)
Borlandi prof. Franco	(1962)	Chiaudano prof. Mario - Torino	(1958)
Bosio prof. Bernardino	(1957)	Cialdea prof. Basilio - Roma	(1964)
Bossi Ildebrando	(1950)	Cicardi dott. Ernesto	(1964)
Bottasso prof. Enzo	(1968)	Cimaschi dott. Leopoldo	(1950)
Briascio Giancarlo	(1963)	Circolo Artistico Tunnel	(1882)
Bulferetti prof. Luigi	(1961)	Cittadella dott. Marika	(1967)
Buongiorno Mario	(1968)	Clerici Maria Carla	(1962)
Burioni Secondo	(1968)	Cocchi dott. Cesare	(1956)
Burlando dott. Federico	(1947)	Cocito prof. Luciana	(1968)
Caffarello dott. Nelida	(1964)	Codignola prof. Arturo	(1923)
Calcagni ing. Antonio	(1966)	Coialbu dott. Graziella	(1968)
Calvini prof. Nilo	(1939)	Comune di La Spezia	(1917)
Camera di Commercio e Industria di Genova	(1921)	Congregazione operai evangelici francesi	(1968)
Camera di Commercio e Industria di La Spezia	(1921)	Consorzio Autonomo del Porto di Genova	(1922)
Campi Piacentino Luisa	(1968)	Cornice dott. Alberto	(1962)
Canepa Emilio	(1969)	Cornice Mariangela	(1962)
Canepa ing. Stefano - Sanremo	(1947)	Coscia dott. Daisy	(1964)
Cannavò Clelia	(1967)	Costamagna prof. Giorgio	(1950)
Capogna dott. Benedetto	(1969)	Costantini prof. Claudio	(1962)
Carbone dott. Enrico	(1966)	Cottalasso prof. Massimo	(1963)
Caria rag. Antonio	(1969)	Cottica dott. Maria Grazia	(1966)
		Crovetto avv. Augusto	(1964)
		D'Almeida Oscar	(1966)
		Damonte ing. Mario	(1966)

Damonte dott. Mario	(1968)	Gallamini ing. Luigi	(1965)
Dellacasa prof. Adriana	(1968)	Gallerani dott. Luigi	(1966)
Dellacasa dott. Maria Teresa	(1961)	Galli dott. Maria Rosa	(1969)
Dellepiane dott. Riccardo	(1966)	Gallucci Oreste	(1968)
Delle Piane dott. Enrico	(1968)	Gamberini dott. Leopoldo	(1964)
Delle Piane dott. Gian Marino	(1963)	Gandini dott. Carlo	(1950)
Del Massa dott. Mario	(1965)	Ganfini Pàstine prof. Flora	(1968)
De Magistris Leandro	(1965)	Garibbo dott. Luciana	(1968)
De Martini ing. Luigi	(1965)	Garino prof. Mario	(1950)
De Negri dott. Carlo	(1950)	Garzoglio rag. Ettore	(1949)
De Negri prof. Teofilo Ossian	(1932)	Gerbi Adolfo	(1968)
De Rege di Donato ing. Maurizio	(1969)	Gerbino dott. Anna	(1966)
De Toni prof. Giovanni	(1965)	Giacchero dott. Giulio	(1945)
Doccini Emma	(1968)	Giampaoli avv. Giorgio - Carrara	(1932)
Dolcino Michelangelo	(1968)	Giglio Agostino	(1968)
Direzione Belle Arti e Storia del Comune di Genova	(1932)	Giglio Celesti dott. Laura	(1968)
Dodero dott. Siro	(1967)	Gioffrè prof. Domenico	(1952)
Donaver avv. Giorgio	(1968)	Giordano dott. Amalia	(1961)
Doria Giorgio	(1952)	Giorgini Paola	(1968)
Dossena dott. Mario	(1949)	Giulietti dott. Maria Grazia	(1967)
Dotson John - Frederick (U.S.A.)	(1967)	Giustiniani march. Enrico - Roma	(1920)
Falconi arch. Luigi	(1962)	Giustiniani march. Raimondo - Roma	(1920)
Farrauto Mirella	(1967)	Giustolisi Maria Giovanna	(1968)
Farris prof. Guido	(1968)	Grasso Mario	(1965)
Farris Barbero dott. Giuseppina	(1968)	Grendi prof. Edoardo	(1963)
Fasciolo rag. G. Battista	(1964)	Gritta Tassorello march. avv. Giambattista	(1938)
Felloni prof. Giuseppe	(1954)	Grossi Bianchi arch. Luciano	(1966)
Ferralasco geom. Giorgio	(1965)	Guelfi dott. Franca	(1965)
Ferrarese Abramo Valerio	(1968)	Guerra Bensa dott. Maria	(1968)
Ferrari ing. Emilio Luigi	(1957)	Guerello dott. Franco Maria, S.J.	(1955)
Ferrari dott. Graziella	(1968)	Guerrieri Tiscornia Giancarlo	(1969)
Ferrero dott. Maria Teresa	(1961)	Guiglia avv. Giacomo - Roma	(1928)
Festa dott. Aldo	(1965)	Gustinelli dott. Carlo	(1964)
Fiaschini dott. Giulio	(1966)	Imazio Renato	(1968)
Fiocchi Franco	(1965)	Invrea march. Giorgio	(1953)
Fontana dott. Maria Stella	(1965)	Jacopino Carbone dott. Maria Silvia	(1967)
Forcheri avv. Giovanni	(1964)	Janin Enrico	(1968)
Forgione dott. Maria Antonietta	(1968)	Jona Vistoso Clelia	(1952)
Frascoli Attilio	(1968)	Lagomarsino dott. Giacomo	(1968)
Frisione Luigi	(1968)	Lamboglia prof. Nino - Bordighera	(1931)
Fuselli prof. Eugenio	(1969)	La Torre Daniela	(1969)
Gaetti P. Alberto Maria	(1963)	Lertora prof. Elsa	(1934)
Gaggero arch. Nino	(1969)		
Galizia dott. Maria	(1966)		

Levi dott. Giovanni	(1968)	Orempi Mario	(1968)
Lombardo prof. Manlio	(1969)	Oreste prof. Giuseppe	(1936)
Luxardo Nicolò - Torreglia (Padova)	(1957)	Pagliari prof. Gualtiero	(1965)
Magnanelli dott. Pier Paolo	(1968)	Panelli prof. Livio	(1968)
Maira dott. Maria	(1965)	Paolillo Antonio	(1968)
Malandra dott. Guido	(1967)	Papasidero Enzo	(1968)
Mangiante dott. Stefania	(1962)	Paravagna Giovanni Battista	(1969)
Mannoni dott. Tiziano	(1968)	Perfumo dott. Maria Grazia	(1968)
Manzitti dott. Francesco	(1947)	Pareto cav. Edilio	(1963)
Maragliano Caranza march. Franco Maria - Firenze	(1951)	Pareto Spinola march. dott. Gian Benedetto	(1966)
Marchini dott. Luigi	(1929)	Parodi prof. Giuseppe	(1969)
Martignone dott. Franco	(1968)	Passalacqua dott. Ugo	(1947)
Martinasco Francesco	(1968)	Pastorino dott. Giannina	(1967)
Mascardi sac. prof. Antonio	(1967)	Pastorino Mauro Valerio	(1968)
Massa dott. Paola	(1965)	Penaglia prof. avv. Giuseppe	(1967)
Mazza Pallavicino N.D. Maria Gerolama	(1968)	Perasso dott. Flavia	(1965)
Mazzino arch. Edoardo	(1962)	Perillo Gaetano	(1964)
Medicina Milena	(1968)	Pertusati sac. dott. Domenico	(1965)
Melioli ing. Giovanni	(1963)	Pesce dott. Giovanni	(1936)
Menduni dott. Rita	(1965)	Petracco Sicardi prof. Giulia	(1967)
Meneghini Emilio - La Spezia	(1964)	Petrucci dott. Vito Elio	(1968)
Merega prof. Massimo	(1969)	Piaggio dott. Andrea	(1968)
Merello Altea dott. Maria Grazia	(1964)	Piastra William	(1968)
Michetti dott. Valerio	(1969)	Piatti dott. Rosella	(1966)
Migone Bartolomeo - Roma	(1956)	Piergiovanni dott. Vito	(1965)
Molinari Edilio	(1969)	Piersantelli prof. Giuseppe	(1925)
Morano dott. Maria Teresa	(1963)	Piccardo Enrico	(1968)
Morelli Anita	(1954)	Pistarino prof. Geo	(1953)
Morgavi dott. Gerolamo	(1935)	Poleggi prof. Ennio	(1964)
Moro dott. Gianfranco	(1966)	Poli dott. Achille	(1968)
Morozzo della Rocca dott. Raimondo - Venezia	(1937)	Polonio dott. Valeria	(1959)
Musso dott. Gian Giacomo	(1968)	Porro Sivori dott. Gabriella	(1966)
Mutto dott. Maria Paola	(1968)	Presotto dott. Danilo	(1963)
Nada prof. Narciso - Torino	(1963)	Profumo dott. Luis	(1965)
Nada Patrone prof. Anna Maria	(1968)	Prosdocimi prof. Luigi	(1962)
Negro dott. Giovanni	(1961)	Puncuh prof. Dino	(1956)
Nicora dott. Marisa	(1962)	Puri ing. Ambrogio	(1948)
Nocera dott. Marina	(1966)	Raimondo dott. Annabella	(1966)
Odero dott. Giorgio	(1969)	Raiteri dott. Silvana	(1965)
Olivieri Antonio	(1965)	Rebora dott. Giovanni	(1962)
		Redoano Coppedè dott. Gino	(1969)
		Repetto sac. Francesco	(1966)
		Riccioni rag. Leo	(1965)
		Riccomagno dott. Domenico	(1965)

Rimassa rag. Ugo	(1964)	Thellung ing. Luigi	(1968)
Risso dott. Livio	(1958)	Tiscornia dott. Carlo Maria	(1961)
Rollero comm. Mario	(1967)	Tomaini Placido - Arezzo	(1963)
Rossi prof. Angelo	(1962)	Toniolo dott. Paola	(1962)
Seginati dott. Liana	(1963)	Toriello Alma	(1964)
Salvago Raggi march. Camilla - Molare		Traverso Tino	(1967)
Alessandria	(1957)	Trucchi dott. Luigi	(1964)
Salvatico dott. Angelo	(1969)	Trucco Agostino	(1968)
Salvi dott. Giovanni	(1968)	Trucco dott. Maurizio	(1964)
Scarpa Ernesto	(1968)	Turletti Tola dott. Fabio	(1968)
Schiaffino dott. Tito	(1961)	Urbani dott. Rossana	(1967)
Schiavone prof. Michele	(1968)	Vaccarezza avv. Giacomo	(1964)
Sciascia dott. Maria	(1965)	Valdettaro march. Carlo - Milano	(1951)
Schiappacasse dott. Giuseppe	(1968)	Vallebella rag. Giovanni	(1963)
Schmuckher Aidano	(1967)	Violetto Anna	(1966)
Scotti sac. prof. Pietro	(1948)	Vicini avv. Giancarlo	(1969)
Sertorio march. avv. Nicolò	(1947)	Vignolo dott. Aldo - Roma	(1954)
Silvestrini dott. Giovanni	(1968)	Vignolo Fabrizio - Roma	(1964)
Slessarev dott. Vsevolod - Cincinnati		Vigo Cesare	(1952)
	(1964)	Villa dott. Paola	(1956)
Società del Casino	(1897)	Villa geom. Silvio	(1950)
Società Economica di Chiavari	(1916)	Viola sac. prof. Giuseppe	(1950)
Sopranis march. dott. Giuseppe	(1920)	Virgilio dott. Jacopo	(1948)
Spinola march. Marco - Tassarolo (Alessandria)	(1925)	Vitale prof. Emanuele	(1958)
Supino cap. Giocondo	(1967)	Vitale dott. Gaetano - Torino	(1958)
Surdich dott. Francesco	(1967)	Zaccaro Lagomaggiore dott. Adele	(1962)
Tacchella dott. Lorenzo - Verona	(1957)	Zonza comm. Luigi	(1929)
Talice dott. Michele	(1968)	Zucca Mario	(1960)
Tamburini dott. Antonio	(1966)	Zunino dott. Stella Maris	(1968)

GIULIA PETRACCO SICARDI

**NOTE LINGUISTICHE
SUI DOCUMENTI GENOVESI ALTOMEDIOVALI**

I - CONTRACTUM

Tutti i « livelli » del X secolo, trascritti nel Registro della Curia arcivescovile di Genova¹, portano in capo al testo del documento una doppia sigla CV CV (Tav., n. 1), che il Belgrano, editore del Registro, scioglie in *CVM Cum*.

La sigla, non avendo alcun rapporto col testo che segue, è evidentemente un'abbreviazione introduttiva². Lo scorso anno, quando ebbi ad occuparmi della lingua dei contratti agrari altomedioevali per presentare una relazione al convegno « Lingua parlata e lingua scritta », organizzato dal Centro di studi linguistici e filologici siciliani, cercai nei fondi delle Abbazie di San Siro e di Santo Stefano, conservati presso l'Archivio di Stato di Genova, gli originali più antichi di questo tipo di documenti. In essi — il primo in ordine di tempo è il doc. 45 del *Fondo S. Stefano* e risale al 1031 — ritrovai la stessa sigla, ma scritta in maniera alquanto diversa (Tav., n. 2), in quanto il segno di abbreviazione, confrontato con quelli usati nel documento, non corrispondeva esattamente né a (-*m*) né a (-*us*), e il fatto mi confermò nell'idea che non si trattasse soltanto di sostituzione di una lettera o di una terminazione con un segno, ma di una vera e propria sigla che riduceva a due lettere e un segno un'intera parola.

Anche i docc. 53 (a. 1050) e 14 (a. 1012) dello stesso Fondo confermavano l'ipotesi, in quanto nel primo l'abbreviazione era costituita dalla sola *C* iniziale, seguita da un segno criptografico (Tav., n. 3) che non aveva corrispondenza nel testo, nel secondo poi si ritornava a *cu*, ma il segno dell'abbreviazione era ancora diverso (Tav., n. 4). Il doc. 53

¹ Per il testo del Registro, cfr. *Atti della Società Ligure di Storia Patria* (ASLi), II, parte I, 1863, dove esso è stato pubblicato a cura di L. T. Belgrano.

² Un precedente tentativo di interpretazione della sigla, proposto in forma assai dubitativa dall'A., si trova in E. BESTA, *Il diritto ligure dalla caduta dell'Impero Romano al secolo Decimo* (*Storia di Genova*, Milano, 1941, vol. II), p. 312. Ad interpretare *cu cu* come *clarissimus* mi pare che si opponga il fatto che nei documenti tardo romani si ha sempre *uc*, cioè *u(ir) c(larissimus)*, e che nelle carte piacentine del sec. VIII, che conservano questi titoli per i vari personaggi, gli ecclesiastici portano sempre quello di *u(ir) u(enerabilis)*, mentre, come *u.c.*, è designato lo *scriptor cartulae*.

è probabilmente una trascrizione, e così pure lo è certamente il doc. 14, il che dimostra che ancora per qualche tempo, nell'XI secolo, la sigla era compresa e tenuta distinta dalle altre normali abbreviazioni del testo, mentre dubito assai che il trascrittore del Registro, un secolo dopo, ne valutasse e comprendesse ancora il significato.

A Palermo, durante le giornate del Convegno, proposi il mio enigma al prof. Paolo Collura, ed egli mi suggerì l'idea che, dato il contenuto dei documenti in questione, si potesse trattare della parola *contractus*. L'ipotesi mi parve subito estremamente allettante e mi dedicai, in una breve ricerca sui materiali altomedioevali che mi sono familiari, a raccogliere elementi in sostegno di essa, studiando l'uso della parola *contractus*, oltre che nelle fonti latine, anche nelle formule e nelle carte notarili dei secc. VIII-X. Esporrò qui i risultati della mia ricerca.

Il *Thesaurus linguae latinae*³ offre una ricca serie di esempi della parola, che è attestata a partire da Varrone e Sulpicio Rufo e che presenta quattro realizzazioni semantiche: 1) il significato originario, etimologico, di *actus contrahendi* (esempio classico, in Varrone, *rust.* 1, 68, *contractu acinorum* « l'uva va raccolta quando gli acini cominciano ad avvizzire »); 2) il significato tecnico, del linguaggio giuridico, per cui *contractus* è sinonimo di *conventum*, *stipulatio*, *pactum*, *obligatio* ecc.; 3) un significato limitativo di « momento in cui un affare ha luogo », che è limitato, pare, ad un passo di Quintiliano: *dicam quae acta sint ante ipsum rei contractum* (« prima che la cosa avesse effetto »), *dicam quae in ipsa*, *dicam quae postea*; 4) un significato più generico, che si riscontra soltanto quando *contractus* è usato in unione ad altre parole, come *conuersatio*, *tractatus*, *colloquium*, *actus*, per rendere l'idea generale di « contatti umani » (cito, per tutti, l'esempio dello pseudo Fulgenzio di Ruspe, *praedest.*, 16: *in omnibus humanae conuersationis actibus atque contractibus*).

Dall'analisi semantica della parola risulta evidente il processo metaforico, per cui *contractus* si allontanò dal significato etimologico, proprio del nome verbale di *contrahere*, ed ebbe fortuna come termine del lin-

³ *Thesaurus linguae Latinae*, vol. IV, Lipsia, 1906-9, col. 752 (s.v. *contractum*) e col. 753 (s.v. *contractus*). Lo citerò come *Thesaurus* o con l'abbreviazione *Thll.*

e o dem

Cui peto defens sacro scē Jan' ecclē. ubi pre ē dominus lan-
 dulfus ep̄s. vti nob iohs ⁊ thomas famuli s̄ Syni In una medie-
 tate cū uxore ⁊ filius. benedic to famulo s̄ Syni cū uxore et filius
 in alia medietate. ⁊ si unus ex nob sine h̄ede mortuus fuerit unus
 alterius succedat. Titulo cōdicē locare nob iubentis petimus aqua

Codice Membranaceo - XCII - c. 106 v.

Pro defensorib; sacro scē in uentis ecclē. vbi p̄ dōn' arit' ab-
 bas mon' scē stephani p̄romar' n̄is sacro foris s̄ p̄pe ciuitate in uen-
 tibus n̄is ioh' filius q' n̄dā alberti ⁊ richiza uigalib; unā cū filius filia
 ⁊ sumus ex nob sine h̄ede mortuus fuerit un' alterius succedant. Titulo
 loco in domo locare ac p̄stare iubentis. Petimus unā cū reb; scē step-
 phani q' postate uix casu uio uesino loc' ubi d̄r pradella coera cū ad p̄-

Monastero S. Stefano - mazzo 1 - fasc. 45.

Pro defensoribus sacro scē januā ecclē monasterij scē
 stephi ubi p̄st' dom' martinus abbas un' not' jngo ⁊ joh' germa-
 nus suus cū filius n̄is masculinis si un' ex nob sine h̄ede dec-
 deret alterius s̄ succedat. titulo ydiciois locare nob iubentis pe-
 tim' res unis ecclē un' scē stephi q' est posita ī loco ubi dicit'

Monastero S. Stefano - mazzo 1 - fasc. 53.

Cui peto defensoribus domus alexius abbas monasterij
 scē stephani p̄romar' n̄is sacro foris a d̄no conue. vti no b̄ m̄to
 una cū filius suis ut filib; ⁊ sumus ex nob sine h̄ede mortuus fuerit
 un' alterius succedere debeant. Titulo condicē locare nob iubentis
 petimus res unis ecclē un' quib' uel tenere uel esse ex parte scē in
 h̄o m̄to in uentis in fando loco quidam albano d̄st. aliquando

Monastero S. Stefano - mazzo 1 - fasc. 14.

guaggio giuridico, senza tuttavia eliminare i sinonimi concorrenti (*pac-tum, conuentio* e simili). A questo tipo di lingua tecnica, la cui tradizione in epoca latina è di carattere dotto, *contractus* dovette la lunga conservazione del tipo di declinazione dei temi in *-u*, quando nella lingua parlata era già in atto la contaminazione tra temi in *-o* e temi in *-u* che doveva approdare alla scomparsa, come tipo morfologico di una certa consistenza, della cosiddetta quarta declinazione latina nelle lingue romanze⁴. Gli esempi che il *Thesaurus* dà per illustrare la fraseologia di *contractus* presentano numerosi casi, in cui la declinazione dei temi in *-u* è sicura⁵, qualche caso, in cui, trattandosi dell'accusativo, potrebbe anche esservi una contaminazione con i temi in *-o*, ma i casi, in cui si tratta certamente di *contractum*, neutro — cioè della forma normale nell'alto Medioevo e che sta probabilmente alla base della sigla genovese — sono molto rari e tardi: il più antico, dell'Italia, risale probabilmente al IV secolo⁶. Su questa base possiamo quindi individuare, per la tarda latinità, una coppia morfologica *contractus / contractum*, la prima, forma dotta, la seconda, dell'uso parlato. La fortuna di *contractum* si sviluppa

⁴ Cfr. C. TAGLIAVINI, *Le origini delle lingue neolatine*, III ed., Bologna, 1962, p. 203.

⁵ Cfr. *Tbll.*, l.c.: Paul. 5, 1, 20, *omnem obligationem pro contractu habendam*; Gell. 20, 1, 41, *in negotiorum quoque contractibus*; Tert., *adv. Marc.* 4, 37, *dissoluens uiolentiorum contractum obnexus*; Ambr., *off.* 3, 10, 66, *quid loquar de contractibus ceteris?*; Cassiod., *var.* 2, 10, 2, *contractu ... cassato ecc.*

⁶ Ecco la documentazione (cito da *Tbll.*, s.vv. *contractus, contractum*):

1) *Itala*, Is. 58, 6, in Lucifero, vescovo di Cagliari, morto verso il 370, *Athan.* 1, 4: *Solue obligationes uiolentorum contractorum*;

2) Favonio Eulogio, retore Cartaginese, *Disputatio de somnio Scipionis*, inizio del V secolo, p. 15: *Systematum uero partes ex certo contracto pronuntiationis existunt* (« da una certa unione dei suoni »; i codici hanno tutti *contracto*; il Baiter emenda in *-u* nell'edizione);

3) Gregorio di Tours, *De uirtutibus sancti Iuliani*, cap. 11, titolo: *De contracto qui die dominica boues iunxit*; cap. 39: *De alio contracto*;

4) Glossari (qui cito dal *Corpus glossariorum Latinorum*, edito dal GOETZ, Lipsia, 1888 sgg.):

a) *Glossae Latino Graecae*: (II, 114, 44) *contractus / συναλλαγή* (II, 115, 6) *contractum / μεταχειρισμόν*;

b) *Glossae Stephani* (III, 443, 73): *contractum / συναλλαγμα*;

c) *Glossae Loiselii* (III, 429, 16): *idem*.

dal VI secolo in poi e nelle carte altomedioevali non si avrà più che qualche traccia malsicura di *contractus*.

Sempre nelle fonti latine è importante, ai nostri fini, rilevare per quale componente semantica *contractus* si distingueva dai termini sinonimi. Gli esempi citati nel *Thesaurus* parlano in favore di un uso generico di *contractus* per il rapporto giuridico stabilito volontariamente e liberamente tra due persone, frutto, diremmo noi, e risultato di una « contrattazione diretta », e che determina un legame tra i « contraenti ». Perciò si può parlare, rispetto al *contractus*, di *soluere* (Papiniano, 46, 3, 95, 2), *infirmare* (Ermogene, 49, 14, 46, 2), *confirmare* (Paolo, 45, 1, 35, 2), *renouare* (Ulpiano, 2, 14, 7, 6). Poichè *contractus* ha valore generico, si distinguerà il *genus contractus* (Labeone, 18, 1, 80, 3). In pratica poi il *contractus* ha carattere privato. Quindi si usa particolarmente in materia di matrimonio⁷, è basato sulla *bona fides*⁸; anche un servo può fare un contratto e il padrone deve riconoscerlo⁹.

Gli esempi più antichi di *contractum* nei documenti altomedioevali sono forniti dalle formule notarili del territorio gallico e di Reichenau¹⁰. Quelle che contengono la parola che ci interessa non risalgono probabilmente oltre l'VIII secolo¹¹, ed in esse *contractum* conserva il significato generico che ha nelle fonti latine testè esaminate, cioè un significato molto vicino a quello dell'it. *contratto*: si usa quindi per indicare, ad esempio, qualsiasi contratto, attraverso il quale un donatore ha acquisito i beni che dona alla chiesa¹².

⁷ Sulp. Ruf., Gell. 4, 4, 2: *is contractus stipulationum sponsionumque dicitur sponsalia*; Firm. math. 5, 3, 21: *contractus* equivale a *matrimonium*, cfr. 1, 4, 43; 7, 17, 10: *tabulae matrimoniales*. Queste e le citazioni delle note seguenti sono, come al solito, dal *Tbll.*, l.c.

⁸ Symm., *Epist.* 2, 87: *bonae fidei contractum non posse rescindi*; cfr. Aug., in *psalm.* 102, 6: *initus est bonae fidei contractus*.

⁹ Ulp. 4, 4, 16, 3: *ratum habeat serui contractum dominus*.

¹⁰ Cito da *MGH, Sectio V, Formulae*, p. I, ed. ZEUMER, Hannover, 1882.

¹¹ Come è noto (ZEUMER, op. cit., p. 2), le *Formulae Andecavenses* del VI secolo sono soltanto le prime 34, le altre furono aggiunte in epoca posteriore. Le *Formulae Augienses* (ZEUMER, p. 340), provenienti dall'abbazia di Reichenau, sono dell'VIII secolo.

¹² *Formulae Andecavenses*, n. 41 (ZEUMER, p. 18): *... tunc tu tris porcionis de omne corpore facultatis mei, quem in pago illo et illi ex alato parentum meorum uel de qualibet contractum mihi legibus obuenuit ... tibi transcribo*.

Nei documenti altomedioevali italiani che conosco, l'uso di *contractum* è limitato ad una formula introduttiva degli atti di permuta, che è in uso anche a Genova nel X secolo e che suona, nella forma più stereotipata, press'a poco così: *Commutatio bonae fidei noscitur esse contractum, ut uicem emptionis obtineat firmitatem, eodemque nexu obligat contrahentes* (« la permuta è riconosciuta come un contratto stipulato in buona fede, sicchè ha il valore di una vendita e obbliga i contraenti con lo stesso legame »). Essa, per il *bonae fidei contractum* riecheggia i passi di Simmaco e di Sant'Agostino che ho citato sopra, alla nota 8. Premetto la documentazione completa della formula, per quanto sta nelle mie conoscenze¹³, e farò poi alcune osservazioni su questi materiali, che mi sembrano interessanti per la conoscenza e la valutazione linguistica dei formulari giuridici altomedioevali in uso in Liguria:

1. a. 761, Pavia: *Comutatio bone fidei noscitur esse contractum, ut uicem emptionis optineat firmitatem eodemque nexu obligat contrahentes* (= CDL¹⁴, doc. 155, II, p. 78, copia del XII secolo);

2. a. 771, Brescia: *Comutatio bone fidei noscitur esse contractum, [ut] uecim emcionis opteneat firmitatem eodemque nexu obligant contrahentes* (= CDL, doc. 257, II, p. 346, trascrizione del XII secolo);

3. a. 870, *Marescandi* (= probab. Mascandola, nel com. di Ziano, PC): *Comutacio bone fidei nussi[tur...] firmitatem eodemque nexu oblican(t) contraentes*

Formulae Augienses, n. B, 1 (ZEUMER, p. 348): *...res quasdam nobis tam de paternico quam de maternico hereditario iure prouenisse, nec non et de quodam modo iusto contracto ... pro remedio animarum nostrarum ad loca sanctorum delegare contendimus ...*; n. B, 2 (ZEUMER, p. 348): *dum non est incognitum, sed omnimodis diuulgatum, qualiter nobis hereditario iure, paternico simul et maternico, cum quolibet iusto contracto prouenit hereditas...*

In questo uso *contractum*, nelle carte non italiane, ha un concorrente in *adtractum*, cfr. DUCANGE, *Glossarium mediae et infimae latinitatis*, s.v. *adtractum* (si citano una carta di Clodoveo III ed altri esempi).

¹³ Ho tenuto presenti i documenti pubblicati da L. T. BELGRANO nel *Cartario Genovese* (ASLi II, parte I) e in appendice al *Registro della Curia* (ASLi II, parte II, pp. 411 e sgg.), quelli di Bobbio, pubblicati da C. CIPOLLA nel *Codice diplomatico del monastero di S. Colombano di Bobbio*, Roma, 1918, quelli di Asti, pubblicati dal Gabotto, in *Biblioteca della Società storica subalpina* (BSSS), 28, 1904, e i documenti inediti, trascritti recentemente da me nell'Archivio Capitolare di Piacenza, nonchè, naturalmente, i documenti raccolti da L. SCHIAPARELLI nel *Codice diplomatico longobardo*, voll. I e II, Roma, 1929-33.

¹⁴ CDL = *Codice diplomatico longobardo* cit. alla nota 13.

(= documento inedito, conservato nell'Archivio Capitolare di Piacenza, fondo Permute, doc. 12, in originale, ma mutilo al margine destro);

4. a. 880, Moriano (presso Varsi, PR): *Comutacio bone fidei contracto esse uidetur uicem emcionis* (documento inedito, conservato nello stesso Archivio, Fondo Permute, doc. 18, originale);

5. a. 886, Asti: *Comutacio bone fidei et noscitur esse contractum et uicem emcionis optinet ad firmitatem eodemque nexu obligo (!) contraentes* (= BSSS 28, doc. 16);

6. a. 886, Asti: *Comutacio bona fidei nussitur esse contractum et uicem emcionis obtinead firmitatem eodemque nexu oblicad contraentes* (= BSSS 28, doc. 17¹⁵);

7. a. 886, Asti: *Comutacionis bone fidei nuscitur esse contractum et uicem emcionis obtinead firmitatem eodemque nixum oblicant contraentes* (= BSSS 28, doc. 18);

8. a. 897, Asti: *Comutacio bona fidei nussitur esse contractum et uicem emcionis obtinead firmitatem eodemque nexsum oblicant contraentes* (= BSSS 28, doc. 29);

9. a. 910, Asti: *Comutacio bone fidei nussitur esse contractum et uicem hemcionis obtinead firmitatem eodemque nexu oblicant contraentes* (= BSSS 28, doc. 42¹⁶);

10. a. 911, Asti: *Comutacio bona fidei nuscitur esse contractum in uicem encionis obtinead firmitates eodemque nexsum oblicat contraentes* (= BSSS 28, doc. 434¹⁷);

11. a. 913, Asti: *Comutacio bona fidei nussitur esse contractum et uicem encionis optineat firmitatem eodemque nexu oblico contraentes* (= BSSS 28, doc. 44);

12. a. 917 (?), Pavia: *Comutacic bone fidei nussitur esse contractu¹⁸, ut uicem encionis obtinead firmitatis eodemque nexu oblicant contraentes* (= CDB¹⁹, doc. 87, I, p. 291, originale);

13. a. 940, Asti: *Comutacio bone fidei nossitur esse contractum ut uicem encionis obtinead firmitatem eodemque nexu oblicant contraentes* (= BSSS 28,

¹⁵ Si trova anche nei docc. 19 (dello stesso anno), 26 (a. 895), 27 (a. 896).

¹⁶ Si trova anche nei docc. 42 (a. 910), 45 (a. 916).

¹⁷ Si trova anche nel doc. 46 (a. 924).

¹⁸ Può essere tanto per *contractum*, quanto per *contractus*, maschile, come in *Petroni germanu eius, Renoaldi germanu eius*, — espressioni che dovrebbero rendere un genitivo latino, essendo dipendenti da *signum crucis manus* —, e che si leggono in una carta piacentina dell'816, pubblicata da E. FALCONI, *Le carte più antiche di S. Antonino di Piacenza*, Parma, 1959, p. 5, doc. 3.

¹⁹ CDB = *Codice diplomatico del monastero di S. Colombano di Bobbio*, cit. alla nota 13.

doc. 55; permuta inserita in un placito tenuto da Uberto, conte di Asti, che la conferma²⁰);

14. a. 948, Asti: *Commutacio bona et fidei nossitur esse contractum et uicem emcionis obtinead firmitatem eodemque nexsum oblicant contradhantes (!)* (= BSSS 28, doc. 64²¹);

15. a. 954, Asti: *Commutacio bona et fide nossitur esse contradatum ut uicem emcionis optineat firmitatem eodemque nexu oblicantur contradhantes* (= BSSS 28, doc. 68);

16. a. 955, Asti: *Comutacio bona et fidei nossitur esse contradhatum ut uicem emcionis optinead firmitatem eodemque nexsum oblicant contradantes* (= BSSS 28, doc. 71²²);

17. a. 960, Tortona: *Commutacio bone fidei nossitur esse contractum, ut uicem emtionis obtineat firmitatem eodemque nexu oblicat [...]* (= ASLi, II, parte II, 1863, doc. 3 dell'Appendice, p. 413, originale);

18. a. 961, S. Marzano di Tortona: *[Comu]tacio bone fidei nossitur esse contractum, ut uicem emcionis obtinead firmitatem, eodemque nexu oblicant contrahentes* (= CDB, doc. 92, I, p. 316, originale);

19. a. 964, Genova: *Comutacio bone fidei nossitur esse contractum ut uicem emcionis obtineat firmitatem eodemque nexum (!) obligant cotraentes (!)* (= documento conservato presso l'Archivio di Stato di Genova, fondo S. Siro, m. 1, doc. 2, originale);

20. a. 971, Monte Capraro, fraz. di Fabbrica Curone, AL: *Comutacio bone fidei nossitur esse contractus, ut uicem emcionis obtinead firmitatem [...]* (= ASLi, II, parte II, 1863, doc. 4 dell'Appendice, p. 417, originale);

21. a. 1000, Genova: *Commutacio bone fidei nossitur esse contractum, ut uicem emcionis optinead firmitatem, eodemque nexum oblicat contraentes* (= ASLi, II, parte I, doc. 34 del *Cartario genovese*, p. 56, originale).

La prima osservazione da fare su questi materiali è che i documenti citati sono tutti carte originali, salvo i due più antichi, e gli unici di età longobarda. Poichè lo Schiaparelli non solleva dubbi sulla loro autenticità, non mi pare che lo stato poco felice della tradizione manoscritta²³

²⁰ Si trova anche nei docc. 66 (a. 950), 69 (a. 955), 76, 78, 79 (a. 957), 81, 82 (a. 960), 83 (a. 961), 88 (a. 964), 89 (a. 966), 90 (a. 967), 91 (a. 969), 93 (a. 973), 99 (a. 980), 103 (a. 981), 110 (a. 987), 118, 120 (a. 995), 122 (a. 996), 124, 125 (a. 999).

²¹ Si trova già, ma mutila, nel doc. 59 (a. 943) e ritorna nel doc. 67 (a. 953), ma con *ut uicem* anzichè *et uicem* e con *oblicant* anzichè *oblicantur*.

²² Si trova anche nei documenti 70 (a. 955), 71, 72 (a. 956), in quest'ultimo con *bone fidei* anzichè *bona et fide*, 74 (a. 957).

²³ Cfr. quanto ne dice lo Schiaparelli in *CDL*, II, pp. 77-8 e 346.

ci autorizzi a respingere senz'altro il valore di questa documentazione che riporterebbe l'uso della formula almeno all'ultimo periodo dell'età longobarda. Tuttavia qualche dubbio sussiste: tra il 771 e l'870 c'è un lasso di tempo notevole, senza documenti, mentre dall'870 in poi la tradizione risulta ininterrotta. Tanto la carta dell'870, quanto quella del 917, cioè due documenti che contengono la formula nella stesura che diventerà poi fissa e stereotipata anche nei documenti genovesi del X secolo, sono atti stipulati da due persone *ex genere Francorum*²⁴. Un'eco della formula si trova in una delle *Formulae imperiales* (ed. Zeumer, cit., n. 54, p. 326): *Inter omnes, qui diuini uel humani iuris scientiam adsecuti sunt, constat, non solum immutari non debere, uerum etiam summa firmitate subnixum manere, quidquid bona fide contractum est; propterea debet interdum confirmari, quod inter partes pro ambarum utilitate commutatum est*. Si tratta appunto di una formula di permuta e le *Formulae imperiales* sono, secondo lo Zeumer (op. cit., p. 285), da riferirsi alla curia di Ludovico il Pio.

Anche se vogliamo accettare la documentazione di età longobarda, è certo che in quel periodo la formula non era di uso generale in Italia, e neppure si incontrava di frequente: tra le 17 permuta raccolte nel *Codice diplomatico longobardo* — 11 di Lucca, 1 di Val Cornia (Livorno), 1 di Val Ceno (Appennino parmense - piacentino), 1 di Treviso e 3 relative al monastero di S. Salvatore di Brescia —, soltanto due, entrambe per S. Salvatore²⁵, contengono la nostra formula. Le altre usano una terminologia e un formulario diversi, in cui si parla, per la « permuta », di *vicaneum*, *cartula cambiationis*, *cambium* (CDL, docc. 92, 113, 160, 164, 199, 229, 236, 237, 240, 265, 286 — Lucca e Val Cornia), *vica-*

²⁴ Nel primo atto *Gamenulfus ex genere Francorum* permuta col notaio *Ermpertus*; quattro dei testimoni sono pure Franchi. Nel secondo atto la permuta avviene tra l'abate di Bobbio *Teudelassio* e *Rothari ex genere Francorum*, e troviamo le formule caratteristiche di origine salica: *Insuper ipse Rothari per cultellum, uuamtonem, uuasonem terre seu festucum notatum adque ramum arboris de predictis rebus eidem Teudelasi aba a parte ipsius monasterii legitimam fecit traditionem et corporalem uestituram et se exinde foris expullit uuarpiui (!) et absa sito fecit...* (CDB, I, p. 292).

²⁵ Che la terza permuta relativa a S. Salvatore non contenga la formula, non ci dice nulla, perchè ci è stata tramandata in forma abbreviata nel Regesto di Farfa. Cfr. CDL, II, p. 247.

*rium, carta o pagina vicariationis*²⁶, nel doc. 289, di Treviso. Anche il termine *commutacio* — con cui inizia la nostra formula — è limitato ai documenti dell'Italia settentrionale²⁷. Sembra quindi di dover concludere che la nostra formula, se esisteva in età longobarda, era limitata ad una zona ristretta dell'Italia settentrionale che faceva capo a Pavia.

In secondo luogo va rilevato che la formula non è stata creata in un tempo solo e tramandata senza alterazioni e senza contaminazioni.

Il documento dell'880, di Moriano²⁸, ce ne dà una redazione molto lineare: *Comutacio bone fidei contracto esse uidetur uicem emcionis* (« la permuta è un *contractus bone fidei* che fa le veci di una vendita »). Qui non abbiamo nessuna incongruenza sintattica e l'espressione *bone fidei contracto* richiama direttamente i passi di Sant'Agostino e di Simmaco,

²⁶ Naturalmente le carte presentano forme alterate foneticamente e morfologicamente dei termini citati qui sopra: *uiganeo, ueganationes, uegario, uegarationis*.

²⁷ Fa eccezione soltanto il doc. 113, di Lucca, che tuttavia è la riproduzione ufficiale di una permuta tra la Chiesa di Lucca e la corte regia, fatta su richiesta del re Astolfo, perchè l'originale era andato perduto. Un'influenza del formulario settentrionale non è quindi da escludere, e del resto il termine *commutacio* vi compare una volta sola, accanto ai normali *cambium* e *uiganeum*.

²⁸ Un'identificazione topografica precisa di *Moriano*, per quanto so finora, è impossibile. Siccome però la permuta riguarda beni situati a Contile, nel comune di Varsi (PR) e menziona tra gli *ad fines* anche la chiesa di S. Pietro di Varsi, dovremmo essere nella valle del Ceno o del Taro o nella zona di Castell'Arquato (PC), cioè in quel territorio che nel Medioevo costituiva i *fines Castellana*, la *montanea Placentina*. Zona interna, isolata, in gran parte corrispondente all'antico territorio municipale di Veleia, presenta tutte le caratteristiche dell'« area meno esposta » (secondo la terminologia del BARTOLI, *Saggi di linguistica spaziale*, Torino, 1945).

Qui sopravvive fino alla fine dell'VIII secolo l'antichissima formula della *mancipatio* negli atti di vendita; qui le formule variano da paese a paese e quindi, per le permutate, mentre troviamo a *Moriano* la formula citata nell'esempio 4 (a. 880), abbiamo formule diverse a Bardi, in età longobarda (CDL, doc. 249, II, p. 326, a. 770: *In Dei nomine placuet adque conuenet inter... ut sibi inuicem cummutare terra aperta, ita et cunmutauerunt*), e a Varsi nell'875 (documento inedito, conservato nell'Archivio Capitolare di Piacenza, fondo Permutate, n. 15: *Placuit adque conuenit bona uoluntatem inter... ut in Dei nomine comutacio de rebus inter se fere (!) deberent, sicuti presente fecerunt...*).

Qui ancora la sopravvivenza di *contrahere, contractum* nel linguaggio giuridico è confermata indirettamente dall'uso di *contractor* « soggetto del contratto » negli atti di vendita di Varsi di età longobarda (CDL, docc. 52, 60, 64, 79, 129, 144, a. 735-760).

citati sopra, alla nota 8. Questa formula potrebbe benissimo essere di tradizione ininterrotta e indipendente, dall'epoca romana.

La redazione più complessa della formula, che si trova negli altri esempi da me citati, tradisce invece la sua origine composita e secondaria attraverso due elementi: l'apologia di *emptionis* e la forma plurale del verbo *obligant*.

La proposizione *ut uicem emptionis obtineat firmitatem* è infatti nata con ogni probabilità da un incrocio tra *uicem emptionis* (« come una vendita ») e *emptionis obtineat firmitatem* (« abbia la validità di una vendita »), in cui fu poi eliminata la ripetizione di *emptionis*.

Quanto ad *obligant*, possiamo dire che questa dovrebbe essere la forma originaria, giacchè ricompare insistentemente in parecchi documenti di luoghi diversi (esempi 2, 3, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 16, 18, 19: Brescia, *Marescandi*, probabilmente nell'Oltrepò Pavese, Asti, Pavia, Tortona, Genova) ed essendo in palese disaccordo con il soggetto singolare *commutacio*, deve certo la sua persistenza alla forza della tradizione²⁹.

La documentazione della formula nelle carte di Asti illumina ulteriormente la sua origine composita. Essa viene introdotta soltanto nell'886, perchè le due permutate precedenti, conservate nell'Archivio Capitolare di Asti, usano un formulario del tutto diverso³⁰. Dal momento della sua introduzione subisce un processo di correzione e di contamina-

²⁹ Una traccia di soggetto plurale si trova soltanto nell'esempio 7 (Asti, a. 886), che ha *commutacionis* anzichè *commutacio*. Per me, infatti, *commutacionis* sta per *commutaciones*, nom. plur., e presenta ancora la confusione *e/i*, propria dei documenti di età romana tarda, ma che si prolunga, in certi ambienti e in certi contesti, anche fino al sec. X. Si confronti, nella permuta di Eldeprando (Archivio di Stato di Genova, Fondo S. Siro, doc. 2), *tinore* per *tenore* e, nella donazione di Teodeberga (stesso Archivio, Fondo S. Stefano, doc. 1, del 971), *sumus uobis componituris* (= *componitores*); *habitoris* per *habitatores* in una divisione di beni a Varsi (doc. inedito dell'Archivio Capitolare di Piacenza, fondo Divisioni, n. 7, r. 5, a. 903), per *finis et coerencias* (altro doc. inedito dello stesso Archivio, fondo Donazioni diverse, n. 26, r. 10, a. 904).

³⁰ La prima (doc. 3 della raccolta in BSSS 28) è del 792 e inizia così: *Noticia commudacionis, qualiter uigario fecerunt inter se...* La seconda (doc. 13 della stessa raccolta) è dell'878: *Comutacio ea que ab aliis quantur (?!) uegario inter se fecerunt*. Quest'ultima formula è molto oscura e sospetto che vi sia qualche errore di trascrizione, comunque non ha nulla a che fare con il tipo che compare otto anni dopo, nell'886.

zione che ci aiuta in parte a spiegare le incongruenze morfologico-sintattiche della formula, nella sua redazione definitiva.

Nel primo esempio, infatti, (n. 5, dell'886), a parte lo stranissimo *obligo*, abbiamo una struttura sintattica coerente, che si sviluppa attraverso la paratassi: *et noscitur . . . et uicem emptionis obtinet . . . et eodem nexu [obligat]*. Nel secondo esempio, invece, (n. 6, dello stesso anno) subisce già l'influenza di un altro modello, nel quale la seconda proposizione è costruita in ipotassi, con il congiuntivo, sicchè, pur mantenendo *et*, sostituisce *optinet*, con *obtenead*.

Qui troviamo già anche l'incongruenza dovuta all'apologia di *emptionis*, che nell'esempio precedente non esisteva (là si diceva correttamente *uicem emptionis optinet ad firmitatem*, « quanto a validità, fa le veci di una vendita »).

Ormai le incongruenze sintattiche della formula sono state assunte e si cerca, negli anni successivi, di ovviarvi con qualche correzione (*in uicem emptionis*, nell'esempio 10, anzichè *et uicem emptionis; eodemque nexu oblicantur contradantes*, nell'esempio 15, anzichè *eodemque nexu oblicant contrahentes*).

Ma la vicenda della formula subisce una nuova complicazione tra il 943 e il 957 (7 documenti): *contrahentes* e *contractum* vengono mutati rispettivamente in *contradhantes* (notare la grafia con *h* che tradisce la sostituzione!) e *contradatum* (esempi 14, 15, 16). Si tratta evidentemente di un'alterazione dovuta a volgarismo e a etimologia popolare; ce lo conferma l'altra variante che troviamo in alcuni documenti di questo gruppo: *bona et fide* anzichè *bona fidei*³¹: essa mirava a specificare il tipo di contratto (*contra-dare* = *permutare*). Finalmente la redazione *standard* della formula, ormai in uso stabile nelle zone vicine (Tortona, Pavia) e che qualche notaio di Asti aveva continuato ad usare anche nel periodo di fortuna di *contradare* (v. i documenti citati alla nota 20), riprende il sopravvento dal 960 in poi, e definitivamente.

³¹ Anche questa variante, tuttavia, non è un errore banale, bensì un tentativo piuttosto infelice di correggere l'anomalia *bona fidei* che appare in alcuni degli esempi più antichi di Asti (nn. 6, 10, 11) e che era nata, a sua volta, dall'incrocio tra *bona fide contractum* (espressione con valore verbale: « pattuito in buona fede ») e *bonae fidei contractum* (con valore nominale: « contratto di buona fede », ossia « stipulato in buona fede »).

Tutta questa vicenda della formula, sui cui mi sono volontariamente indugiata, mi pare esemplare per trarre alcune conclusioni. Ci induce alla prudenza nell'attribuire un'origine molto antica alle formule stereotipate dei documenti medioevali. Esse contengono, bensì, elementi antichi, espressioni che risaliranno con tutta probabilità all'età romana, ma hanno subito, attraverso la tradizione notarile, numerose alterazioni.

La tradizione poi non è mai unitaria, anzi possiamo dire che dalla molteplicità si procede verso l'unità, soprattutto attraverso fatti di contaminazione tra redazioni diverse. Certe formule inoltre, per circostanze che ormai ci sfuggono, non hanno fortuna e cessano di essere usate col- l'estinguersi di una tradizione notarile locale; altre, invece, partendo dal centro in cui si sono formate, si diffondono anche in un raggio abbastanza ampio di territorio.

Chi studia i documenti medioevali genovesi — per cui non si risale oltre il X secolo, anzi sono frequenti soltanto a partire dalla metà di esso — non deve perdere di vista, a mio parere, il quadro che ci offrono le zone dell'entroterra (Asti, Piacenza), dove la tradizione risale ininterrotta fino all'VIII secolo. Il formulario delle carte genovesi, che nel X secolo appare così rigidamente fissato (si pensi ai « livelli » della Curia che si possono dire identici l'uno all'altro), può anche non essere molto antico. Soltanto l'analisi linguistica delle formule e delle espressioni contenute in esse e il confronto con i formulari della zona padana, della Toscana e d'oltralpe potrà illuminarci sulla genesi e sulla preistoria del linguaggio giuridico genovese altomedioevale, che è di notevole interesse, perchè, se in alcuni casi, come nella formula della *commutacio* testè esaminata, concorda con l'entroterra padano, in altri, per esempio nei livelli della Curia, se ne distacca completamente.

Intanto, accertato che la parola *contractum* era in uso a Genova nel X secolo, mi pare che nessuna difficoltà di carattere filologico o linguistico si opponga alla mia proposta di risolvere in *contractum* la sigla iniziale dei « livelli » genovesi.

DOMENICO GIOFFRÈ

**NOTE SULL'ASSICURAZIONE
E SUGLI ASSICURATORI GENOVESI
TRA MEDIOEVO ED ETÀ MODERNA**

Non vi è accordo, ancora oggi, fra gli studiosi del diritto e dell'economia sull'origine dell'assicurazione a premi. La derivazione romana è stata ipotizzata da alcuni sulla base di certe affermazioni di Livio e di Svetonio¹, ma negli esempi addotti l'assunzione del rischio è di solito una clausola accessoria ad un contratto diverso nè si ha corresponsione di corrispettivo alcuno per l'alea. Anche l'istituto del *foenus nauticum*, da molti considerato come un'assicurazione in embrione², pur contenendo in sè elementi dell'assicurazione non fu che un prestito aleatorio del quale mantiene la struttura e la funzione. Del resto, per l'affermarsi dell'assicurazione a premio, mancavano in Roma i presupposti economici che sono alla base dell'esigenza assicurativa. E, quando questa si presentava, vi provvedeva lo Stato stesso con l'accollare su di sè il danno dell'evento.

E' solo con l'affermarsi delle città marinare, col conseguente dilatarsi dei traffici marittimi e terrestri nel fervido ambiente mercantile italiano che si sente la necessità delle contrattazioni a premio relative al rischio marittimo; le clausole *salvo in terra*, con la quale si assumeva il rischio, l'altra *ad risicum Dei maris et gentium*, con la quale lo si respingeva, appaiono negli ultimi anni dell'XI secolo e si apponevano a vari contratti (cambi, commenda, ecc.).

Difficile fissare il periodo di tempo nel quale sono sorti i primi contratti di assicurazione. Una parte della dottrina (Goldschmidt, Bensa, ecc.) rifacendosi alla voce del verbo *securare* usata in alcuni documenti degli inizi del XIV secolo e attribuendogli una particolare interpretazione ascrive i primi contratti di assicurazione allo stesso arco di tempo: per costoro farebbero riferimento a questo contratto alcuni passi

¹ Lo storico romano nelle sue storie informa che in occasione delle guerre puniche, lo Stato provvide a garantire direttamente dai rischi delle tempeste il vetovagliamento destinato all'esercito impegnato fuori dei confini. Svetonio, a sua volta, narra che l'imperatore Claudio, in occasione di una carestia, assunse a suo carico lo stesso rischio per il grano inviato in Italia.

² Col quale un capitalista mutuava una somma da investire in imprese commerciali oltre mare con l'obbligo di restituirla con l'interesse.

del *Breve portus Kallaritani* (1318), degli statuti di Calimala (1322), dei libri della ragione Francesco Del Bene e Compagni di Firenze (1318-1320) e della « quietanza grossetana » (22 aprile 1329). Altri invece (Schaube, Cecchini, ecc.) negano che tali notizie si riferiscano all'assicurazione e spostano la sua applicazione allo scadere del primo cinquantennio dello stesso secolo. Certo è che il Pegolotti che ha compilato la sua pratica di mercatura verso il 1340 non fa alcun cenno, neppure indiretto, a questo contratto.

Comunque il documento più antico di assicurazione da tutti riconosciuto come tale è quello del 23 ottobre 1347 inserito fra le minute del notaio genovese Tomaso Casanova ed edito dal Bensa.

Non è nostro intendimento, nè questa ne sarebbe la sede, rifare la storia del contratto di assicurazione già più o meno ampiamente trattata, anche se, alla luce delle nuove risultanze documentarie, alcune affermazioni vanno rivedute e certe conclusioni ridimensionate. Richiameremo qui, invece, soltanto le informazioni necessarie a comprendere l'aspetto esteriore e formale di questo negozio, quale ci appare nel corso dei secoli XIV e XV³.

E', innanzitutto, necessario rilevare la scarsa originalità di questo contratto nel suo costrutto esteriore: si prende in prestito per esso il formulario del cambio marittimo, del mutuo, della *venditio*, ma il contratto non conoscerà mai una propria autonomia ed una fisionomia a sè stante. Nella stipula di una assicurazione avanti il notaio è sempre presente l'artificio. A differenza di quanto avviene su altre piazze, è costante la cura di mascherare l'esistenza del premio dietro schermi cautelari, con la scelta di schemi contrattuali presi in prestito da altri istituti

³ Opera fondamentale per la storia dell'assicurazione a Genova è quella di E. BENSA, *Il contratto di assicurazione nel Medioevo*, Genova, 1884. Lavori più recenti sono quelli di R. DOEHAERD, *Chiffres d'assurance à Gênes en 1427-1428*, in *Revue belge de Philologie et d'Histoire*, XXV, 1949, fasc. 3-4, Bruxelles, 1949; J. HEERS, *Le prix de l'assurance maritime à la fin du Moyen-âge*, in *Revue d'Histoire économique et sociale*, 1959. Cfr. dello stesso, *Gênes au XV^e siècle*, Parigi, 1961. Per le altre opere attinenti alla storia dell'assicurazione si rinvia alle citazioni contenute in R. DOEHAERD, *Les relations commerciales entre Gênes, la Belgique et l'Outremont*, Bruxelles-Roma, 1945, t. I, pp. 138-139.

ma piegati all'esigenza del fine. Ed è strano che accanto a tecniche finanziarie veramente progredite e di avanguardia vi siano nella Genova medioevale pratiche almeno esteriormente ancora primitive ed in ritardo sulla evoluzione già da tempo raggiunta nel restante mondo economico.

E' stato spiegato, a torto od a ragione, questo atteggiamento dell'uomo d'affari genovese come segno di una particolare mentalità, come prodotto degli scrupoli di cui non riesce a liberarsi al cospetto dell'opinione pubblica, anche se poi, nella realtà e concretezza di ogni giorno, opera ed agisce come qualsiasi altro uomo del proprio tempo. Il principio che le norme dell'attività umana negli affari dovevano derivare dalle leggi morali era concetto fondamentale nella vita del Medioevo. Trattasi però di un ossequio solo formale da parte del mercante a contatto con la realtà economica richiedente sempre più crediti e capitali. E le eccezioni di usura nella pratica dell'assicurazione dovevano essere piuttosto frequenti se, *contra alegantes quod cambia et assicuramenta sint usuraria*, il legislatore laico in Genova è costretto ad intervenire con una delle prime leggi che si conoscano in materia di copertura del rischio⁴. Comunque sia la finalità dell'assicurazione si raggiungeva con alcune particolari stipule su cui ci soffermeremo brevemente. Nei secoli XII e XIII si garantiva dai rischi di mare la mercanzia in viaggio mediante il contratto di cambio marittimo con pegno. L'accordo per realizzarsi richiedeva più condizioni: il proprietario della mercanzia da trasferire oltre mare vendeva a termine una certa quantità di moneta avente corso nel porto di destinazione della merce; il compratore anticipava il prezzo di acquisto concedendo in effetti un prestito al mercante; il cambio tuttavia non avveniva se la mercanzia assegnata in pegno non arrivava a buon porto. Si otteneva, in tal modo, il trasferimento del rischio dal proprietario della merce ad un terzo, il quale però conservava nel contratto una posizione non facile in quanto, in caso di sinistro, perdeva il capitale investito nell'operazione e il beneficio ad essa connesso. Fra la fine del Duecento e l'inizio del Trecento la diffusione della lettera di cambio tolse al contratto di cambio marittimo gran parte della propria utilità e negli atti dei notai la copertura del rischio marittimo si raggiunge con

⁴ Legge del doge Gabriele Adorno del 22 ottobre 1369 in ARCHIVIO DI STATO DI GENOVA (A.S.G.), *Diversorum negotiorum Cancellariae*, n. 501, c. 133. Il decreto è pubblicato dal Bensa (*Il contratto cit.*, pp. 149-151).

un altro espediente: il mercante vendeva all'assicuratore la merce che egli voleva trasferire in altro porto, riservandosi tuttavia il diritto di riacquistarla per un prezzo prestabilito una volta giunta a destinazione senza danno. Nel frattempo le cose viaggiavano a rischio del compratore-assicuratore. Fra il prezzo di acquisto e di rivendita vi era di fatto sempre una differenza in più che costituiva il beneficio o premio dell'assicuratore. Anche se la posizione di quest'ultimo risultava ora migliorata, tuttavia egli non può ancora vantare il diritto ad un compenso che più tardi consisterà appunto nel pagamento anticipato del premio.

E' dopo la metà dello stesso secolo che il contratto di assicurazione conosce una ulteriore evoluzione in un quadro economico caratterizzato, dopo un periodo di crisi, dall'intensificarsi dei trasporti marittimi e dal moltiplicarsi delle società commerciali con filiali nei porti più importanti. Si abbandonano le forme precedenti e si ricorre alla formula del mutuo: l'assicuratore dichiarava di aver ricevuto *gratis et amore* dal proprietario della merce una data somma impegnandosi a restituirla entro un termine prestabilito; il negozio tuttavia si riteneva nullo qualora una certa nave o una certa quantità di merce fosse arrivata sana e salva in un porto prefissato. L'accordo era del tutto fittizio: l'impegno dell'assicuratore di restituire la somma rappresentava l'indennizzo da corrispondere all'assicurato in caso di sinistro: di qui la clausola limitativa del *salvo in porto*.

Verso l'ultimo ventennio del XIV secolo questo sistema cade in disuetudine. La clausola del rischio è trasferita in un altro tipo di contratto, quello della compravendita a termine. E' la forma che durerà più a lungo e che si conserverà fin quando, al declinare del secolo XV, all'assicurazione per mano di notaio non si sostituirà del tutto e definitivamente l'accordo per semplice scrittura privata (apodisia) o per intesa verbale.

Gran parte dei documenti di assicurazione esposti nella mostra genovese⁵ ricalcano proprio questo modulo: l'assicuratore dichiara all'assicurato di aver acquistato da lui *tot de suis rebus* e promette di pagarne il prezzo ad una certa scadenza. La clausola del rischio condiziona però l'intesa e dà al contratto il suo vero significato: l'impegno di corri-

⁵ Cfr. *Mostra storica del documento assicurativo XIV-XVI secolo*, Genova, 1969.

spondere il prezzo dovuto sarebbe rimasto *cassum et irritum, nullius valoris et momenti* se la mercanzia acquistata e caricata su una nave avesse raggiunto sana e salva un certa località. Come è facilmente intuibile, trattasi sempre di un artificio, di un negozio simulato: in realtà nulla è stato venduto, comprato o trasferito e le parti intervenienti alla stipula ed il notaio lo sanno bene e conoscono il significato nascosto e la portata del negozio.

L'assicurazione invece nella sua forma reale e più semplice, praticata normalmente nelle altre città italiane ed estere, possiamo trovarla in Genova solo quando l'accordo è stretto direttamente tra il mercante e l'assicuratore, con l'intervento eventuale del sensale. A questa pratica il mercante genovese doveva far ricorso già dalla fine del XIV secolo: agli inizi se ne hanno soltanto prove indirette essendo la documentazione « privata » piuttosto rara nell'Archivio di Stato di Genova in questo scorcio di secolo.

Successivamente invece, alcuni registri di conto forniscono ampie prove della coesistenza delle due forme di assicurazione, per notaio e per « apodisia », simulata cioè o scoperta.

Il formulario base del contratto di assicurazione si arricchisce di una folla di dettagli che puntualizzano la mercanzia assicurata, il tipo di nave, il porto di imbarco e di sbarco, l'itinerario, i principali scali intermedi, il termine per reclamare i danni, il tempo di copertura del rischio. Venivano scartati di solito i rischi connessi ai vizi della cosa o del suo contenente; così di solito in una assicurazione sul trasferimento di un carico di olio si trova la clausola limitativa *non teneatur de spandimento vel rumpimento iarrarum existente nave ad salvamentum*⁶; nel garantire un trasporto di vasi di Malaga gli assicuratori dichiarano *non teneatur de rumpimento vasorum*⁷; la clausola: *non teneatur de balneato* accompagnava quasi costantemente l'assicurazione della merce che poteva deteriorarsi con l'umidità ed il salino⁸. A queste limitazioni corrispondevano ovviamente riduzioni del premio dovuto.

Qualche volta tuttavia l'assicurato richiedeva la copertura totale del rischio: questo tipo di assicurazione veniva chiamato *ad florentinam*,

⁶ Cfr. contratto del 18 aprile 1393: *Mostra* cit., p. 50.

⁷ Cfr. A.S.G., notaio Andreolo Caito, 1393, c. 202.

⁸ Cfr. contratto del 9 ottobre 1398: *Mostra* cit., p. 45.

e *risicum ad florentinam* l'onere dell'assicuratore⁹. Il formulario del negozio, tuttavia, rimaneva quello solito che già conosciamo. La portata di questa assicurazione era davvero vastissima come si ricava dalle esplicite dichiarazioni che l'assicurato fa apporre nel contratto: quando Matteo Viacava assicura per 1223 fiorini l'allume caricato in Genova per Barcellona sulla nave del biscaglino Pietro Extimenes fa dichiarare nel rogito: *et demum sit obligatus assecurator ab omni casu et in omne eventu dictum Mateum indempnem conservare*¹⁰. In un altro contratto « alla fiorentina » leggiamo: *teneatur de goasto, marcido, furto, manchamento, a ribalderia patroni etiam si mutasset viagium et de reprehensaliis*¹¹. Dovremo attenderci in questi casi un premio commisurato alla dilatazione della garanzia ed al maggior onere degli assicuratori; nei due atti citati il tasso del premio è modestissimo, appena del 4 %, corrispondente di fatto a quello praticato sullo stesso percorso Genova-Barcellona con eguale tipo di nave¹². Ed a proposito del premio dobbiamo osservare che è molto difficile trovarne menzione nei contratti di assicurazione prima dell'inizio della seconda metà del XV secolo: successivamente la citazione è sempre più frequente e si accompagna di solito all'elenco delle spese per i sensali, per lo scriba e notaio, per la gabella e per altri gravami secondari.

L'intensificarsi della domanda di capitali di assicurazione fa sì che sempre maggiore sia il numero dei chiamati a partecipare al finanziamento del negozio; d'altra parte la tenuità dei premi si otteneva proprio col largo frazionamento del rischio. Vi sono polizze nelle quali abbiamo contato fino a trenta partecipi; nella produzione assicurativa del notaio i loro nominativi si ripetono con larga frequenza ma quasi sempre in combinazioni diverse. Non vi è di solito fra essi un vincolo associativo e

⁹ Si chiamava inoltre « alla fiorentina » l'assicurazione diretta (*per apodisiam*) fra assicuratore e mercante, senza intervento del notaio, come ampiamente praticavasi in Toscana.

¹⁰ Cfr. contratto del 5 novembre 1459: *Mostra cit.*, p. 45.

¹¹ Cfr. contratto del 14 novembre 1459: *Mostra cit.*, p. 57.

¹² Non sono comunque da trarre conclusioni valide basandosi su due soli documenti.

ciascuno partecipa liberamente per la quota che ritiene più conveniente. Non era sempre facile, comunque, riunire attorno ad un carico tanti capitalisti disposti ad accollarsi l'onere del rischio, tanto più che spesso la nave ed il carico sono lontani dal porto di Genova ed il proprietario dei beni è assente o agisce a mezzo di interposta persona che è di solito il notaio. Tratto di unione fra assicurati e assicuratori è allora il sensale ed il suo intervento è indicativo dell'avanzato stadio di sviluppo della pratica assicurativa. Egli fa appello ai finanziatori disponibili sulla piazza e li mette in contatto con lo speditore della merce. E' un personaggio, il sensale di assicurazione, di tutto rispetto: la sua testimonianza ha pubblica fede ed egli è al corrente, mediante una fitta rete di informatori, della posizione delle navi nei vari porti e delle merci in movimento; svolge di fatto una funzione davvero essenziale nel negozio con l'accostare la domanda e l'offerta anche in situazioni difficili e diverse e col portare poi le parti davanti al banco del notaio per la stesura del relativo accordo. Talora, anzi, il sensale si sostituisce al notaio e concreta l'accordo fra gli interessati con una scrittura privata o semplice *apodixia* o polizza di piazza¹³. E' questa una abitudine che sempre più nella seconda metà del Quattrocento tende ad estendersi nonostante un primo atteggiamento negativo del legislatore che obbedisce a preoccupazioni fiscali. Purtroppo non ci è pervenuta la documentazione che il sensale raccoglieva nel corso della propria attività e che doveva esibire, su richiesta del collettore della gabella del 1/2 per cento sulle assicurazioni. Una fortunata combinazione, tuttavia, ha permesso di rinvenire fra i quinterni di un cartolare notarile il quaderno di uno di questi mediatori della fine del '300. E' facile capire che trattasi di documenti estremamente rari e del massimo interesse: essi saranno utilizzati dall'INA in uno studio sulle assicurazioni di prossima conclusione.

Non sembra che vi sia, in linea di massima, una specializzazione nel negozio, aliena del resto alle abitudini del tempo. Citiamo, fra i molti disponibili, l'esempio del notaio Antonio da Ponte: nell'ottobre del 1398, con altri nove finanziatori, garantisce mille fiorini di allume che viaggiano da Savona all'Ecluse e concorre successivamente ad altre negoziazioni dello stesso genere. Giovanni Piccamiglio, che è tutt'altro che un assi-

¹³ Talvolta due o tre sensali costituiscono fra di loro una associazione: si parla in tal caso di « banca della segurtà ».

curatore, sottoscrive nello spazio di tre anni trentanove contratti per un totale di 6.607 lire di buona moneta¹⁴.

Possiamo quindi vedere colui che si accolla i rischi del terzo, dedicarsi contemporaneamente ad altre attività, essere armatore, capitano dell'impresa, mercante, patrono e reinvestire il capitale liberato dalla scadenza assicurativa in altre operazioni, per cui è molto più spesso assicurato che assicuratore. Dobbiamo ammettere tuttavia che non mancano casi nei quali gli interventi intensi e ripetuti in questo campo con partecipazione di notevole importo lasciano presumere una vera specializzazione professionale o almeno un'attività tanto preponderante da minimizzarne altre eventuali. Ma si tratta di situazioni niente affatto generalizzate e non numerose. La sottoscrizione di una garanzia assicurativa era molto spesso un modo come un altro di mettere a frutto una somma disponibile, il tentare un profitto quasi sempre reale e soprattutto consistente, come è stato dimostrato laddove si è tentato di misurare la remunerazione ed il beneficio del capitale così impiegato¹⁵.

Del tutto intonata al ruolo che Genova svolge in questi secoli è l'attiva presenza in essa di consistenti gruppi di operatori economici sia italiani che stranieri: chi sfoglia i cartolari notarili della fine del '300 rimane sorpreso del numero di fiorentini, di pisani, di lucchesi e senesi che, largamente provvisti di capitali, esercitano il traffico dell'assicurazione ora in proprio ora quali corrispondenti delle filiali da essi rappresentate. Citiamo a caso Luca Paccini, Simone de Guasconi, Maghinardo Bozzano, Luca Sere, Oberto Cavalcanti, Francesco Cioci, Lorenzo Fiore, Lando Vannelli, tralasciando tanti altri egualmente impegnati nella stessa pratica.

Talvolta però la riunione di più assicuratori per la copertura del rischio su di un carico viaggiante non era opera del sensale: fra i vari interessati si era preventivamente stabilita una intesa per l'esercizio del

¹⁴ J. HEERS, *Le livre de comptes de Giovanni Piccamiglio homme d'affaires génois*, Parigi, 1959, p. 31.

¹⁵ Renée Doehaerd afferma in proposito (*Chiffres d'assurances* cit., p. 750) che « si aucune des cargaisons assurées par Tobias Ususmaris n'a fait naufrage en 1428 il a retiré d'investissements successifs allant de 100 à 200 florins, répartis en 20 assurances, un intérêt de 217.000 frs. »! La studiosa belga si basa per dette conclusioni sui rogiti del notaio Branca Bagnara, filza 20, conservati nell'Archivio di Stato genovese.

negozio assicurativo in un determinato periodo di tempo. Nella compagnia o società così costituita i singoli membri si impegnavano a coprire per quote determinate i rischi connessi alle operazioni dividendone perdite e profitti in proporzione alle somme investite. Tale genere di associazione, nel corso del secolo XV, non sembra molto diffuso in Genova a giudicare almeno dal numero scarsissimo dei contratti rimasti, mentre si fa più frequente nel successivo. Sono stati riuniti tre di questi atti, uno per il secolo XV e due per quello seguente¹⁶.

Il primo porta la data dell'11 luglio 1431; con esso Brancaloneo Maruffo, Giulio Dondo e Baliano Pinello costituiscono una « compagnia » della durata di un anno per esercitare l'assicurazione *super navibus, cochis, galeis, navigiis et seu barchis et corpore et naulis*. Non vi è quindi praticamente limitazione alcuna sul tipo di imbarcazione da garantire, comprendendosi nella dizione riportata i tonnelli più diversi, dal minimo (barche) al massimo (coche). I contraenti convengono inoltre di coprire i rischi non solo di mare ma anche di terra, quelli sulla vita e si impegnano per di più nelle assicurazioni *de partito*, in quelle negoziazioni, cioè, nelle quali, non essendovi per l'assicurato un rischio reale, doveva parlarsi più che altro di scommesse.

Più ricca di dettagli è una stipula del secolo successivo e precisamente del 25 aprile 1569. Alcuni capitalisti genovesi, tutti noti nel campo degli affari, danno mandato ad Antonio Lomellino di « prendere la securtà » per un anno e per loro conto in Palermo. Vengono tuttavia esclusi « li vascelli piccoli come sono fregate, barche, brigantini et simili » a meno che non abbiano una portata superiore alle 1500 salme (300 tonnellate). Non può assicurarsi inoltre alcuna nave « napolitana » e genovese che sia « di mancho portata di salme tremilia circa » (600 tonnellate). A differenza quindi del precedente contratto sopra commentato, in questo gli associati non vogliono correre rischi se non connessi a natanti che tengono bene il mare e di portata senza dubbio notevole, almeno per quei tempi. Il fatto poi che il tonnello sia espresso in « salme » e non in cantari come di solito, ci autorizza a pensare che la protezione andava al trasporto del grano. Palermo infatti era il centro delle negoziazioni di questo genere e qui venivano rilasciati gli « asientos » o licenze di espor-

¹⁶ Cfr. anche i due contratti di società indicati dal Bensa nell'opera citata a pag. 80.

tazione del cereale imbarcato nei vari « carricatori » dell'isola. Ed a conferma di ciò non vi è nel contratto indicazione alcuna dei beni su cui doveva operare l'assicurazione. Sono del tutto escluse le « sigurità » per tempo, mentre è consentita soltanto l'assicurazione per singoli viaggi. Il beneficio, « se ve ne sarà, il che piaccia a Dio » e il danno « che Dio nol voglia » deve essere ripartito « pro rata » alla fine dell'anno fra i vari soci ai quali ogni quattro mesi il Lomellino deve far relazione minuta dell'attività svolta. Interessante è la determinazione del limite massimo di copertura che ogni partecipe è disposto a dare per singolo viaggio e per « vascello »: i quattro garantiscono ciascuno un valore non superiore alle 100 oncie d'oro, moneta di Sicilia, mentre per il quinto (Centurione) la quota è di 150 oncie. Il limite di impegno della società, quindi, per singolo viaggio ed imbarcazione, non superava le 550 oncie. I soci interessati all'affare sono cinque: Nicolò Palavicino, Cristoforo Centurione, G. B. de Nigro, Bartolomeo Lomellino e G. B. Spinola, tutti residenti in Genova; Antonio Lomellino invece agiva in conto sociale in Palermo con la provvigione del $\frac{1}{2}$ per cento su ogni negozio.

L'ultimo contratto di società è in data 5 novembre 1573. La compagnia operante in Genova è costituita fra Ottaviano Vivaldi, Geronimo Cibo, Angelo Riccobono e Agostino de Nigro. Poteva essere assicurata « qualsivoglia persona, ufficio o magistrato sopra qualsivoglia vascello navigabile, per qualsivoglia parte del mondo così per tempo come per uno o più viaggi, così sopra corpi, noli, corredi ed aparati di detti vascelli come sopra robbe, merci, beni, vettovaglie, gioie, denari, sete, ori, argenti come anco sopra la vita di qualsivoglia persona che navigasse ».

E' evidente l'ampiezza delle operazioni sulle quali la società si propone di intervenire per la copertura del rischio: un limite apprezzabile invece riguarda l'assicurazione sulla vita, per la quale si considera soltanto il rischio connesso ai viaggi marittimi. La sicurtà non poteva eccedere la somma di 100 scudi d'oro e i soci partecipavano in parti uguali a vantaggi e perdite.

L'incremento dei traffici, il sentito bisogno di « viver sicuri quando i po » (secondo l'efficace espressione di un documento veneziano del Quattrocento) col restare al riparo dai molti rischi insiti nella lunga navigazione rende sempre più estesa la lista dei beni su cui opera l'assicura-

zione; ne passeremo in rassegna alcuni citati nei rogiti esposti, soffermandoci talvolta per qualche breve considerazione.

Sei contratti hanno per oggetto specie metalliche e preziosi; il commercio e l'esportazione delle monete sono da tempo inseriti in un movimento di vasto respiro ampiamente internazionalizzato, nel quale gli uomini d'affari genovesi appaiono i più interessati. Dalla città ligure, nei secoli cui si riferisce la nostra documentazione, si esportano preziosi anche sotto forme di panni intessuti d'oro e d'argento, di oreficerie, di oro filato e gioielli e non sempre questa attività, discreta e silenziosa, è registrata in modo chiaro nelle carte di archivio. Nel contratto di assicurazione, invece, sembra che gli assicuratori esigessero una dichiarazione esplicita sulla natura del bene. Possiamo così vedere ziliati d'argento e ducati d'oro trasportati da Gaeta a Beyruth per conto di Federico Boccanegra sulle galee di scorta alle navi del « passaggio di Siria »¹⁷, altro numerario andare da Maiorca a Napoli per conto di Andrea Martino¹⁸, Antonio Maruffo stipulare il 27 marzo del 1411 due distinte assicurazioni per 450 fiorini su del vasellame d'argento in viaggio per Famagosta, assicuratori liguri e fiorentini garantire il 20 agosto 1398 a Battista Cattaneo un carico d'argento per 300 fiorini sulla rotta Portopisano-Siviglia¹⁹. In un estratto conto, infine, della fideicommissaria del *quondam* Nicola da Chiavari²⁰, fra le varie voci di uscita, vi sono, nel 1427, 150 lire spese per assicurare 5000 lire in bisanti inviati dalla Tana a Caffa. Il tasso del premio, di appena il 3 %, lascia prevedere una navigazione tranquilla e senza inconvenienti.

Alcune stipule della fine del secolo XIV concernono la protezione del traffico delle giarre e dei fusti d'olio che attraversano tutto il Mediterraneo sempre nella stessa direzione; si tratta d'olio di Spagna, dell'Africa del Nord, di Puglia che prende la via dell'Oriente²¹. I Genovesi lo cari-

¹⁷ Cfr. contratto del 1° settembre 1398: *Mostra* cit., p. 49.

¹⁸ Cfr. contratto del 9 marzo 1411: *Mostra* cit., p. 49.

¹⁹ Altri beni e gioielli sono assicurati per conto di Martino de Podio sulla « coca » di Celesterio Nigro che naviga da Famagosta a Genova (contratto del 22 agosto 1393: *Mostra* cit., p. 47).

²⁰ Insetto fra gli atti della filza 6 del notaio Giovanni Labaino.

²¹ Cfr. i contratti in data 18 aprile 1393, 10 e 30 settembre 1398, 16 settembre 1400: *Mostra* cit., pp. 50 e 51.

cano a Cadice, a Maiorca, a Siviglia, a Gaeta, a Tunisi, ed i porti di destinazione sono sempre o quasi Alessandria e Chio. E' un grosso negozio quello dell'olio che consente di riportare dal Levante, almeno in parte, le merci tradizionali che esso fornisce. Questo traffico, tuttavia, passa lontano da Genova anche se i vettori, i capitali, e gli interessi in esso investiti sono prevalentemente liguri²².

Sappiamo che sul finire del '300 aumenta la varietà dei beni in circolazione sugli itinerari a lungo percorso, itinerari riservati prima in gran parte ai soli prodotti pregiati. Anche a seguito della adozione dei noli differenziati merci povere sono immesse in un circuito internazionale mentre di riflesso si dilata il consumo di alimenti limitato dapprima ad un ambito regionale e ristretto. L'assicurazione accompagna ora i carichi di frutta che dal regno musulmano di Granata raggiungono i porti sia dell'Oriente che dell'Occidente. Una di queste navi viaggia da Muleca a Genova, altra va da Cadice all'Ecluse ed a Middelburg. La merce (fichi, mandorle, uva, ecc.) è di proprietà della « compagnia de la fruta », società a capitale genovese, installata a Malaga, all'incrocio della linea Oriente-Atlantico, che ha filiali ad Almeria ed in altri centri del reame nasride. La società, di cui sappiamo ben poco, sembra detenere il monopolio delle esportazioni di prodotti ortofrutticoli dello Stato musulmano di Spagna con un amplissimo giro di interessi²³.

Un altro alimento, il vino, così in primo piano nei consumi domestici medioevali, viaggia dai mercati di produzione a quelli di consumo, coperto anch'esso dall'assicurazione, al centro di un largo traffico che impegna navi e capitali. Nel nostro caso non si tratta di vini pregiati, quali la malvasia egea o il vino di Tiro, ma del vino campano e corso. Con un atto del 25 febbraio 1410 una grossa partita di questo prodotto per un valore di 500 fiorini, è trasferita da Napoli ai porti dell'Inghilterra (Southampton e Sandwich). Sappiamo del resto che la città partenopea con il suo ampio retroterra era un grosso centro vinicolo e che la « botte » napoletana era stata adottata come misura tipo. Un secondo atto si riferisce invece al vino di Corsica (di Calvi, San Fiorenzo, San Colombano, ecc.)

²² L'olio delle riviere genovesi è escluso da questo commercio perchè viene assorbito quasi tutto dal consumo locale.

²³ Cfr. contratti del 27 novembre 1398 e del 9 gennaio 1410: *Mostra cit.*, p. 55.

immesso sul mercato genovese dove trova un buon piazzamento: nella limitatissima bilancia delle esportazioni corse forse costituiva esso l'articolo principale.

Quattrocento fiorini di pastello lombardo vengono assicurati sulla tratta Genova-Maiorca con un rogito del 13 agosto 1398; questo materiale tintorio, fra i più importanti del basso medioevo, serviva per tingere di azzurro le cotonate, costituiva il solo grosso articolo di esportazione dal porto di Genova ed era indispensabile all'industria dei panni di Inghilterra e delle Fiandre.

Notevole la partecipazione finanziaria degli assicuratori nella protezione del traffico dell'allume di Focea: in tre viaggi, due verso l'Ecluse con partenza da Genova e Savona ed il terzo da Cadice ai porti inglesi essi arrischiano 2250 lire²⁴. In uno dei contratti è prevista anche l'eventualità del trasbordo del minerale su altro legno (a Cadice o Lisbona), l'assicurazione tuttavia non copre il rischio dell'operazione.

Cinque documenti concernono l'assicurazione di quei panni lana fiamminghi che conoscono una così larga fortuna nel commercio medioevale. In questo campo Valerano Lomellino ci si svela come un grosso esportatore: nello stesso giorno (21 agosto del 1393) conclude tre distinte assicurazioni per 1062 lire su drappi di sua proprietà, imbarcati sulle galee di Gotifredo Doria ed Andreolo Spinola naviganti di conserva alla volta di Chio e sulla coca di Pietro de Camilla da Siviglia alla stessa isola. Quest'ultima assicurazione opera per sei mesi mentre negli altri due casi l'efficacia è limitata a quattro. Si assumono l'onere dell'operazione i fiorentini Maghinardo de Boccianis, Simone Guascono, Gerio di Lappi Gerio, Lorenzo Paccini²⁵.

Nelle restanti due stipule, interessanti sempre lo stesso prodotto viaggiante sul percorso Ecluse-Genova e Portovenere-Chio, è importante

²⁴ Cfr. i contratti del 9 marzo 1350, del 9 ottobre 1398 e del 6 novembre 1459 (*Mostra cit.*, pp. 44 e 45). Il solo Enrico Giustiniano, ad esempio, fa garantire con mille fiorini da Lanzarotto Cicala e compagni l'allume spedito in Fiandra in un solo viaggio. L'allume era indispensabile a sgrassare le fibre, a fissare il colore dei panni, nonchè alla lavorazione del cuoio e delle pelli.

²⁵ Cfr. i tre contratti dell'agosto 1393: *Mostra cit.*, pp. 52 e 53; cfr. inoltre per il contratto in data 11 settembre 1400, A.S.G., notaio Teramo de Maggiolo, 1396-98, c. 134 r.; e per il contratto in data 18 novembre 1410, A.S.G., notaio Giuliano Canella, 1408-10, c. 172 v.

la clausola per la quale se durante la navigazione i panni fossero stati venduti, l'assicurazione operava sulle altre merci caricate: abbiamo così di fatto la spersonalizzazione del carico che consente di far passare il rischio da una merce all'altra e dai beni al corpo stesso della nave.

In percorso inverso a quello sopra segnalato l'assicurazione accompagna il trasferimento di prodotti che evocano i mercati d'Oriente e d'Africa. Si tratta di spezie (pepe, zenzero, cannella, cardamone, borraia, ecc.) e di avorio (zanne di elefante) che da Genova vengono redistribuiti verso le regioni dell'Ovest europeo e verso la Provenza. Anche qui l'ampiezza delle prestazioni dei garanti è piuttosto sensibile raggiungendo le tre mila lire in moneta di Genova.

La larga disponibilità di capitali e l'attitudine al negozio abile e temerario spinge gli assicuratori genovesi a non limitare la copertura del rischio ai soli trasporti marittimi e terrestri; si impegnano essi anche in altre forme di risarcimento dove la frequenza dell'evento temuto è più difficile da valutare ed il calcolo delle probabilità quindi più oneroso e incerto. Sono d'altronde sollecitati in ciò dallo stesso uomo di affari che, estendendo la propria attività nei campi più diversi e disparati, laddove si profili la possibilità di un investimento redditizio, sente nel contempo l'esigenza di garantirsi da quei possibili eventi che possano mettere in forse il profitto disegnato.

Pur negli angusti limiti della documentazione prodotta per la mostra genovese, ci sembra significativa, ad esempio, l'incidenza dell'assicurazione sull'esercizio dell'appalto dei pubblici introiti. E' ben noto che sia la Repubblica genovese che le Compere non riscuotevano direttamente le entrate di propria pertinenza, che era diffuso cioè il sistema dell'appalto e della percezione indiretta: ogni gabella veniva venduta all'incanto a specialisti della percezione a condizioni e modalità determinate. La vendita di queste rendite, in origine limitata ad un anno, venne successivamente fatta per un triennio o per un tempo ancora più lungo.

Notevole per certi tipi di introiti la difficoltà di valutare per un arco di tempo così esteso i rischi e le incertezze connesse all'operazione; risultato di queste esitazioni era che l'asta andava spesso deserta e che lo scriba dei cartolari del *consulatus* apponeva il *non venditum* sulla carta intestata alla gabella: nessuno dei partecipanti alle gare aveva osato

investire il proprio denaro in una operazione molto spesso lucrativa, ma talvolta anche incerta per il verificarsi di turbe e di eventi gravemente determinanti. Ed i ricorsi di appaltatori e collettori al Banco di S. Giorgio per lamentare la contrazione di un determinato cespite preso in appalto, per chiedere la riduzione del prezzo d'acquisto, sono numerosissimi nelle serie di archivio e indicativi di un profondo disagio.

Gli esattori trovarono una prima difesa nel frazionare ad una quota parte l'impegno finanziario: per alcune gabelle di particolare importanza la partecipazione all'appalto è opera di grosse società che contano decine di cointeressati all'affare e dove la stessa quota unitaria (o carato) è ulteriormente frazionata e cedibile. Contro l'alea residua legata a guerre, depressioni economiche, rivolgimenti politici e circostanze varie l'acquirente si garantiva ricorrendo all'assicurazione che serviva così a superare perplessità ed a vincere le ultime titubanze.

Il 24 novembre 1459, ad esempio, Geronimo Brondi e compagni contraggono un'assicurazione di 430 fiorini per cautelarsi dai danni di una possibile epidemia in città con conseguente sospensione dell'attività delle curie. Nel nostro caso gli assicurati avevano acquistato il diritto alla riscossione dell'*introitus pignoris bandi*²⁶, della tassa cioè sulle cause civili. Qualche decesso sospetto verificatosi in Genova aveva fatto forse temere l'approssimarsi di una peste, cosa del resto non insolita in quei tempi, e sappiamo che ogni attività pubblica in tal caso veniva sospesa e limitata, compresa anche l'amministrazione della giustizia, con quale contrazione nel gettito dei diritti connessi è facilmente intuibile. Nel contratto in esame il tasso del premio, fissato al 4 %, non è affatto elevato, segno evidente che il rischio non era considerato attuale da parte degli assuntori: la lettura delle carte d'archivio e delle cronache dell'epoca non segnala infatti nel 1460 il verificarsi di epidemia alcuna²⁷.

²⁶ Per esso l'attore di una causa pendente avanti all'Ufficio di Mercanzia era tenuto a pagare al momento della denuncia del credito o della insinuazione della domanda, sotto pena del diniego di udienza, tre denari di genovini per ogni lira sul totale della somma chiesta in giudizio: *Mostra cit.*, p. 62.

²⁷ Eguale situazione contempla il contratto del 13 dicembre 1459 (*Mostra cit.*, p. 62): anche in questo caso è l'acquirente di una gabella che garantisce l'introito comperato dalla stasi conseguente alla peste. Diverso invece era il caso previsto dal legislatore quando vietava le assicurazioni contro la peste, assicurazioni

L'opportunità, o meglio la necessità per i pubblici appaltatori di coprire con una assicurazione i redditi acquisiti, risultava evidente inoltre in particolari circostanze: a ciò si riportano tre documenti inseriti fra i contratti esposti e la cui comprensione non risulterebbe chiara senza una necessaria premessa.

L'anno fiscale genovese iniziava col due febbraio e di solito a questa data si aveva la scadenza delle vecchie assegnazioni ed il subentrare dei nuovi assegnatari delle gabelle. Era interesse perciò dei collettori uscenti, di segnare entro questo termine il maggior numero di partite all'attivo. Delicata poi si faceva la situazione alla scadenza indicata per gli appaltatori dei *carati maris* o diritto di dogana, la principale imposta genovese, che nel corso del '400 gravava col 20 % il valore delle merci introdotte via mare²⁸.

I capitalisti appaltatori di questa entrata si adoperavano affinché prima del due di febbraio approdasse a Genova il maggior numero possibile di navi rappresentando il mancato o ritardato arrivo una notevole decurtazione degli introiti per i nuovi *emptores* dello stesso gettito. Di qui l'abitudine ormai diffusa, all'avvicinarsi della scadenza dell'esercizio, di ricorrere all'assicurazione. Pertanto il 5 dicembre del 1459 Benedetto di Val di Taro assicura per 200 fiorini il mancato arrivo dalla Sicilia, entro la scadenza dell'appalto, della nave del biscaglino Ochoa de Noya: quale appaltatore della gabella sul grano, egli aveva interesse a che la nave, che stava caricando frumento in Sicilia, pervenisse in tempo utile a Genova. Il tasso del premio è del 25 % ma, espresso com'è in lire di paghe, corrisponde in questi anni ad un tasso reale del 20 %²⁹.

Ai due contratti successivi sono interessati Paolo de Franchis e Girolamo Grillo nella qualità di appaltatori dei *carati maris*. Oggetto dell'assicurazione è l'arrivo da Siviglia della nave di Lucano de Marinis. Il primo di essi si garantisce per 200 fiorini, l'altro per 555, ma

che si configuravano piuttosto come scommesse per l'assenza di interesse nell'assicurato.

²⁸ Il gettito era considerevolissimo, ma legato al movimento delle navi e allo sviluppo del commercio. Nel 1445 esso aveva raggiunto la somma di 100 mila lire di moneta corrente.

²⁹ Cfr. *Mostra* cit., p. 61.

ad un tasso differente, essendo il negozio concluso in tempi diversi anche se di poco³⁰. Il patto si accentra sulle indennità in caso di ritardo nell'arrivo: in tutte queste stipule non si prende affatto in considerazione il naufragio o la cattura della nave.

Frequente nei minutari notarili è anche il contratto di assicurazione sulla vita, pur se inteso in senso diverso dall'odierno: esso presenta oggi soprattutto un carattere direttamente previdenziale, mentre nel negozio medioevale si assicura di solito la vita di un terzo la cui scomparsa farebbe venir meno concessioni o privilegi.

Si configura invece come un vero e proprio contratto di indennizzo l'assicurazione contro i rischi di morte dipendenti da parto. E le filze notarili del XV secolo contengono centinaia di questi contratti, quasi tutti relativi a schiave prossime alla maternità.

Sappiamo che le più giovani e belle di costoro, oltre che alla servitù domestica erano destinate al concubinato ed agli amori ancellari accettati come fatto normale dal costume e dal legislatore del tempo. La gravidanza pertanto della schiava era cosa frequentissima e comune. L'evento, tuttavia, poteva far correre al *dominus* serio pericolo, considerata la mortalità notevole in quei tempi conseguente alla gestazione, al parto ed al puerperio. Di qui la premura e l'interesse del proprietario della donna di garantirsi dall'eventuale danno col ricorso all'assicurazione³¹. Indicativi della frequenza di questo evento e del conseguente ricorso alla copertura dell'assicurazione sono i risultati dello spoglio di alcune soltanto delle filze notarili: fra i rogiti del notaio Branca Bagnara abbiamo contato quarantotto di queste assicurazioni per il triennio 1428-1430 (filza 19) e quarantuno nel biennio 1440-1441 (filza 6). Fra

³⁰ Un contratto è del 1° dicembre 1459, l'altro del 27 dello stesso mese. Il tasso reale del premio nel primo caso è del 25 %, nel secondo del 24 %. L'elevato premio è legato al rischio notevole accresciuto anche dalle possibili intese segrete dei patroni delle navi con i nuovi appaltatori: *Mostra cit.*, pp. 60 e 61.

³¹ Solo di rado invece trattasi, al contrario di quanto reputava il Bensa, di un onere imposto al colpevole dell'ingravidazione dal padrone della donna; nel perseguire il « reo » il proprietario era già abbondantemente garantito dalle norme del tempo che si preoccupavano di tutelare non la personalità della schiava offesa nell'intimo, ma la proprietà del *dominus*. Cfr. E. Bensa, *L'assicurazione nel medio evo*, cit., p. 130.

le minute del notaio Duracino per il periodo 1453-1465 sono compresi altri 132 atti della stessa natura. Se dal notaio passiamo alla persona dell'assicuratore troviamo conferma ulteriore di quanto sopra: Pelegro Sucha, fra il 1440 e il 1441 si presenta per ben quarantun volte come assicuratore di un egual numero di schiave gestanti, con un impegno, a lire 150-160 *pro capite*, che oltrepassa la rispettabile somma di 6.000 lire di moneta corrente³². Le cifre assicurative corrispondono di solito al valore medio delle schiave e si adeguano poi all'ascesa dei prezzi conseguente alla congiuntura che caratterizza il mercato della mano d'opera servile.

Un interesse di natura diversa è protetto nell'accordo che porta la data del 26 settembre 1455³³: un certo Geronimo Viacava fa assicurare per tre anni e per 80 lire la vita di Antonio Cattaneo: la nostra attenzione è attratta dal termine assegnato alla copertura del rischio: questa durerà *usque ad il tempus quo fient excusationes locorum Comperarum Sancti Georgii anni 1459*. E' facile allora puntualizzare la situazione: l'assicurato attende la soluzione di un credito in lire di paghe che non può avvenire che tre anni dopo, quando il Banco di San Giorgio effettuerà le « scuse », pagherà cioè i proventi dei « luoghi »; il creditore nell'attesa garantisce il credito vantato assicurando la vita del debitore fino al momento nel quale le proprie spettanze potranno realizzarsi. Un controllo sui grossi cartolari delle « paghe » degli anni indicati, potrebbe dare la conferma di tale rapporto.

Assicurazioni legate alla sopravvivenza di una determinata persona sono anche quelle contratte sotto le date del 10 aprile 1427³⁴ e del 5 gennaio 1572³⁵. Nella prima Luca Gentile fa assicurare per 600 fiorini la vita della propria moglie Framenga in attesa di prole; nell'altra Giulio Cibo contrae una garanzia assicurativa di 1700 scudi di oro sulla vita del papa Pio V. Questa ultima stipula è particolarmente interessante: la copertura dell'evento dura dal 31 marzo al 1° luglio dello stesso anno 1572. Il papa muore il 1° maggio di quell'anno e quindi il Cibo doveva

³² A.S.G., notaio Branca Bagnara, *filza* 6.

³³ Cfr. *Mostra* cit., p. 58.

³⁴ Cfr. *Mostra* cit., p. 58.

³⁵ Cfr. *Mostra* cit., p. 60.

essere bene informato delle condizioni di salute del pontefice. Quali interessi spinsero l'assicurato a compiere il negozio? Il decesso del pontefice segnava forse la decadenza del Cibo da qualche particolare concessione? Quale il premio pagato? L'interrogativo rimane aperto e meriterebbe una risposta, possibile forse con una ricerca approfondita fra le carte di archivio.

Estranei quasi certamente al negozio dell'assicurazione rettamente inteso, configurandosi piuttosto come scommesse (pur se il formulario è quello solito) sono i tre atti nei quali un Giovanni Agostino de Bargagli si garantisce contro il cambio di dominio nelle città di Verona e di Bergamo³⁶. Non disponiamo di elementi chiarificatori sui moventi che spinsero l'interessato: il fatto che nel giro di un paio di mesi egli stipulò più convenzioni dello stesso tipo ci induce a vedere in esse un intento speculativo contro cui il legislatore aveva cercato di porre rimedio, quando vietava che l'assicurazione *feri possit super vita principum et locorum mutationes*. E l'assenza del rischio, il quale tipizza invece il contratto assicurativo, è dichiarata dallo stesso Agostino quando attesta *nullum habere rixicum in dicta civitate sed fieri facere hanc securitatem pro eius avisu et electione sua*.

E' stato ripetutamente e da più parti affermato che nella Genova medioevale l'assicurazione è legata ai trasporti marittimi e che fra le molte centinaia di minute notarili è ben difficile rinvenire contratti di assicurazione terrestre. Anche se indubbiamente il grosso delle polizze di assicurazione fino a noi pervenute si riferisce a trasferimenti via mare, uno spoglio accurato e capillare non manca di fornire esempi di viaggi terrestri coperti con la pratica dell'assicurazione.

Precisiamo fin d'ora che le assicurazioni terrestri da noi rinvenute hanno per oggetto soltanto beni di alto prezzo, come balle di seta, di spezie, di fili d'oro, di drappi fini e preziosi, tutta merce dal volume ridotto e che tollera sia il prezzo notevole del nolo, sia l'aggravio rappresentato dal premio dell'assicurazione con le spese connesse. Questa assicurazione tuttavia interessa una parte estremamente ridotta del mo-

³⁶ Cfr. *Mostra cit.*, p. 63.

vimento commerciale per via terra, al contrario di quanto avveniva invece per i trasporti marittimi.

Sappiamo che nei secoli XIV e XV cui si riferiscono quasi tutti i documenti esposti, i trasporti terrestri sono notevolmente sviluppati e perfettamente organizzati e che l'abitudine dei lunghi viaggi dall'Italia verso le grandi fiere internazionali, al di là delle Alpi, continua. Gli itinerari a grandi distanze sono sempre animati da un regolare e continuo via vai di muli e carriaggi: basterebbe ricordare in proposito che i soli scambi fra Genova e la Lombardia, limitatamente alla « condotta » del sale e del pastello, impegnavano non meno di 60 mila muli all'anno, come abbiamo potuto ricavare dai cartolari del pedaggio e della gabella del guado. Ed il volume di questo traffico era così notevole da offrire a un noto studioso belga³⁷ lo spunto per una tesi suggestiva ma ardita: quella del ruolo secondario della via marittima fra i Paesi Bassi e l'Italia conseguente alla utilizzazione fino al XVII secolo degli itinerari terrestri. L'assicurazione tuttavia non opera che su una parte estremamente ridotta di questi viaggi. Questo disinteresse degli operatori economici genovesi è davvero singolare mentre in pari tempo Toscani e Veneziani praticavano ampiamente anche questo tipo di assicurazione. E' noto che gli incerti dell'itinerario terrestre erano notevoli e rinnovantisi all'attraversamento di territori di dominio diverso, che il calcolo del rischio era laborioso e complesso, che la difesa di convogli dalle offese degli uomini e del tempo piuttosto problematica. Forse l'estremo frazionamento dei carichi (si pensi al numero notevolissimo delle unità di trasporto viaggianti) opposto al concentramento che si verificava sulle grosse coche genovesi, stemperava i rischi e gli eventuali danni conseguenti a sinistri. Ecco comunque, con qualche dettaglio, il contenuto di due contratti aventi ad oggetto il negozio in questione.

Trattasi nel primo caso di un rogito del 23 agosto del 1395 di mano del notaio Bartolomeo Gatto³⁸: Andriolo de Mari, figura ben nota negli ambienti economici della sua città, deve spedire *super mulis et bestiis* a Francesco Cattaneo residente in Parigi 12 barili di zenzero

³⁷ J. VAN HOUTTE, *Bruges et Anvers marchés « nationaux » et marchés « internationaux » du XIV au XVI^e siècle*, in *Revue du Nord*, 1952.

³⁸ Cfr. *Mostra cit.*, p. 65.

dal peso dichiarato di 108 rubbi (kg. 1200 circa). Per garantirsi dai pericoli del lungo trasferimento egli contrae una assicurazione per 800 lire di genovini. L'accordo, che ripete le formule già note della compravendita fittizia, prevede l'assunzione del rischio da parte dell'assicuratore Guglielmo Buccino limitatamente a tre mesi e la decadenza del diritto dell'assicurato al risarcimento entro un anno dall'avvenuto sinistro. La garanzia operava appena caricati sui muli i barili e cessava una volta consegnati questi ultimi in Parigi sani e salvi al Cattaneo.

Nella polizza stipulata il 9 ottobre del 1419³⁹ Demetrio Cattaneo e Marcellino Grillo assumono, limitatamente a 100 fiorini, il rischio di una partita di oro filato e di zendado da trasportare a Bruges ed appartenente a Bartolomeo de Franchis. L'itinerario previsto è metà terrestre e metà fluviale (*per terram et per aquas*). Vettore è Guirardo Malgoarnito *correrius* e la validità della copertura è limitata a 4 mesi. Pensiamo di poter ricostruire le tappe principali del lungo ed avventuroso viaggio, attingendo all'itinerario descritto dal Borel nel suo libro sulle fiere di Ginevra⁴⁰: partendo da Voltri i muli scavalcavano il Turchino attraversando Rossiglione, Ovada, Acqui, Asti, Torino ed Avigliana; seguivano poi la Dora Riparia per ridiscendere la Maurienne al di là del Frejus. Ginevra veniva raggiunta sia per la strada del San Bernardo, di Albertville e della Tarentaise, sia attraverso Chambéry e Aix. Al di là di Ginevra le strade erano diverse: nel periodo a cui si riporta l'atto sopra citato la rotta più frequentata passava per Besançon, Mirecourt, Metz, Bruxelles per toccare infine Bruges.

L'assicurazione accompagna la mercanzia nel suo spostamento dai mercati di origine o di imbarco a quelli di destinazione, disegna e ricomponne, viaggio per viaggio e per un dato periodo, la carta dei traffici vicini e lontani, gli itinerari vecchi e nuovi. I pochi documenti registati nel catalogo della Mostra genovese (secc. XIV-XVI) si riferiscono a 45 viaggi rappresentativi di quasi tutti i principali percorsi marittimi dell'epoca: gli estremi sono Caffa, Costantinopoli, Chio, da una parte, l'Ecluse, Southampton, Sandwich, Edimburgo dall'altra. Lungo questo asse Oriente-Occi-

³⁹ Cfr. A.S.G., notaio Giuliano Canella, VI, c. 104 v.

⁴⁰ F. BOREL, *Les Foires de Genève au XV^e siècle*, Ginevra, 1892.

dente un gran numero di scali, di percorsi minori, di tappe. La linea « diretta » da Chio al Mar del Nord sembra ormai sempre più rara almeno nella seconda metà del '400; un insieme di percorsi invece non interessano il porto genovese: Maiorca-Napoli, Napoli-Middelburg, Cadice-l'Ecluse, Cadice-Alessandria, Tunisi-Porto Pisano, Siviglia-Pera. La copertura assicurativa di questi carichi avviene tuttavia nella città ligure in assenza talvolta degli stessi proprietari nonostante le navi non rinnovino a Genova i loro carichi. Accanto a queste, altre assicurazioni su merci che da Genova vanno verso i porti del Tirreno, verso l'area iberica, il mondo musulmano, i paesi del Mar del Nord. E la garanzia non si limita alle navi genovesi ed alle relative mercanzie, è data anche alle unità delle marine biscaglinese, catalane, sicule, ragusane, a quelle unità che si offrono come ausiliarie nello spazio marittimo mediterraneo. Chi consulta il cartolare della gabella del $\frac{1}{2}$ per cento sulle assicurazioni dell'anno 1485, uno dei pochi registri superstiti della serie, troverà una ricca messe di notizie; se vi abbinerà i contratti notarili avrà informazioni sui beni circolanti, sui mercati di produzione e di sbocco, sul volume dei traffici, sul tempo e sul ritmo della navigazione, sugli scali principali e intermedi, sulla concentrazione dei traffici, sul grande e piccolo cabottaggio, sugli operatori economici, sulla sicurezza delle varie rotte. L'adozione dell'assicurazione a mezzo sensale prima e per « apodisia » poi, tende a snellire il negozio ed a liberarlo dai precedenti impacci formali: ne consegue un dilatarsi del negozio, uno sviluppo sempre maggiore della pratica assicurativa. Attraverso le minute di un « solo » notaio una studiosa belga ha potuto affermare che nel 1427 il montante globale delle assicurazioni assunte alla rispettabile cifra di 213 mila fiorini d'oro⁴¹. Al computo sfuggono ovviamente le contrattazioni effettuate a cura di altri notai, quelle soprattutto concretate per semplice accordo fra le parti.

Una sì gran mole di contrattazioni ed il verificarsi del danno temuto dava luogo tuttavia a qualche inconveniente. Anche se la procedura prevista per la riscossione dell'indennità era di solito rapida non mancavano mai contese fra assicurati ed assicuratori che davano luogo a lunghe inchieste ed a processi avanti all'Ufficio del Mare o ad arbitri scelti dalle parti. Nelle filze dei notai giudiziari gli atti che vi si riferi-

⁴¹ R. DOEHAERD, *Chiffres d'assurances* cit., p. 751.

scono si contano a decine; colpisce soprattutto chi legge quei documenti l'esasperata ricerca del cavillo, le eccezioni avanzate di continuo da parte dell'assicuratore, l'interpretazione talvolta forzata delle clausole in polizza. Fatte le debite proporzioni viene fatto di pensare alle lagnanze del mercante Andrea Ruiz contro gli assicuratori di Bruges. H. Lapeyre in proposito così si esprime: « André Ruiz, qui devait réciter souvent son " Salve Regina ", nous dit qu'avec eux quand il s'agit d'encaisser la prime c'est " vita dulcedo ", mais s'il faut indemniser l'assuré c'est " ad te suspiramus " »⁴².

⁴² H. LAPEYRE, *Une famille de marchandes: les Ruiz*, Parigi, 1953 p. 236.

GIOVANNI FORCHERI

**IL RITORNO ALLO STATO DI POLIZIA
DOPO LA COSTITUZIONE DEL 1576**

La Costituzione genovese del 1576 attraverso le disposizioni contenute nella sua seconda parte, dal titolo *Erectio Rotae Criminalis*, poneva in essere un regime di vera e propria separazione dei poteri fra organi di governo e organi di giustizia, concentrando in via esclusiva in questi ultimi la competenza a conoscere di qualsiasi reato¹. Cadeva di conseguenza il precedente sistema, in linea con quanto allora praticato negli altri Stati non soltanto italiani, per cui, nonostante la presenza di un giudice ordinario con competenza generale in materia penale, tuttavia per certe particolari materie, il potere punitivo era attribuito anche agli organi di governo e di amministrazione, talvolta in via esclusiva, talvolta in via concorrente con quello del giudice ordinario.

Con le leggi fondamentali del 1576, il cittadino, qualunque sia la materia, non potrà più essere sottratto al proprio giudice naturale, mentre anche i massimi organi di governo non potranno più arrogarsi facoltà alcuna di giurisdizione criminale nè potranno comunque interferire negli affari dei giudici².

Il nuovo sistema comportava anche un'altra sensibile conseguenza: nella prassi giudiziaria del periodo intermedio era in uso, accanto al processo formale (che sia pure attraverso le opinabili forme in cui si

¹ Cap. 12: « Apud hoc Tribunal resideat omnis auctoritas et iurisdictionis causarum criminalium respectu eorum delictorum quae in Civitate et tribus Curiiis Bisamniensi, Porciferana et Vulturensi committentur, tam in procedendo quam in decidendo.

Verum respectu eorum delictorum quae in universo Dominio, comprehensa etiam Provincia Corsicae, fieri contigent singuli provinciarum et locorum Praetores et Iudicantes, demptis tamen locis exemptis et separatis, si quae sunt, processus legitime instruent et decident ».

² Cap. 14: « Nemo possit cognitionem et iurisdictionem D. Praetoris et Auditorum Rotae cumulative aut privative impedire, nec causarum et processuum criminalium cursum, nec earum decisionum retardare, minime suspendere; sublatis etiam Statutis et Decretis incipientibus: *Liceat praeterea praedictis Procuratoribus* et incipient: *Item, declaraverunt ad abundantiam potius cautelam, quae Magnificis Procuratoribus et Illustrissimae Dominationi notionem criminalem hactenus dederunt; coeterisque Legibus aut Statutis in contrarium facientibus, non obstantibus quibuscunque* ».

svolgeva dava sempre all'imputato un minimo di garanzia di giustizia) quello sommario nel quale, non solo il giudice era svincolato dalla osservanza delle formalità di procedura, ma poteva il più delle volte, assolvere o condannare *ex informata conscientia*, cioè a suo arbitrio anzichè secondo le prove legittimamente raccolte³.

Il procedimento sommario, consentito eccezionalmente davanti al giudice ordinario in casi espressamente previsti, era invece pressochè di regola nei giudizi davanti agli organi di governo, cui era tradizionalmente consentito di procedere *manu regia* o *nullo ordine servato*.

La Costituzione del 1576 toglie quindi di mezzo la ulteriore possibilità di procedure del genere giacchè la Rota e i Giusdicenti locali, in quanto giudici ordinari, dovranno rispettare le regole del processo e giudicare *iuxta alligata et probata*⁴.

Unica limitata eccezione al sistema viene fatta per i reati contro la personalità dello Stato, prevedendosi che in tal caso due membri del governo siedano accanto ai rotali al fine di controllarne il corretto e rapido procedere senza peraltro possibilità, almeno teorica, di influire sulla decisione⁵.

Il sistema instaurato nel 1576, anche se sconosciuto dalla precedente costituzione del 1528, non era tuttavia una novità assoluta per

³ Cfr. V. MANZINI, *Trattato di Diritto Processuale Penale*, Torino 1931, I, p. 18 e sgg.

⁴ Cap. 13: «Procedet Praetor Genuae in omnibus delictis, non modo ad partis instantiam, sive accusationem, verum etiam ex officio; et non solum per capturam et inquisitionem, sed etiam praeceptis poenalibus ubi ita aliis Auditoribus Rotae convenire videatur, *iuxta iuris et statutorum formam*. Et ubi de crimine publico agi contigat, parte etiam non instante, teneatur ex officio procedere ac omni studio et diligentia veritatem criminis inquirere; cogendo etiam testes de delicto informatos omnibus iuris remediis, etiam per quaestiones et tormenta ad veritatem dicendam et pro modo culpae *et iuxta Statutorum et Legum sanctiones reos punire* ».

Espressa conferma si ricava dalla legge 9 febbraio 1612 «De auctoritate S.rum Collegiorum super Milites» (cap. 24, libro 1° St. Crim. del 1671) che recita: «... per le Leggi fatte l'anno 1576 la giustizia criminale di tutti i delitti che seguono nella Città resta appoggiata alla Rota Criminale... de' quali conviene regolarmente procedere con le forme ordinarie e giudicare *secundum acta et probata* ».

⁵ Cap. 14, terzo comma.

Genova. Tralasciando le epoche più antiche, nelle leggi costituzionali del 1363⁶ troviamo la rubrica *De prohibita intromissione iustitie*, tralasciata poi nel testo costituzionale del 1413⁷, la quale, attribuendo al Pretore e alla sua Curia competenza generale in materia penale, imponeva al Doge e al Consiglio degli Anziani di astenersi dagli affari della giustizia. La rubrica faceva però eccezione per i reati contro la personalità dello Stato e le altre ipotesi espressamente indicate, nelle quali risorgeva la competenza del governo ed era altresì previsto il procedimento sommario.

Peraltro le numerose ipotesi contenute già nello stesso testo costituzionale comportanti deroga a favore del governo o di altri uffici dell'amministrazione dello Stato, non consentono di affermare che già allora fosse stato realizzato appieno un regime di separazione dei poteri quale invece risulta dalle leggi del 1576.

Non sembra però che i politici fossero troppo inclini ad accettare il principio del quale i costituenti del 1576 avevano fatto uno dei cardini della riforma dello Stato. Costoro, come stranieri e non tocchi dal calore dei problemi locali, avevano agito da giuristi piuttosto che da politici, seguendo uno schema astratto ideologicamente lodevole, ma che peraltro, agli occhi del pratico doveva apparire sconvolgente. Nasce quindi subito l'inevitabile conflitto fra diritto e ragion di Stato, nel quale, conforme a una costante storica, sarà la seconda a prevalere attraverso un continuo lavoro di modifiche costituzionali che, partendo da piccole cose, toccherà il vertice nel 1677, allorchè si consentirà addirittura agli Inquisitori di Stato di sottoporre a nuovo processo per via sommaria coloro che già fossero stati assolti per insufficienza di prove da parte della Rota dalla imputazione di furto⁸.

Tuttavia non è da credere che questa attività di demolizione del principio della separazione dell'esecutivo dal giudiziario sia avvenuta, almeno sul principio, senza contrasti. Sono significativi al riguardo alcuni documenti del maggio 1595 nei quali l'urto tra i fautori del tradizionale Stato di polizia e quelli del nuovo Stato di diritto quale, almeno

⁶ H.P.M., *Leges Genuenses*, Torino 1910, col. 243 e sgg.

⁷ ARCHIVIO DI STATO DI GENOVA (A.S.G.), *Manoscritto 133*.

⁸ Legge 25 novembre 1677.

in via embrionale, era scaturito dalla riforma costituzionale, sembra avere avuto un momento incandescente⁹.

Il 29 aprile i Collegi, nei quali dovevano essere prevalenti i fautori dello Stato di polizia, predispongono un progetto di legge per la restituzione temporanea ad un tribunale straordinario, formato di nove membri fra Governatori e Procuratori, dei poteri giurisdizionali penali e di polizia già di spettanza del Senato sotto la costituzione del 1528. Il che equivaleva ad abolire il fondamentale primo comma del capitolo 14 delle leggi del '76 riportato alla nota 2.

Nella relazione che precede il testo trasmesso all'approvazione del Consiglio Minore¹⁰ si legge:

« Si commettono giornalmente, come si vede, delitti e misfatti enormi nella città, parte de' quali meriterebbero pronta e *straordinaria* provvisione; nè *Tribunale alcuno è nella Repubblica che possa dargliela* nè per questo a ciò si provvede, e li delinquenti se ne vanno per la maggior parte impuniti... Il che non deve con ragione apportare molta noia all'animo di ogni buon cittadino zelante del ben pubblico, amatore della quiete universale della città e desideroso finalmente della conservazione della Repubblica. Perciò che non ha dubbio alcuno che dove non è amministrata la giustizia criminale verso di ognuno indifferentemente con fedeltà e virilità et provvisto secondo li casi prontamente come si conviene, si può con ragione temere che quivi le cose vadano a male et non rovinino come habbiamo gli esempi di altre Repubbliche et Stati ».

A questo punto la relazione scende decisamente nel vivo:

« Et considerando noi onde possa questo difetto avvenire, *da altro non troviamo ch'egli dipenda dall'essere la giustizia criminale appoggiata in tutto alla Ruota Criminale, la quale non può procedere se non ordinariamente* con puntigli et lunghezze con le quali si dà tempo al tempo in maniera che la giustizia rimane delusa; et nel procedere anco ordinariamente non usa forse quella diligenza e quel rigore che deve, o perchè essendo gli Auditori di essa forastieri temino allhora l'autorità e possanza de' delinquenti e difensori o protettori loro, o perchè altri rispetti et oggetti li ritengano nel fare et eseguire compitamente ciò che la giustizia vuole, quantunque per altro habbino buona volontà di farlo. *Et questa cosa tanto più pericolosa è che non ha, si può dire, essa Ruota superiore alcuno, poco o nulla potendo a ciò rimediare il Senato per le parole della legge: Curabit tamen Ill.ma Dominatio...* »¹¹.

⁹ A.S.G., *Archivio Segreto, Propositionum*, mazzo 2, anno 1595, nn. 160 e 161.

¹⁰ A.S.G., *Archivio Segreto, Propositionum*, mazzo 2, anno 1595, n. 160.

¹¹ Non si tratta di una legge specifica, ma del secondo comma del cap. 14 della seconda parte della Costituzione del 1576.

Quindi, l'indipendenza dei giudici dall'esecutivo (*non ha si può dire essa Ruota superiore alcuno*) e l'obbligo del rispetto delle norme di procedura (*la quale non può procedere se non ordinariamente*), sono respinti come concetti perniciosi da parte del governo, il quale dichiara di preferire che « sia nella Repubblica un capo il quale habbia nel criminale autorità sufficiente se vogliamo, *come pur dobbiamo veder tutti*, che la giustizia abbia il luogo suo, che sia la quiete universalmente nella città et si conservi lo Stato nostro et possiamo lasciarlo libero alla posterità come l'habbiamo ricevuto da' maggiori nostri. . . ». Da qui la già riferita conclusione di creare, per il periodo di tre anni, un tribunale composto di membri del governo « con la stessa autorità et bailia che per le leggi del 1528 haveva il Senato nel criminale ».

Senonchè, non sembra che altrettanto fautrice dello Stato di polizia fosse la maggioranza dei componenti del Consiglio Minore i quali, nella seduta del 18 maggio, decidono di aggiornarsi e quindi, il giorno 23 successivo respingono il provvedimento con 46 voti favorevoli e 63 contrari. Ora, considerato che i membri dei due Collegi si congregavano insieme con i Consiglieri e votavano alla pari di essi, si deve dedurne che la maggioranza contraria dei membri del Consiglio veri e propri era risultata sensibile.

I Collegi tuttavia non disarmano ed il 27 maggio predispongono un nuovo disegno di legge, non diverso nella sostanza dal precedente, che prevede, per il più limitato periodo di un anno, l'affidamento ad essi delle facoltà « che aveva il Senato nel criminale prima delle nuove leggi fatte l'anno 1576 »¹².

Sottoposto al Consiglio Minore nella seduta del 30 maggio, il provvedimento riporta 58 voti favorevoli e 46 contrari, non sufficienti per l'approvazione di un disegno di legge di modifica costituzionale.

Lo stesso 30 maggio i Collegi, resisi evidentemente conto della inutilità di insistere ancora, ripiegano d'urgenza su di un più limitato provvedimento¹³ articolato su tre punti:

1) competenza ai Collegi di giudicare e punire coloro che « terranno bravi, o siano scavezzi o sbricchi di quelle pene che parranno ad essi Collegi »;

¹² A.S.G., *Archivio Segreto, Propositionum*, mazzo 2, anno 1595, n. 161.

¹³ A.S.G., *Archivio Segreto, Propositionum*, mazzo 2, anno 1595, n. 162.

2) competenza ancora ai Collegi nei confronti dei contravventori agli « ordini di portar armi »;

3) limitazione di tali facoltà a due anni « per provare il frutto che daranno ».

Riconvocato ancora nello stesso giorno 30 maggio, il Consiglio Minore approva con 92 voti favorevoli e soli 12 contrari. Portato il giorno successivo al Consiglio Maggiore, il provvedimento diventa legge dello Stato dopo avere ottenuto 218 voti favorevoli contro 115 contrari.

Sempre nella laboriosa giornata del 30 maggio i Collegi predispongono ancora un altro provvedimento che, senza por tempo in mezzo, sottopongono immediatamente al Consiglio Minore¹⁴, il quale lo accetterà favorevolmente, consentendone l'invio al Consiglio Maggiore che lo approverà a sua volta il giorno successivo 31 maggio. Convertito così in legge, costituirà poi il capitolo 26 del primo Libro degli Statuti Criminali compilati nel 1671¹⁵.

Di particolare interesse è la prima parte di esso, che precede il testo della legge vera e propria, costituita dalla relazione al Consiglio Maggiore, nella quale i Collegi ammettono che in più di un caso il Senato aveva ritenuto lecito di concedere *braccio regio* alla Rota; il che significava attribuzione ad essa di facoltà di procedere, in quel particolare caso, per via sommaria¹⁶. La relazione spiega che non potevano esservi dubbi sulla legittimità dell'operato del Senato, ma che tuttavia, per togliere definitivamente ogni equivoco, era opportuno far intervenire una legge che lo dichiarasse espressamente.

A ben vedere, invece, i Collegi non dovevano esserne affatto sicuri.

¹⁴ A.S.G., *Archivio Segreto, Propositionum*, mazzo 3, anno 1595, n. 163.

¹⁵ *Criminalium Jurium S.mae Reipublicae Genuensis libri duo*, Genova 1669; da correggere in 1671.

¹⁶ O. CAVALCANO, *Tractatus de Brachio Regio*, Venezia 1608, Parte 1^a, n. 1: « Saepe contigit ob delictorum gravitatem Brachium quod Regium nuncupatur a Regibus et Principibus, nec non ab aliis Dominis talem potestatem habentibus, impartiri iudicibus maleficiorum vel delegatis, pro indaganda et eruenda veritate criminum atrocissimorum occultorumque, ut rigorosissime ac viriliter manu regia procedant contra quoscunque suspectos, et culpabiles et delinquentes severe puniant ». Più oltre, al n. 15: « Brachium Regium esse quondam facultatem vel potestatem extraordinariam iudicibus ordinariis vel delegatis concessam procedendi extraordinarie nulla iuris solemnitate inspecta ».

Resta infatti alquanto difficile comprendere come di fronte al dettato costituzionale (capp. 13 e 14) che, da una parte, imponeva alla Rota di procedere *iuxta iuris et Statutorum formam* e di giudicare pure *iuxta Statutorum et legum sanctiones* e, dall'altra parte, faceva obbligo al governo di astenersi dagli affari della giustizia penale, potesse il Senato ergersi a superiore della Rota, imponendole di procedere altrimenti in tutti i casi ad esso meglio visti.

Evidentemente il Senato doveva essersi appigliato alla solita « legge Curabit » già citata a nota 11, cioè all'infelice secondo comma del capitolo 14 della seconda parte delle leggi del 1576. Ivi, i costituenti, dopo avere disposto l'abrogazione di qualsiasi norma che attribuisse poteri giurisdizionali penali agli organi di governo, avevano proseguito con le parole: *Curabit tamen Illustrissima Dominatio ut Praetor et Auditores Rotae iustitiam fideliter et viriliter exercent*, senza però precisare come tale controllo dovesse praticamente avvenire.

I Collegi quindi si attaccano a questa nebulosa disposizione di contenuto meramente programmatico, pretendendo di farla prevalere sulle norme specifiche ed inequivoche che impedivano loro di interferire negli affari della Rota. Ma si trattava evidentemente di una interpretazione di comodo che avrebbe potuto un giorno trovare contrari i Sindicatori; meglio quindi mettersi al riparo a mezzo di una legge chiarificatrice.

La proposta, che costituisce un nuovo attacco ai principi costituzionali e un ulteriore passo sulla strada del ritorno allo Stato di polizia ¹⁷,

¹⁷ Sul punto non possono sussistere dubbi ove si ponga la questione nei suoi termini di diritto. La facoltà di *braccio regio* è, secondo la dottrina intermedia, uno degli attributi naturali e qualificanti della sovranità, cioè del *Princeps superiorem non recognoscens*. Il Principe come titolare della *plenitudo potestatis* è *lex animata in terris* perchè fonte del diritto positivo che egli stesso ed egli solo può creare e modificare a suo placito (« *Princeps qui potest auferre consuetudinem nedum praeteritam etiam futuram, et ideo etiam non obstantibus Statutis, iudex noster inquirere poterit ex officio, quia Princeps est supra ius positivum; Princeps ita derogare potest ex causa* »: O. CAVALCANO cit., parte 1^a, n. 33).

La norma costituita vige e si applica in quanto atto di volontà del Principe; cessa quindi di avere effetto o può essere derogata in un caso particolare solo che egli lo voglia.

Ora, le regole del processo ordinario o formale, salvo quelle poche recepite dal diritto naturale, appartengono al diritto positivo: si applicano cioè e i giudici devono seguirle perchè il Principe così vuole ed impone. Ma allorchè egli, *qui est*

trova nel Consiglio Minore 87 consensi a fronte di 17 voti contrari, in quello Maggiore 259 contro 79.

supra ius positivum, ritiene che una giusta causa consigli che in uno specifico caso il giudice proceda fuori delle regole ordinarie, può con un suo atto di volontà, che è legge, imporgli di seguire altre forme. Quel determinato processo quindi, in base ad una *lex specialis* (rescritto di braccio regio), deve svolgersi senza la osservanza delle norme previste nella *lex generalis*.

Venendo al caso specifico, è da osservare che Genova è una Repubblica, alla quale, in quanto sovrana perchè *superiorem non recognoscens*, spetta qualifica di Principe e quindi la potestà di dar braccio regio ai propri giudici. Ma qual'è l'organo o la persona che, agendo in nome della Repubblica, può disporre di tale potere?

La costituzione del 1576 non si è limitata a disporre la separazione del potere di giustizia criminale da quello di governo, ma ha sottratto a quest'ultimo anche quello legislativo. I collegi conservano soltanto la facoltà di predisporre i progetti di legge che, per diventare tali, necessitano delle successive approvazioni dei due Consigli (*Costituzione*, parte 1^a, cap. 47).

Ora, abbiamo visto sopra come, per la dottrina tradizionale, la facoltà di braccio regio fosse un attributo del Principe in quanto legislatore e come il provvedimento nel quale tale facoltà si esplicava avesse natura di legge.

Ne consegue che, dopo la riforma del 1576, non esiste nella organizzazione della Repubblica, alcun organo, e tanto meno il Senato, il quale, da solo, possa dar braccio regio alla Rota. Sarebbe stato invece necessario seguire tutta la trafila ordinaria — Collegi, Consiglio Minore, Consiglio Maggiore — prevista per produrre una legge.

Nascerà quindi una polemica tra i tradizionalisti che, non avendo compreso lo spirito della riforma, si ostinano a voler incarnare il Principe nel Senato, senza rendersi conto che esso non è più il depositario della *plenitudo potestatis*, ed una minoranza di giuristi illuminati la quale ha invece compreso che, dalla riforma, è venuto alla luce, sia pure in via embrionale, lo Stato di diritto che riserva a sè solo i poteri di Principe, riducendo gli uffici a organi e gli uomini a funzionari.

I termini della polemica sono attestati dal CAVALCANO (*Tractatus* cit., p. 9, n. 41) che, a sua volta, li ricava da una decisione contenuta nella raccolta della giurisprudenza della Rota Esecutiva edita dal Cartario, « ubi tractat an ad Serenissimum Senatum vel ad duo Collegia spectet Brachium Regium concedere, vel ad Consilium 400 optimatorum Principem repraesentantium. Et concludit: ad Senatum. Et ita consuetudine fuisse interpretatas in hac parte novas Reformationes alioquin saepe frustatorium hoc remedium esse si ad Maius Consilium spectaret ».

Come vedesi, è ancora una volta una esigenza politica (*alioquin frustatorium hoc remedium esse*) a prevalere e a ridurre al silenzio coloro che, invece, consci della necessità della occorrenza di una legge, esigevano che non si potesse prescindere dal voto dei Consigli.

Nel quadro di questa attività di continuo rigetto del principio della separazione del potere giurisdizionale penale da quello di governo, rientrano anche i poteri di polizia che, a partire dal 1607, vengono attribuiti al Consiglio Minore con la *Legge dei Biglietti* la quale consentiva che, senza alcuna istruttoria e raccolta di prove, ma col solo voto segreto ed immotivato della maggioranza dei tre quinti dei Consiglieri, qualunque individuo potesse essere spedito per due anni al confino.

Le ragioni del provvedimento, che denotano ancora la opportunità politica di far intervenire l'esecutivo in materia riservata alla Rota e di consentire il ricorso a procedure straordinarie, si leggono nella relazione che accompagna il testo all'approvazione del Consiglio Maggiore¹⁸:

« E' un pezzo che con molta passione d'animo sentiamo li disordini e li delitti che seguono nella città, non solo di portare armi et archibuggi in squadriglie e tanto numero che i ministri non ardiscono affrontarle, ma di molte insolenze e rumori e, quel che è peggio, d'ammazzare gli huomini con archibuggiate; e tutto che per l'autorità che ci compete habbiamo fatto molti ordini et provvigioni che sono state stimate necessarie, non vediamo però che abbiano giovato; anzi, per quanto si presenta, vanno tuttavia essi disordini continuando, per il che, discorso noi (Collegi) questa pratica e poi esaminata col Minor Consiglio come disposto dalle leggi, è stato da tutti giudicato e risoluto che il levare dalla città *per via straordinaria, al che non arriva l'autorità della Ruota Criminale*, qualcheduno che possa esser reputato d'animo meno riposato di quello che alla quiete pubblica e al vivere civile si conviene, sia per apportare qualche rimedio a quegli inconvenienti, e forse col timore di questa pena frenare coloro che non contiene la virtù, la onde habbiamo noi prima col necessario numero de' voti deliberato e, successivamente, il Minor Consiglio parimenti col necessario, anzi larghissimo numero de' voti, è stato approvato di proporre alle SS.VV. quel che segue... ».

La legge, approvata per il solo periodo di un anno ed in via assolutamente provvisoria, continuerà però ad essere costantemente mantenuta in vigore attraverso una serie di provvedimenti di proroga della sua validità, alcuni dei quali introdurranno modifiche e perfezionamenti al testo originario del 1607.

Nel volume *Criminalium Jurium S.mae Reipublicae Genuensis libri duo* citato a nota 15, la Legge dei Biglietti è riprodotta nella sezione contenente le *Leges Criminales Temporariae*, nel testo risultante dal provvedimento di proroga approvato il 19 settembre 1658, con le suc-

¹⁸ A.S.G., *Archivio Segreto, Propositionum*, marzo 4, anno 1607, n. 13.

cessive aggiunte del 30 aprile 1666 e 1 dicembre 1663. Si tratta, praticamente, del testo conclusivo che, in seguito, subirà soltanto lievissime modifiche. Vediamola quindi da vicino.

All'inizio di ogni mese il Consiglio Minore doveva tenere una particolare seduta nella quale tutto si svolgeva in silenzio e, conforme ad un emendamento introdotto con la legge di proroga del 1658, era anche vietato ai Collegi di « rappresentare informatione o notitia alcuna contro chi che sia ».

In questa atmosfera di segretezza ognuno dei convenuti, ivi compresi i membri dei due Collegi che, *more solito*, si riunivano insieme con i Consiglieri veri e propri, dopo avere prestato giuramento di non « nominare alcuno che in sua coscienza alla forma di questa legge non meriti d'essere rilegato », poteva scrivere il nome, cioè *nominare* in una scheda, o *biglietto*, di una persona che, a suo giudizio, fosse meritevole di tale pena. Colui che non intendesse lasciare in bianco la scheda, aveva la scelta di effettuare una *nomina* pura e semplice con la sola indicazione della persona, ovvero una *nomina* motivata, indicando accanto al nome della persona anche le ragioni che lo avevano spinto a scrivere quel nome. Queste non erano però a discrezione, ma andavano effettuate nel solo ambito delle seguenti ipotesi:

- per portare o per tenere archibuggi prohibiti*¹⁹;
- per dare aiuto o ricetto a banditi;*
- per insolenze e mali termini;*
- per fraudar o cooperar in qualunque modo che siano fraudate le gabelle*²⁰;
- per dar amparo, ricetto o aiuto ai furbi e malviventi.*

Non potevano peraltro nominarsi i membri dei due Collegi e coloro che fossero in carcere da oltre due mesi, considerandosi senza effetto le nomine effettuate in contrasto di tale divieto.

Esaurite le formalità di compilazione, ciascuno consegnava il proprio biglietto, chiuso e sigillato, al Segretario, che lo introduceva in una *cassetta ferrata* collocata davanti al seggio del Doge.

¹⁹ Estesa, con legge 16 gennaio 1675, anche alle pistole.

²⁰ Estesa, con legge 1 dicembre 1663, a coloro che avendo interesse in una gabella, intervenissero nei Magistrati per prendere decisioni su di essa.

La consegna a mani del Segretario è una novità introdotta dalla legge di proroga del 1658, sostitutiva del precedente sistema di imbusolamento diretto da parte dei votanti. Evidentemente si dovevano essere verificati in precedenza degli episodi di scorrettezza, tanto è vero che l'emendamento viene giustificato al fine di « proibire che non possa alcuna delle persone de' Serenissimi Collegi e de' Magnifici Consiglieri del Minor Consiglio porre nella cassetta più biglietti in vece di uno »²¹.

Concluse le operazioni di voto, il Segretario procedeva allo spoglio leggendo il contenuto d'ogni scheda, con l'obbligo di non dare atto di eventuali nomine di persone non consentite o di causali diverse da quelle ammesse. Dopodichè il Segretario bruciava le schede e *pubblicava* un lista comprendente i nomi delle persone colpite da almeno quattro *nomine* pure e semplici ovvero motivate da causale diversa da quella per frode di gabelle.

Per i colpiti da quest'ultima causale bastava invece che il loro nome fosse stato fatto in tre biglietti perchè venissero, non solo compresi nella lista, ma anche resi noti fuori del Consiglio, « affinchè a tutti nella città resti nota la qualità di quello o quelli che delinquiranno in materia di gabelle, acciò nell'occasione se ne possa tener quel conto che richiede la gravità del fatto ».

A questo punto tutti coloro che, con o senza causale, fossero stati nominati in almeno sei biglietti²², senza nemmeno essere informati, venivano rinviiati immediatamente a giudizio, cioè posti « sotto palle dalli Collegi e Consiglio e se vi concorreranno li tre quinti almeno delle palle affermative. . . resti questo *relegato fuori dal Dominio della Repubblica per due anni* in quella città o provincia distante dal Dominio cinquanta miglia (escluse però le isole) che sarà da' Serenissimi Collegi dichiarata. Potrà però farsi la rilegatione in Venetia o in Sicilia o nelle città particolari di quel Regno, se così parrà ».

Da notare che, con la successiva legge 1 dicembre 1663²³ i poteri del Consiglio verranno ancora allargati, consentendo ad esso non solo la possibilità di disporre la relegazione in Corsica, ma anche quella di con-

²¹ *Criminalium Jurium* cit., sez. *Leges temporariae*, p. 70.

²² Per il testo originario del 1607 ne bastavano quattro.

²³ *Criminalium Jurium* cit., sez. *Leges temporariae*, p. 133.

dannare, alternativamente, a due anni di galera « secondo la qualità delle persone che fossero nominate, prima di andare li nominati sotto l'esperienza de' voti ».

La legge di proroga del 1658 aveva tuttavia un poco mitigato l'aspresza di questa procedura *extra ordinem* introducendo la possibilità di reclamo da parte del condannato, da proporsi entro otto giorni dalla notifica della decisione, al Consiglio Minore che poteva quindi revocarla concorrendo i tre quinti dei voti favorevoli.

A questo punto aveva inizio la via crucis del condannato il quale, come prima cosa, doveva versare una cauzione di duemila *scuti d'oro in oro* a garanzia degli obblighi della relegazione. In caso di mancato versamento negli otto giorni dalla richiesta, egli veniva *ipso iure et facto* condannato « in pena di scuti duamilla d'oro in oro, e di più incorso nella pena di bando perpetuo », senza possibilità di venirne rimesso « se non osservata prima detta rilegazione e pagata la pena pecuniaria ».

Indi, dalla località di esilio, egli, ogni due mesi, doveva far pervenire alla Cancelleria del Senato una « fede autentica dell'osservanza della rilegazione », con la possibilità, ove tale fede venisse dichiarata non idonea da parte del Consiglio Minore, di vedersi condannare alla medesima pena stabilita per il mancato versamento della cauzione. Nel caso poi di mancato invio della fede, si aggiungeva ancora la pena della « duplicatione della relegatione ».

Come vedesi, si trattava di una procedura sommarissima, assolutamente disinvolta e completamente in contrasto con i principi costituzionali del 1576, che si prestava a qualsiasi abuso, considerato anche che esisteva la possibilità, attraverso cavilli, di contestare la legittimità delle fedi di osservanza degli obblighi di relegazione.

Unica cautela, più che la possibilità di reclamo introdotta nel 1658, era la necessità dell'intervento della elevata maggioranza dei tre quinti dei voti del Consiglio per potersi pronunciare la condanna.

L'unica successiva modifica di un certo rilievo è quella della legge 30 aprile 1666²⁴ concernente i figli di famiglia incorsi nel provvedimento per biglietti, che dava possibilità al Consiglio Minore di commutare i due anni di confino nella « rilegazione in Torre » per tempo non inferiore a sei mesi « secondo la qualità del delitto ».

²⁴ *Criminalium Jurium* cit., sez. *Leges temporariae*, p. 149.

Le ragioni di tale emendamento sono motivate con la considerazione che « gli eccessi per i quali si danno le dette pene sono il più delle volte commessi da giovani figli di famiglia li quali, in luogo di riceverne il dovuto castigo, ne ricavano premio, perchè se ne vanno a spasso a vedere il mondo a spese del padre al quale, all'afflittione che ha delli mali portamenti del figlio, si aggiunge la pena non meritata di dovergli provvedere largamente per le spese che per detto conto ha da fare, sì che in effetti, si può dire che il colpevole vien remunerato e l'innocente condannato ».

DANILO PRESOTTO

DA GENOVA ALLE INDIE
ALLA METÀ DEL SEICENTO

Un singolare contratto di arruolamento marittimo

Il secondo venticinquennio del XVII secolo aveva aperto al commercio genovese una lunga fase di depressione e di difficoltà di ogni specie. Nel marzo 1625 l'invasione del territorio della Repubblica da parte di Carlo Emanuele di Savoia¹ aveva dato inizio ad una guerra che si sarebbe protratta un anno, per non terminare effettivamente scaduti i quattro mesi di una tregua concordata a Monzon². Nel 1627, una nuova bancarotta della corona spagnola sorprende i finanziatori genovesi « creditori del Re di circa dieci milioni di pezzi » ed « ... il commercio quasi tutto cessò, con manifesta rovina del pubblico e dei privati, la quale rovina fu sì universale ed estrema, che non ne andò esente famiglia »³.

L'anno seguente si ebbero le prime notizie di « contagio » dalla Francia⁴, ma soltanto nel 1629 la presenza ormai accertata della peste, sia in Provenza sia nella Linguadoca, sia in Catalogna, produceva una sospensione dei traffici⁵. Nel 1631, la peste, da tempo attiva in Spagna, in Francia, a Milano ed a Torino, arrivava anche a Livorno⁶, evitava tuttavia il territorio della Repubblica, ma ne paralizzava i traffici, costringendo i genovesi all'inattività⁷.

¹ F. CASONI, *Annali della Repubblica di Genova del secolo XVII*. Genova, 1800, V, p. 56.

² F. CASONI cit., p. 113.

³ F. CASONI cit., p. 124; G. D. PERI, *Il negoziante*, Venezia, 1682, parte III, p. 62.

⁴ A. DE CAPMANY Y DE MONTPALAU, *Memorias historicas sobre la marina, comercio y artes de la antigua ciudad de Barcelona*, Madrid, 1792, IV, p. 72.

⁵ A. DE CAPMANY Y DE MONTPALAU cit., p. 71; J. V. VIVES, *Historia Social y Economica de España y America*, Barcellona, 1957, III, p. 264.

⁶ ARCHIVIO DI STATO DI GENOVA (abbrev. ASG), Magistrato della Sanità, filza n. 74, *Litterarum extra dominii*, 1629-1631; A. CAPMANY DE MONTPALAU cit., p. 71; F. CASONI cit., p. 188 e sgg.; L. BERGASSE, *Histoire du commerce de Marseille*, Parigi, 1954, IV, p. 37.

⁷ ASG, San Giorgio, *Caratis Maris*, filza n. 65 (provvisorio), *Relatione sul contagio*, 1630.

Negli anni seguenti, il continuare delle guerre, le carestie, le inflazioni di « viglione » in territorio spagnolo⁸, la presenza costante e minacciosa di pirati barbareschi, il cui ardire si spingeva persino in razzie nei paesi della costa ligure⁹, erano rilevanti ostacoli alla anche parziale ripresa del commercio. Nel 1639, la rivolta di Barcellona prima¹⁰, poi quella della intera Catalogna e del Portogallo¹¹, alimentavano la reticenza dei genovesi alla concessione di nuovi prestiti alla corona spagnola, reticenza che doveva ripercuotersi negativamente sugli affari. Le « ritorzioni fiscali e gli aggravati fatti da Ministri spagnoli a genovesi »¹² producevano una ulteriore contrazione del commercio che Genova fino ad allora era riuscita a mantenere con la penisola iberica e che, benchè in decadenza, rappresentava pur sempre la dorsale dei traffici genovesi. E questi dovevano essere ben modesti, se si considera che « la vigilanza ai varchi, alle porte, ai moli et alle marine » era affidata a Genova, per sincera ammissione dell'amministrazione delle gabelle, esclusivamente a « persone idiote, mendiche, vecchie et poco sane, come dall'aspetto si vede »¹³.

Nel 1641, ogni investimento in Spagna appariva come aleatorio, se non del tutto improduttivo, tanto che un uomo d'affari genovese, Alessandro Pallavicini, segnalava da Madrid: « non posso abbastanza dire le làstime e miserie che si sentono in ogni parte di questi regni. Si spendono tesori senza nessun genere di frutto »¹⁴.

⁸ J. V. VIVES cit., p. 277 e sgg.: « ... Se duplico el valor nominal de la calderilla (vellon ... acuñado antes 1599) mediante un resello en los cecos... » 21 ottobre 1634. « ... Una pragmática de 11 marzo 1636 a los poseedores de vellon de cobre que lo entregasan en la cerca mas proxima ... con el fin de resellarlo triplicando su tarifa... ».

⁹ F. CASONI cit., p. 237; L. BERGASSE cit., p. 64.

¹⁰ P. VILAR, *Histoire de l'Espagne*, Parigi, 1965, p. 27.

¹¹ J. V. VIVES cit., p. 277.

¹² F. CASONI cit., p. 245.

¹³ ASG, San Giorgio, *Caratis Maris*, filza n. 78 (provvisorio), *Relatione sui guardiani*, 13 agosto 1640. In una *Relatione* seguente risulta omessa la parola « idioti », 17 agosto 1640.

¹⁴ ARCHIVIO DORIA (Istituto di Storia Economica dell'Università di Genova), busta n. 104, 5 giugno 1641.

La navigazione ligure, limitata ormai quasi esclusivamente ad un traffico locale, era ridotta a cullarsi su posizioni nostalgiche ed a ricorrere, al massimo, ad isolate iniziative velleitarie. Non si trovavano più nemmeno equipaggi per le galee armate dalla Repubblica pur ricorrendo a « gente di pessima qualità »; fatto, questo, estremamente grave in quanto a tali galee era affidata prevalentemente la difesa dei mari. Un esempio della qualità di questi equipaggi raffazzonati alla meglio, è offerto dalla vicenda di sette galee armate nel 1642, riprendendo un progetto del 1638. Uscite in convoglio con altre sei galee, dirette nei mari di Sardegna, « senza che mai gli si presentasse la opportunità di alcuna preda », vagavano per 35 giorni, fino a quando, a Bastia, le ciurme ammutinate abbandonavano le navi e, scese a terra, si davano al saccheggio delle campagne. A nulla valevano le esortazioni, gli ordini, i proclami dei comandi; gran parte degli equipaggi si disperdeva nell'isola e le « galee della libertà duravano gran fatica a ricondursi a Genova e quindi per molti anni non fecesi più parola di armarne »¹⁵. Nel 1643, un relatore del Minor Consiglio, dichiarava: « le navi si consumano senza navigare... i marinai stanno oggi a spatio, senza impiego... »¹⁶.

Quattro anni dopo, il mancato rinnovamento della flotta e l'assenza di nuove forze, suscitavano allarmi in seno alla Giunta di Stato ed al Senato della Repubblica, sia per la sicurezza dello Stato, sia per le possibilità di approvvigionamento della popolazione di Genova, tradizionalmente assicurata dal solo rifornimento marittimo.

D'altra parte, ancora nel 1647, una nuova bancarotta spagnola, pur non avendo dato origine a dissesti disastrosi quali quelli lamentati nel 1627¹⁷, aveva distrutto qualsiasi superstite fiducia nelle speculazioni finanziarie e mercantili intraprese in Spagna, orientando le attenzioni genovesi verso lidi meno aleatori ed in particolare al di fuori del Mediterraneo, dove un nuovo stato, quello delle Provincie Unite dei Paesi Bassi, offriva un singolare esempio di decollo come potenza marittima e coloniale, alimentando le speranze e le illusioni di molti.

¹⁵ F. CASONI cit., p. 257.

¹⁶ ASG, Archivio Segreto, *Litterarum Senata* (fogliazzi), filza n. 1986. *Relatione su navi*, 12 gennaio 1643.

¹⁷ F. BRAUDEL, in *Aspetti e cause della decadenza economica veneziana nel secolo XVII*, Atti del Convegno, Venezia, 1961, p. XVII.

Di fatto, anche prima che esplodesse la guerra dei trent'anni, gli olandesi avevano soppiantato la presenza delle navi e del commercio delle città anseatiche già attive nel bacino mediterraneo. Persino Venezia non era riuscita ad evitare interferenze olandesi nel suo commercio con il levante o ad ottenere che, contro la regola, il Fondaco dei Tedeschi non accogliesse anche carichi di provenienza olandese. Le prime navi colleganti direttamente l'India con Genova erano state, fin dal 1624, delle navi olandesi; ed olandesi — e non più anseatiche — erano le navi che importavano a Genova legnami e granaglie¹⁸.

L'apertura verso i Paesi Bassi appariva quindi inevitabile sia sul piano politico, sia su quello economico: sul primo, per sottrarre ad un pauroso isolamento la Repubblica, assolutamente indifesa; sul secondo, per assicurare ai territori genovesi sicurezza e rifornimenti per mare¹⁹.

¹⁸ L. BEUTIN, *Der deutsche Seehandel im Mittelmeergebiet bis zu den Napoleonischen Kriegen*, Neumünster, 1933, pp. 34, 35 e 41 su cui F. BORLANDI, *Indagini e fonti per la storia del commercio tedesco*, estr. dalla *Rivista Storica Italiana*, Serie IV, v. VI, fasc. III-IV, 1935, p. 10 e sgg.

Nell'*Architectura Navalis das ist von dem Schiffgebäu* pubblicata a Ulma nel 1629 da JOSEPH FURTTENBACH, appartenente ad una famiglia da tempo operante in Genova, già gli olandesi erano considerati insieme agli anseatici come appartenenti ad una medesima « nazione » (L. BEUTIN cit., p. 47; F. BORLANDI cit. p. 12), mentre a Livorno la « Nazione Olandese - Alemanna » si sarebbe sciolta nel 1679 dando vita alla « Nazione Hollandese » (L. BEUTIN cit., pp. 13, 14 e 48; F. BORLANDI cit., p. 12).

¹⁹ ASG, Archivio Segreto, *Politicorum 1642-1649*, marzo n. 9, filza n. 1655. Il 23 novembre 1647 la « Gionta di Stato » osservava al Senato della Repubblica: « ... L'amicitia co' i Principi sono del pari utili che desiderabili. Di queste, n' è molto scarsa se non priva la Repubblica ed convenendo per nostro parere applicar l'animo a contratharne qualcheduna, non ci è sovvenuto alcuno più a proposito per la nostra bisogna, che quello degli Stati Uniti della Fiandra... Il beneficio, che da questa amicitia si calcola per la Republica ne' suoi bisogni, è grande perchè potendo noi ricevere li danni maggiori per via di mare, se non haveremo chi per mare possa darci aiuto et somministrare viveri, non vi è dubbio che per il forzoso consumo di un popolo così numeroso si troveremo in angustie grandi quando chi volesse, havesse le forze bastanti da travagliarci per mare e per terra. Nel qual caso nissuno altro potria con più pronti et efficaci aiuti venir in nostro soccorso, di quello potriano fare li Stati Generali, li quali, oltre la ragion di Stato, che li persuaderebbe col mezzo però sempre del nostro denaro a non lasciarci perdere, se palesassero amicitia con noi, potrebbero servirsi dell'apparenza di questo oggetto per scusar, con chi bisognasse, l'atione... ».

In questa prospettiva si inseriva tempestivamente una iniziativa privata, con la costituzione, proprio agli inizi del 1647, di una « *Compagnia di Negotio* » dotata di un capitale di 100.000 scudi, con lo scopo dichiarato di « *aprire navigatione et traffico di mercantie nelle Indie Orientali, in particolare nel Giappone, suoi vicini, et altri luoghi liberi et praticabili* »²⁰.

E' evidente che la realizzazione di un simile proposito non potesse essere considerata che nel quadro di una stretta collaborazione con gli Stati Generali delle Provincie Unite o, quanto meno, di una loro benevola tolleranza, in quanto gli olandesi con la Compagnia delle Indie, già da almeno un trentennio, si erano assicurati il dominio incontrastato dei mari dell'Estremo Oriente.

Per impostare l'iniziativa su basi realistiche, la nuova « *Compagnia di Negotio* » si affrettò a provvedersi di naviglio adatto, ordinando proprio a cantieri di Amsterdam le due navi che avrebbero dovuto effettuare la prima spedizione²¹ ed affidando a piloti ed a marinai olandesi i compiti di maggiore responsabilità a bordo delle due imbarcazioni²². Alla fine dello stesso anno, le due navi, battezzate « *San Giovanni Battista* » e « *San Bernardo* », caricavano merci a Genova ed agli inizi del 1648 prendevano il mare, imbarcando anche una delegazione dei mercanti promotori dell'iniziativa: cinque « *Gentilhomini* » genovesi, ai quali venivano affidate lettere di cambio per 312.000 reali²³.

²⁰ ASG, Archivio Segreto, filza *Maritimarum*, n. 1666. Minuta di lettera dei « Deputati della Compagnia delle Indie Orientali » al Senato della Repubblica di Genova, marzo 1647. Sul tentativo genovese in Estremo Oriente, un cenno in G. PESSAGNO nella sua *Introduzione* al volume di C. MIOLI, *La consulta dei mercanti genovesi*, Genova, 1928, p. 36; ed anche G. PESSAGNO, *La grande navigazione al secolo XVII e la Compagnia delle Indie Orientali*, Genova, 1930.

²¹ ASG, Minuta cit. e ASG, filza *Maritimarum* cit., Lettera del Senato della Repubblica di Genova agli Stati Generali delle Provincie Unite dei Paesi Bassi, 31 dicembre 1650. ASG, Archivio Segreto, *Litterarum Senato* (registri), n. 132/1908, Lettera del Senato agli Stati Generali delle Provincie Unite dei Paesi Bassi, 4 e 13 agosto 1650.

²² ASG, filza *Maritimarum*, minuta cit.

²³ ASG, Archivio Segreto, *Litterarum Senato* (fogliazzi), filza n. 1988. Minuta di lettera del Senato della Repubblica di Genova agli Stati Generali delle Provincie Unite dei Paesi Bassi, 31 dicembre 1650.

L'ingaggio dei piloti e dei marinai olandesi aveva però posto un problema del tutto inconsueto alla marina locale: quello di dover provvedere alla stesura di un contratto di arruolamento, un capitolato di doveri e di diritti individuali e collettivi sulla base del quale si sarebbe dovuta organizzare la vita di bordo, attribuire le responsabilità, e definire i rapporti economici tra i finanziatori ed i membri di un equipaggio costituito da elementi così diversi. Il compito era tutt'altro che facile per assoluta mancanza « di precedenti », ostacolo — questo — reso ancora più grave dal fatto che, nel Mediterraneo, nel corso dei secoli, il contratto di arruolamento marittimo era andato semplificandosi nei suoi requisiti formali, abbandonando il ricorso a scarni documenti notarili per adottare forme ancora più semplici: la concisa annotazione nel registro della nave ed anche la semplice stretta di mano²⁴. D'altra parte, per i viaggi tradizionali nel bacino Mediterraneo, dalla fine del XIV secolo, i rapporti tra armatore e membri dell'equipaggio, erano stati genericamente ma sufficientemente inquadrati da alcune regole dei Consolati del Mare, alle quali, le parti in contestazione, potevano sempre fare riferimento. Tutto questo veniva però a mancare nel previsto viaggio oceanico, sia perchè i più importanti componenti dell'equipaggio, essendo olandesi, non erano tenuti a conoscere nè riconoscevano le istituzioni mediterranee, sia perchè la durata del viaggio e le miglia da percorrere rendevano impossibile — per lungo tempo — l'eventuale ricorso alle amministrazioni di terra²⁵. Del resto anche per quest'ultime, un'impresa

²⁴ A. LATTES, *Il diritto marittimo privato nelle carte liguri dei secoli XII e XIII*, Roma, 1939, p. 35 e *Note di diritto commerciale e marittimo dagli Statuti Savonesi del Medio Evo*, Genova, 1928, p. 352; F. SCHUPFER, *Il diritto delle obbligazioni in Italia nell'età del Risorgimento*, Torino, 1921, III, p. 55. D'altra parte la consuetudine medievale aveva trovato conferma definitiva nel 1494 nell'edizione barcellonese delle leggi del Consolato del mare, che al cap. 109 statuiva. « ... il marinaio è impegnato col capitano, una volta accordatosi con lui e datagli la mano, a partire con lui, come se fosse obbligato da scrittura di notaio (. . . es mester que 'l mariner vaia ab all axi be com si n' havia fata carta de notari) »: J. M. PARDESSUS, *Collection de lois maritimes anterieures au XVIII siècle*, Parigi, 1828, II, p. 109.

²⁵ R. ZENO, *Storia del diritto marittimo nel Mediterraneo*, Roma, 1915, p. 48. Ancora R. ZENO, ne *Il Consolato di Mare di Malta*, Napoli, 1936, pp. 7, 8: « Nel ... periodo, che va dal sec. XIV in poi, sorgono Consolati di Mare, che hanno ... giurisdizione territoriale non soltanto per il porto di loro competenza ... e sono dei tribunali speciali in quanto giudicano tutte le cause in materia marittima ».

« mai più in Genova praticata »²⁶, non avendo precedenti e comportando eventi e rischi eccezionali, avrebbe posto di fronte ad avvenimenti mai contemplati, mettendo l'arbitro nell'impossibilità di riferirsi alla consuetudine. Considerati infine i disagi ai quali il viaggio avrebbe sottoposto l'intero equipaggio provandolo assai duramente, occorre elaborare un documento bene accetto alle ciume, ma preciso e rigido nello stabilire la disciplina ed i rapporti gerarchici; severo e cauto, specie in quelle punizioni che avrebbero potuto diminuire l'efficienza dell'equipaggio o fiaccarne lo spirito. Il contratto avrebbe dovuto essere al tempo stesso prudentemente conservatore, ma anche arditamente liberale; rispettare le abitudini e la sensibilità di persone di diverso censo, di diversa religione e di differente estrazione.

Nonostante le difficoltà, il contratto fu stipulato, e copia di esso, nel marzo 1647, venne presentata al Senato della Repubblica insieme alla richiesta di esclusiva e di privilegio, che la « *Compagnia di Negozio* » ritenne opportuno avanzare²⁷. Il testo, contenuto in dodici carte, è costituito da ben 37 articoli preceduti da un preambolo, di carattere generale, sui doveri, sui compiti e sulle retribuzioni dell'equipaggio²⁸.

Il documento rappresenta sostanzialmente un contratto di arruolamento « a viaggio », la cui durata era condizionata dal raggiungimento delle Indie, dall'aver fatto scalo in tutti gli approdi indicati dai delegati della Compagnia, dal ritornare a Genova e dall'ottenere dal Magistrato della Sanità la libera pratica. Il personale era previsto fosse pagato a

Vedi anche C. TARGA, *Ponderationi sopra la contrattatione maritima*, Genova, 1692, cap. XI, pp. 34-65 e G. M. CASAREGI, *Il Consolato del Mare*, Venezia, 1737, cap. 72, 116, 125, 126, 132, 133, 134, 135, 165, 166 e 176.

²⁶ ASG, Archivio Segreto, filza *Maritimarum*, n. 1666, minuta cit.

²⁷ « ... Supplichiamo honorare et autorizare l'opera, gratiando la compagnia di privilegio per anni cinquanta almeno, acciò altri che essa, e quelli che dalla medesima saranno ammessi, non possino traficare in dette parti, nè di qui, nè d'altrove, nè sotto nome altrui della natione genovese, si possa in maniera alcuna armare navi, vascelli o altro che sia, nè tampoco per altra strada valersi di simil navigatione, nè procurare huomini, pilotti o altra sorte di persone per il traffico di dette Indie Orientali, nè sotto qualsivoglia pretesto o quesito o colore, stendardo, o altromodo che sia, proseguire simili negotij, sotto pena della perdita de' vascelli, merci et effetti, et altro ... ». ASG, filza *Maritimarum*, n. 1666, minuta cit.

²⁸ IBIDEM, *Contratto di arruolamento per le navi d'Indie*, 22 gennaio 1648.

mese, e ricevuta una mensilità « *a bon conto* » prima della partenza, avrebbe riscosso i salari maturati durante la permanenza sulla nave, al termine del viaggio²⁹.

Nel Mediterraneo, un contratto di questo tipo era del tutto inconsueto, preferendo le parti accordarsi con contratti definiti « *a parte* », cioè con clausole che prevedevano la partecipazione dell'equipaggio alla ripartizione degli utili conseguiti dalla spedizione³⁰. Non sembra improbabile l'ipotesi, che la scelta di un contratto che rendesse indipendente il guadagno dell'arruolato dalle fortune del viaggio, fosse stata desiderata, se non imposta, dalla parte di equipaggio di estrazione olandese, in quanto un contemporaneo, il Peri, distingue il contratto « olandese o fiammingo », che era un contratto analogo al nostro, dai contratti « Ragusei, Biscaini e Francesi », che erano invece contratti « *a parte* »³¹.

Nella stesura degli articoli i compilatori del contratto sembrano aver avuto quale costante preoccupazione quegli eventi che l'esperienza indicava come causa di disordine e di disastro. Dopo aver considerato che il viaggio si presumeva « *esser lungo* », venivano definite le modalità « *tanto del bere, come del mangiare* », sia perchè l'equipaggio si mantenesse in forza, sia perchè i viveri rimanessero sufficienti (« *far reo delle vettovaglie* ») (art. 3).

Si fa cenno anche ad una « *carta o lista della razione* » da essere redatta, ma di essa non si è trovata traccia. Sembra comunque logico supporre che le razioni previste per l'equipaggio non potessero differenziarsi molto da quelle consuete³², restando tuttavia alla discrezione del comando di ridurle — anche drasticamente — in caso di emergenza. Tutti

²⁹ IBIDEM, Preambolo al contratto cit.

³⁰ Per la necessità di interessare alle fortune del viaggio il marittimo arruolato, v. R. DI TUCCI, *La nave e i contratti marittimi*, Torino, 1933, p. 51, «... la ricerca della gente di mare doveva essere assai forte e attiva: la schiavitù dava il rematore legato ma non il marinaio».

³¹ G. D. PERI, *Il negoziante*, Venezia, 1682, parte III, pp. 34-36.

³² Il « trattamento » era previsto dettagliatamente al cap. 142 del Consolato del Mare: «... La Domenica, Martedì, Giovedì, carne e minestra a sufficienza una volta al giorno; e gli altri giorni della settimana si deve dar loro minestra e companatico, cioè formaggio o pesce crudo o cotto, o sardelle salate, o cipolle condite in olio, sale, aceto e sempre una libbra e mezzo di biscotto il giorno per cadauno, ovvero pane a proportione ... e per bere, tre coppe di vino la mattina e due la sera...» (Cfr. C. TARGA cit., p. 65; G. M. CASAREGI cit., p. 134; J. M. PARDESSUS

dovevano mangiare alle ore stabilite la propria razione di cibo e bere soltanto il vino distribuito pro-capite (art. 4). Il pericolo che membri dell'equipaggio si ubriacassero era evidentemente temuto. Per evitarlo, si puniva chi rubava vino, come era proibito trattenere, vendere o cedere la propria razione di vino, o la parte di essa eventualmente non consumata nel corso del pasto (art. 5). L'ubriachezza, per le sue possibili conseguenze, era stata considerata severamente, anche quando un membro dell'equipaggio si fosse ubriacato a terra. Il reato, messo in atto, sia a bordo, sia a terra, era punito con il doppio della pena se commesso da un ufficiale (art. 11).

Le vettovaglie, durante la loro permanenza nella cambusa delle navi, potevano parzialmente avariarsi, ma nell'impossibilità di sostituirle, l'equipaggio doveva fare buon viso a cattivo gioco, consumandole ugualmente. Per questo motivo, salva diversa disposizione del comando, in nessun caso il cibo distribuito poteva essere gettato in mare, magari col pretesto che fosse divenuto immangiabile (art. 6).

Per il riposo notturno, che era previsto dovesse svolgersi esclusivamente, almeno per la ciurma, su amache, precise disposizioni vietavano di provocare rumori, di trasferirsi dal posto assegnato, di tenere presso di sé della paglia o del fieno, probabili esche di incendio (art. 20), mentre per la stessa preoccupazione, era severamente vietato il trasporto o l'uso sotto o sopra coperta di fiamme o fuochi di qualsiasi genere (articoli 13 e 15). Persino il fumare col narghilè (« *bevere tabacco* ») era vietato e tollerato soltanto sul ponte ma esclusivamente all'aperto, nella zona della coperta compresa tra gli alberi di trinchetto e di maestra (art. 14)³³.

cit., II, p. 36 che riporta integralmente il cap. 100 del *Consolato del Mare*, ediz. Barcellona, 1494, dove si descrive identico trattamento). Meno dettagliato e meno ricco è invece il « trattamento » previsto per i timonieri « et altra gente di cavo » nel *Codice delle Galee* (manoscritto B. VI. 14, della BIBLIOTECA UNIVERSITARIA DI GENOVA, pp. 176 e 177), la cui disposizione, emanata nel 1644, forse teneva conto del fatto che i viaggi delle galere avevano sempre una modesta durata limitandosi a seguire brevi percorsi. Sul vitto degli equipaggi v. ora anche G. LIGABUE, *Storia delle forniture navali e dell'alimentazione di bordo*, Venezia, 1968, passim, che però si riferisce prevalentemente agli equipaggi della marina da guerra.

³³ Il divieto di fumare risulta sancito frequentemente. Si veda, ad esempio, nel cit. *Codice delle Galee*, p. 90 (disposizione 11 luglio 1618).

La tutela degli interessi della « *Compagnia di Negotio* » era assicurata dal divieto, esteso a tutti i membri dell'equipaggio, di commerciare in proprio e di caricare sulle navi merci o preziosi oggetto di acquisto o di baratto (art. 2), sventando così concorrenze sleali ed evasione di noli, mentre la tutela della personalità e del costume dei naviganti — di così diversa provenienza — e della loro sensibilità religiosa e morale veniva garantita con una sanzione analoga a quella ancora in uso presso Accademie navali: « *indegnità di conversare o bere o mangiare con gli altri alla mensa, od in compagnia d'altri* » (art. 22)³⁴. Quando poi gli equipaggi si fossero trovati ad operare a terra, qualsiasi forma d'insulto o di violenza a danno di « *indiani, loro persone, mogli et figlioli* », nonchè di loro averi, sarebbe stata oggetto di punizione qualora non risultasse da ordini del capitano (art. 37).

Il *capitano*, a sua volta, aveva nella spedizione responsabilità e compiti nettamente distinti da quelli del *direttore*. Da quanto risulta implicitamente dal testo del contratto, al direttore, quale rappresentante della « *Compagnia del Negotio* », erano riservate le decisioni relative alla condotta economica dell'impresa (art. 2, 21, 37), mentre al capitano, assistito o sostituito dal « *commisso* » (scrivano), erano attribuite le responsabilità nautiche, militari e disciplinari (art. 3, 6, 9, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 36 e 37).

Nella spedizione un ruolo a parte figura assegnato all'« *hospitalero o procuratore politico civile* », qualcosa di più di un attuale commissario di bordo, in quanto gli erano affidati accanto a compiti di rappresentanza, quali quello di manifestare alle autorità di terra o ad altre navi le comunicazioni del proprio comando, anche la tutela dei feriti, degli ammalati, dei minori e dei deboli. A lui spettava inoltre raccogliere le ultime volontà dei moribondi, inventariare i beni dei deceduti e procedere alla loro vendita all'asta sul ponte della nave, fra tutti i membri dell'equipaggio, accreditando il ricavato sul conto del morto, a favore degli eredi (art. 25).

Agli ammalati ed ai feriti veniva assicurata assistenza da parte di un « *barbero* » e di un « *sottobarbero* » a cui non si doveva compenso alcuno

³⁴ Altre disposizioni provvedevano ad assicurare la pulizia delle navi: divieti di abbandonare indumenti personali sporchi o bagnati e di « *bruttare* » ed « *orinare dentro la nave in loco insolito* » (art. 35).

se non quando avessero cura di piaghe o di ferite non conseguenti al servizio (art. 23 e 24). Essi operavano alle dipendenze dell'« *hospitalero* » che, fra i suoi compiti, aveva anche quello di disporre le cure di ammalati o feriti, provvedendo a farli medicare o curare « *alli debiti tempi* » e facendo loro somministrare « *cibo et remedi giovevoli* » (art. 25).

Poichè l'inazione, l'attesa ed i disagi avrebbero in poco tempo deteriorato il carattere delle persone, il gioco e le scommesse, considerati origine di dispute e di liti, erano stati tassativamente vietati³⁵. D'altra parte, la passione e l'interesse dei giocatori erano già stati sensibilmente mortificati dall'applicazione della inderogabile regola: « *quod vincens in ludo reprobato tenetur lucro victo restituere* » (art. 10)³⁶.

Anche la tentazione di nascondere o di sottrarre strumenti od attrezzi dei maestri d'ascia, dei piloti, del bombardiere o del « barbero » era vivamente scoraggiata, specie quando comportava un intento malizioso, quale — per esempio — quello di ridurre la permanenza in mare, obbligando a scali imprevisti (art. 34).

Un'altra preoccupazione inevitabile era quella relativa ad eventuali liti, magari degenerate in risse, od addirittura in ferimenti (art. 7). In queste disposizioni, oltre alla sommaria descrizione del reato, era enunciata una serie di punizioni, alcune delle quali, particolarmente crudeli e pittoresche, sembrano tradire una origine extra-mediterranea³⁷. Chi, in una rissa, avesse estratto il coltello, « *sarà con un coltello per la mano inchiodato all'albero. . . sino a che tiri lui medesimo il coltello* »; qualora avesse ferito un compagno, sarebbe stato sottoposto al giro sotto la chiglia della nave (art. 8); se lo avesse ammazzato, — giudicato colpevole — « *insieme col morto, sarà gettato in mare* » (art. 12).

In genere alla pena corporale si accompagnava o si alternava una pena pecuniaria; a volte, a scelta del punito, una maggiorazione della pena in danaro esentava dall'applicazione della pena corporale (art. 11).

³⁵ Analoghi divieti si ritrovano a p. 90 del cit. *Codice delle Galee* (disposizione 3 marzo 1614).

³⁶ Cfr.: F. SCHUPFER cit., p. 177.

³⁷ Punizioni del genere erano, ad esempio, prescritte negli art. 25, 26, 27 e 28, nel titolo V, del « Diritto Marittimo della Lega Anseatica », Reces 164: J. M. PARDESSUS cit., II, pp. 542 e 543. Altre pene crudeli erano previste dal « Diritto Marittimo dei Paesi Bassi Meridionali e Settentrionali », Ordinanze del 1551 e del 1563, art. IX, XIX, XXIII. Sempre in J. M. PARDESSUS cit., IV, pp. 44-56.

Poichè non tutti i reati erano previsti dal contratto di arruolamento e poichè d'altra parte il medesimo reato poteva essere stato perpetrato in circostanze diverse, l'esercizio della giustizia era normalmente affidato al « *Consiglio della nave* », organo giudicante composto da cinque membri, dei quali tre (il « direttore », il capitano e lo scrivano) erano fissi e due, scelti tra i rimanenti ufficiali e sottufficiali (art. 21). Per le cause definite « *criminali* », per le quali si poteva prevedere la pena capitale, la sentenza era invece pronunciata da tutto l'equipaggio (con esclusione dei minorenni), che esprimeva il voto in assemblea (art. 12). La sentenza proposta diventava esecutiva se i quattro quinti dei votanti avessero giudicato l'imputato colpevole. Tuttavia, l'eventuale esecuzione veniva messa in atto solo nel viaggio di andata. Se la nave si fosse trovata sulla via del ritorno, era previsto che si facesse il possibile per consegnare il condannato alla ordinaria magistratura di terra (art. 12).

Non scarse attenzioni venivano riservate dal contratto ai servizi di guardia e di vedetta nonchè all'efficienza dei mezzi di difesa e di offesa (art. 17 e 19). Il bombardiere ed il suo aiutante erano severamente tenuti a mantenere le polveri ben asciutte, a capovolgere periodicamente i barili o — se le condizioni lo permettevano — ad esporre le polveri al sole (art. 32). Particolare risalto era stato dato al loro impegno di mantenere ordinate e ben disposte, presso le rispettive bocche da fuoco, le palle da cannone di calibro adatto (art. 33) e, nell'ipotesi che la paura, una iniziativa precipitosa o l'uso sconsiderato delle bocche da fuoco provocassero disordini od incidenti, massimamente nei mari dell'India era previsto che l'apertura del fuoco dovesse avvenire solo per ordine del capitano o del « *commisso* » (art. 16).

D'altra parte, nell'eventualità che le navi dovessero « *pendolare* » in alcuni mari e che l'equipaggio o parte di esso avesse dovuto stabilirsi a terra, gli arruolati erano impegnati a trasformarsi in zappatori, muratori e carpentieri, essendo loro compito scavare trincee, innalzare difese, costruire fortini e bastioni, ovunque il comando lo avesse decretato, senza il diritto ad alcun compenso speciale (art. 36).

In complesso, il contratto, per la tutela e la difesa delle navi, delle persone, delle merci e dei valori trasportati, esigendo coraggio, fedeltà e cieca obbedienza da parte del personale arruolato, vincolava anche quest'ultimo agli stessi risultati della spedizione. I salari degli equipaggi erano infatti indissolubilmente legati al destino della nave (art. 28). Se

questa fosse naufragata, tutto quanto era stato guadagnato sarebbe andato perduto con essa, salvo il caso in cui la nave fosse affondata od incendiata in combattimento³⁸. Solo in questa eventualità i salari maturati dall'equipaggio sarebbero stati regolarmente pagati (art. 31). Analogamente la « *Compagnia di Negotio* » era impegnata a corrispondere i salari maturati agli eredi di quegli arruolati che fossero deceduti, impazziti o caduti in prigionia nel corso del viaggio (art. 30).

Disposizioni particolari erano infine dirette ad assicurare eque indennità a coloro che, durante il viaggio, avessero subito gravi e permanenti menomazioni (art. 27). Il fatto che tutti gli indennizzi fossero stati quantificati in fiorini, tradisce ancora una volta una marcata influenza olandese.

Le menomazioni meglio risarcite erano assegnate a coloro che avessero perduto entrambe le mani (1.000 fiorini), entrambi gli occhi (900 fiorini) o le due gambe (800 fiorini); quest'ultime erano state valutate alla pari con la perdita del solo braccio destro. Decisamente a buon mercato (almeno per l'armatore), la perdita di un occhio, il destro od il sinistro dell'arruolato, valutati 300 fiorini (art. 27).

Curioso è il raffronto che può stabilirsi fra gli indici delle indennità previste dal nostro contratto per i vari casi di inabilità permanente e quelli oggi accordati — di massima — dagli Istituti Previdenziali pubblici e privati (quali l'I.N.A.I.L., etc.).

<i>Menomazione</i>	<i>Indici di inabilità riconosciuta</i>	
	<i>Nel 1648</i>	<i>Attualmente</i>
Perdita delle due braccia	100	100
Perdita dei due occhi	90	100
Perdita delle due gambe	80	100
Perdita del braccio destro	80	70-75
Perdita del braccio sinistro	50	65-70
Perdita della mano destra	60	70
Perdita della mano sinistra	40	65
Perdita di una gamba	45	50-75
Perdita di un occhio	30	35

³⁸ Nel contratto di arruolamento della Compagnia delle Indie Orientali di Genova, manca, a proposito dei doveri dell'equipaggio (fedeltà, obbedienza, ecc.), una clausola relativamente consueta nei contratti di noleggio di navi olandesi o fiamminghe; clausola che garantiva all'equipaggio il diritto di « neutralità nei casi

La meticolosa oculatezza impiegata nella stesura del contratto, l'accordo tra le parti, l'astuzia e la politica dei finanziatori genovesi non salvarono tuttavia la spedizione dal fallimento. Le due navi completarono infatti felicemente la circumnavigazione del continente africano e la traversata dell'Oceano Indiano, riuscirono ad evitare di fare scalo nelle basi olandesi, ma arrivate nei mari dell'Arcipelago della Sonda, sorprese dalle navi della Compagnia delle Indie, venivano catturate e rimorchiate a Batavia³⁹. Resi i due « vascelli . . . inutili alla navigazione », gli arruolati di origine olandese erano prelevati con la forza dalle due unità e — in qualità di sudditi dei Paesi Bassi — imbarcati su navi della Compagnia delle Indie Orientali. Si verificava così che l'espedito escogitato dai genovesi con l'arruolamento di personale olandese, si ritorceva a danno di chi l'aveva architettato. Gli olandesi infatti, applicando una regola simile a quella prevista dai mercanti genovesi⁴⁰, si riprendevano « marinai e piloti olandesi che vi tenevano sopra » e li imbarcavano sulle proprie navi con la conseguenza « di perdere i vascelli, le mercantie e gli utili di esse, et abbandonando alla discrezione altrui le vite dei cittadini genovesi »⁴¹.

Dal sequestro delle due unità, nacque tra la Repubblica genovese e gli Stati Generali delle Provincie Unite un incidente diplomatico. Tuttavia, nè Genova, legata ai rifornimenti di cereali che con le navi olandesi le pervenivano dal Nord Europa, nè gli olandesi, interessati a restare in buoni rapporti con una piazza ricca e formalmente neutrale come quella genovese, stimarono opportuna una rottura aperta delle loro relazioni. La questione, così, di corrispondenza in corrispondenza, si protrasse per oltre due anni, mantenendo viva nei genovesi la speranza di farsi restituire le navi. Questa speranza andava però definitivamente

di avvistamento di navi connazionali sole ». ARCHIVIO DORIA, busta n. 102 (proposte di contratti di noleggio delle navi: La speranza, Il sole dorato, Il tempio di Salomone, L'angelo, Il profeta Elia, La fede, Il cervo volante). Anni 1638-1640.

³⁹ ASG, Archivio Segreto, *Litterarum Senato* (fogliazzi), filza n. 1988. Minuta di lettera del Senato della Repubblica di Genova per gli Stati Generali delle Provincie Unite dei Paesi Bassi, 31 dicembre 1650.

⁴⁰ Cfr. n. 27.

⁴¹ ASG, Archivio Segreto, *Litterarum Senato* (registri), n. 132/1908. Lettera del Senato della Repubblica di Genova agli Stati Generali delle Provincie Unite dei Paesi Bassi, 4 agosto 1650.

delusa, nel dicembre del 1650, quando giungeva notizia che le due unità erano « state fatte miseramente perire » nel porto di Batavia ⁴².

Col tempo i mercanti ed i componenti dell'equipaggio genovesi ritornarono in patria. Rimase un'unica dolorosa preoccupazione: la sorte dei 312.000 reali in lettere di cambio, consegnate dai genovesi, al momento della cattura, nelle mani degli olandesi ⁴³.

E' però certo che l'equipaggio, come la delegazione dei mercanti imbarcata sulle due navi, avrebbero potuto rallegrarsi di essere sfuggiti ad una carneficina analoga a quella subita, poco più di trent'anni prima, dall'equipaggio della nave normanna « La Magdaleine », che nel 1616 aveva tentato la medesima avventura. Sulla via del ritorno, presa la nave, carica d'oro, di perle, di spezie e di altre ricche merci orientali, il capitano ed il suo commesso erano stati pugnati dopo allucinanti torture ⁴⁴, tredici marinai erano stati impiccati ai pennoni della nave ed a tutte le altre persone trovate a bordo erano state bruciate, fino alla morte, le piante dei piedi ⁴⁵.

⁴² ASG, Archivio Segreto, *Maritimarum*, filza n. 1666. Lettera del Senato della Repubblica di Genova agli Stati Generali delle Provincie Unite dei Paesi Bassi, 31 dicembre 1650.

⁴³ Ibidem.

⁴⁴ C. e P. BREARD, *Documents relatifs à la marine normande et à ses armements aux XVI^e et XVII^e siècles*, Rouen, 1899, p. 217: « ...Fit à lui et à son lieutenant serrer et étreindre la teste avec des cordes en telle sorte qu'il leur fit sortir les yeux de la teste... ».

⁴⁵ IBIDEM, p. 217: « ...Fit pendre treize matelots aux haubans de son navire et fit brûler la plante des pieds aux autres jusques à ce qu'ils eussent rendre l'esprit, cruauté qui est sans exemple... ».

IL CONTRATTO DI ARRUOLAMENTO

Noi sotto nominati, ufficiali e marinari, dichiariamo essersi convenuti, accordati et obbligati, come in virtù di questa noi s'obblighiamo, alli molt'Illustrissimi Signori Deputati della Compagnia dell'Indie Orientali, concessa et eretta in Genova, per servire a loro, sopra le loro navi nominate San Gio. Batta, e San Bernardo, questo futuro viaggio da questa città e porto di Genova verso le parti dell'Indie Orientali, et durante detto viaggio ubbidire, et osservare gl'ordini qui sotto notati, conforme a noi sarà ordinato da quelli direttori, commissi e capitani che da detti deputati della detta Compagnia saranno posti et stabiliti al governo delle suddette navi. Et tutti noi altri sottonominati ufficiali et marinari promettiamo di fare partenza da questo suddetto porto con sudette navi verso le sudette Indie, verso tali luoghi, porti, e spiagge come piacerà a detti direttori, commissi e capitani delle navi, et ivi scarricare, et recaricare, dissavorare et di nuovo insavorrare le navi^a, dare le ancore al fondo et fermarsi, et di nuovo tante volte, quante a noi sarà ordinato far partenza dall'uno verso un altro luogo, e questo per tale salario a ragione di mesate, quanto ognuno di noi resta accordato di guadagnare ogni mese, cominciando il primo mese, quando ognuno di noi haverà accettato e fatto giuramento di osservarlo, et ricevuto un mese di salario a bon conto. Et correranno le dette mesate sino a tanto che noi, con l'agiuto di Dio, con le nostre navi saremmo ritornati et arrivati a Genova, et ottenuto la pratica dal pregiatissimo Magistrato della Sanità.

Primo Tutti gli ufficiali, e marinari saranno obbligati al tempo preciso secondo dal capitano sarà ordinato, trovarsi alla nave, sotto pena di un mese di salario, dal che all'absente sarà senza dilatione dato debito al suo conto.

2° Nessuno delli ufficiali o marinari essendo al servitio della compagnia, potrà portare con lui denari o mercantia per negoziare in quelle parti nè per conto suo, nè per conto d'altri, nelle navi (salvo con l'espresso consenso delli deputati e datone prima nota in scritto della qualità e quantità)^b, nè meno al ritorno, caricare o haver nella nave alcuna mercantia, nè oro, nè argento o altro, che avesse negoziato o barattato con altro effetto, (che sopra con pubblica notizia, et registrato dal scrivano della nave, con consenso delli direttori o commissi, in debita forma)^c, sotto pena della confiscatione a pro della compagnia.

3° Et havendo da esser un viaggio longo, è per questo necessario essere bon ordine nel vitto, tanto del bere come del mangiare, tanto per conservazione

^a *Dissavorare e di nuovo insavorrare*: sta per allibbare e zavorrare.

^b Il passo fra parentesi è cancellato nel testo.

^c Il passo fra parentesi è cancellato nel testo.

della sanità, come per far fare reo della vettovaglia et haverne per il bisogno. Si doverà ogn'uno contentare con tale razione come li direttori, comissi e capitani ordineranno nel Consiglio della Nave, secondo l'occasione e tempi, conforme la carta o lista della razione, che sarà fatta. Et chi vi contraddirà sarà posto nella prigione della proa per due settimane, et per sua razione haverà solo pane et acqua.

4° Ogn'uno sarà tenuto di bere lui la sua razione del vino, all'hora quando a lui sarà data, senza custodirlo, nè venderlo, o darlo ad altri, et a chi non gusterà di beberlo, lo lascerà nella botte, senza poterlo doppio pretendere o haverlo.

5° Niuno potrà prender vino, o altra vettovaglia, di nascosto o secretamente, sotto pena d'esser posto per due settimane intiere a pane et acqua nella prigione, ma solo quello che sarà ordinato a tale effetto di trarre lo vino e dispensare le vettovaglie, le potrà pigliare quando sarà hora e tempo.

6° Nessuno potrà cacchiare^d alcuna vettovaglia di carne, pesce, formaggio, nè altra qualsivoglia cosa nel mare, sotto pretesto che non sia buona, solo col consenso del capitano et comisso, al giudizio de' quali starà se la tal vettovaglia sarà bona da mangiare o no, sotto pena a chi farà in contrario di stare otto giorni nelli ferri, prigione a pane et acqua.

7° Et per mantenere concordia e pace nelle navi durante il viaggio nessuno non potrà fare nè questione nè rissa, sotto la pena di esser battuto con un pezzo di corda per suo quartero^e.

8° Chi darà pugni ad un altro sarà posto per tre giorni nelli ferri in prigione; ma chi rancherà coltello in collera per ferire un altro, sarà con un coltello per la mano inchiodato all'albero, et starvi tanto sino a che tirì lui medesimo il coltello per la mano, ma se il tale haverà ferito un altro e fatto uscire sangue, sarà passato sotto lo primo della nave^f et, nè mas nè meno, cascare in pena di sei mesi di suo salario.

9° Et essendo che per gli giuochi de' dadi et carte nascono molte disgratie et inimicitie, nessuno non potrà havere nè tenere nella nave nè altrove appresso di sè nè dadi, nè carte; nè simili instrumenti di gioco portare, nè fare, nè tenere appresso di sè, che solo quello, che sarà concesso per passatempo co' speciale licenza del direttore e capitano, sotto pena di stare ogni volta una settimana in prigione, a pane et acqua nelli ferri, et che carte, et dadi, o altri instrumenti illeciti saranno gettati nel mare.

10° Et tutto quello che con giuoco o scommessa durante questo viaggio uno haverà guadagnato all'altro, lo perditore non sarà tenuto al pagamento et essendo già pagato, lo vincitore dovrà restituirlo, overo si darà debito al conto del guadagnatore, et tanto quello, che haverà guadagnato, come quello che haverà perso caderanno in pena arbitraria al consiglio della nave.

11° Se alcuno, tanto in nave come fuori di questo porto o città, in altra parte, s'ubriacherà, cascherà in pena di esser posto per due settimane continue nella

^d *Cacchiare*: sta per buttare.

^e *Quartero*: sta per responsabile del turno di guardia.

^f *Sarà passato sotto il primo della nave*: sta per essere trascinato sotto la chiglia della nave.

prigione della proa, a pane et acqua. Se la cosa sarà fatta da uno della camera di poppa cascherà in pena doppia, overo si redimerà con tre mesi di salario per pena.

12° Se alcuno amasserà un altro nella nave, nel viaggio dell'andata verso quelle parti d'Indie, et che doppo matura consideratione delli ufficiali del Consiglio della Nave et de tutti gli altri marinari della medesima nave che passeranno l'età d'anni . . . , et doppo esser dato tempo di giorni doi al reo di allegare quello che vorrà in sua difesa, sarà lo reo sentenziato a morte dalle quattro quinde parti delli giudici, all'hora lo reo insieme col morto, sarà gettato in mare et abbandonato. Ma se tale caso di amazzamento seguirà nel viaggio di ritorno, si farà lo possibile di tenere lo delinquente prigione, per condurlo e consignarlo qua in mano alla Giustizia Suprema.

13° Nessuno potrà andare con fuoco o candela o altro lume, andare a basso, nè nel corpo^s della nave, nè nella bottiglieria, nè nella dispensa, nè molto meno nella camera della polvere, nè adoprar in altra parte della nave, nè fuoco, nè lume, che solo con espresso consenso delli direttori, capitani e comissi, sotto pena d'esser gravemente castigato ad arbitrio del consiglio della nave.

14° Et per oviare et impedire gli pericoli del fuoco che possono seguire col bere del tabacco, resta proibito ad ogn'uno di comprare o vendere o barattare del tabacco, e nessuno lo potrà bere, nè di giorno nè di notte, che solo sopra la nave, alla scoperta, fra gli alberi maestra e trinchetto, overo altro luoco simile concesso dal direttore, capitano e commissio, sotto che lo contrafacente ogni volta sarà posto per quattro giorni nella prigione della prora, a pane et aqua.

15° Più resta proibito a tutti, niuno escluso, di havere o tenere appresso di sè michie o candele accese, o altro fuoco, quando bene lo havesse comprato de suoi propri denari, nè adoprarlo se non ex-officio et bisogno della nave et all'hora con speciale licenza del capitano e commissio, sotto pena di stare otto giorni nelli ferri prigione, et perdita di un mese di salario.

16° Nessuno potrà far sparare artigliaria nella nave, nemeno pedreri o altre simili bocche da fuoco, sopra battelli o chialuppe, massime in le parti dell'Indie, senza speciale ordine del capitano o commissio, sotto pena di un mese di salario.

17° Nessuno potrà con battello o altro vascello andar dalla nave a terra per qualsivoglia cause doppo che sarà poste la guardia o sentinella, solo con speciale licenza del direttore o capitano.

18° Nessuno dopo la guardia potrà far rumore, ma ogn'uno tenersi e guardar il luoco ove sarà posto o ordinato dal capitano.

19° Nessuna guardia lascerà, nè di giorno nè di notte, fuori di questo porto accostarsi alla nave vascello alcuno senza consenso del direttore o capitano, sotto pena corporale.

20° Nessuno si potrà impadronire d'alcun dormitorio o cameretta senza speciale licenza del capitano; nè meno nessuno potrà tenere nè fieno, nè paglia

^s *Nel corpo*: sta per sotto coperta.

nè il suo dormitorio o saccone, senza licenza del capitano, sotto pena di un mese di salario.

21° Et per oviare et impedire qualsivoglia disordine et far il dovere, sarà sopra ogni nave formato e stabilito un consiglio di nave di cinque persone per giudici, cioè saranno lo direttore, lo capitano, lo commissio, et due delli ufficiali delle navi, li più discreti et habili fra piloto, nocchiero, guardiano overo bombardero, che disporanno nelle cose civili overo criminali o falli leggieri sottoposti a pene di prigionia, pecuniarie, et di inchiodare all'albero, o flagellazione con corda. Et le cause criminali di maggior castigo si faranno come nel capitolo 12°.

22° Nessuno doverà biastemare Iddio nè suoi Santi, nè spergiurare, nè disturbare alcuno nelle sue orationi nè divotioni, ma ognuno si comporterà modestamente, virtuosamente et honoratamente, senza dare alcun scandalo a qualsivoglia persona, o far o dir cosa meno che honesta, sotto perdita di qualsivogli suo ufficio o dignità. Et chi darà causa di scandalo o commetterà cosa dishonesta, sarà tenuto per indegno di conversare, o bere, o mangiare con gl'altri alla mensa, o in compagnia d'altri.

23° Lo barbero et sottobarbero saranno obligati di esser pronti e vigilantissimi e di far ogni possibile diligenza per curare, guarire, et restaurare li feriti et amalati, senza altro premio o salario che le accordate mesate, et se da alcuno havessero ricevuto o goduto altro salario, recompensa, o mercede, lo doveranno restituire, e quello per tale effetto a loro promesso non sarà valido.

24° Però da piaghe o altre ferite non havute nel servitio della Compagnia nelle navi potranno haver mercede o pagamento, a discrezione del capitano o del commissio.

25° L'ospedhalero, o procuratore politico civile, haverà particolare cura delli amalati et feriti che alli debiti tempi siano medicati e curati e somministrato loro cibo et remedij giovevoli, et in caso che alcuno vogli far testamento, darne notitia al capitano et commesso per operare che la volontà del testatore sia bene intesa, esposta in scritto, et da testimonii non interessati verificata, e registrato nelli libri della nave. Et l'azienda o heredità inventariata et quelle robbe che ha in nave, vendute all'incanto avanti all'albero maestro, et li compratori fattine debitori al loro conto de salarij, con avvertire, che non siano quelli debitori per maggior somma caricata, che possono esser creditori, o in altro modo lo testatore, overo sua vedova e pupilli, patiscono; et che la heredità vadi in mano del capitano o comesso, per essere al salvo arrivo, data alli signori Deputati. Et più lo tal hospidhalero et procuratore haverà particolare cura di far che li minori o innocenti non siano agravati, oppressi overo maltrattati dalli insolenti, ma da li superiori protègiuti in quello sarà di ragione; et in occasione di dover mandare alcuno in terra, overo a altro vascello, capo di armata, o squadre o in alcun luogo dove non sarà bene di andare direttore, per non esser per caso di trattenimento o ritenimento privato, di tale indiscomodo, o altro simile, lo procuratore sarà pronto di andare et fare quello che dal direttore o capitano sarà ordinato, senza alcuna contradictione.

26° Quando in occasione d'incontrare navi per camino, in marina o in porto, la trombetta o tamburo darà segno dell'arme, promettiamo di esser subito

pronti et esponer la nostra persona, ogn'uno in particolare et tutti insieme in ogni pericolo, per diffendere la nave e robbe et la vita dei nostri superiori, et le nostre, ponendosi nelli luoghi assegnati et ordinati ad ogn'uno di noi, per resistere et offendere li nostri nemici, per quanto a noi sarà possibile, sotto pena della nostra vita et de esser stimati infami.

27° Al'incontro gli Deputati della Compagnia hanno promettuto a noi che in caso che nel deffendere la nave et mercantia alcuno delli ufficiali o marinari sarà ferito e perderà la sanità della sua vita, di farli curare e guarire et mantenere per mezzo di chirurghi a modo tale, che se alcuno delli ufficiali o marinari nella attuale difesa et servitio loro, resterà stropiato, sarà ricompensato nel modo seguente, secondo la causa, a ragione che se uno haverà:

- Perso lo braccio, dritto sarà ricompensato con fiorini ottocento;
- Per lo braccio sinistro fiorini cinquecento;
- Per una gamba fiorini quattrocentocinquanta;
- Per ambe le gambe fiorini ottocento;
- Per la perdita di un occhio fiorini trecento;
- Per ambi li occhi fiorini novecento;
- Per la mano sinistra fiorini quattrocento;
- Per la mano dritta, seicento;
- Per ambe le mani fiorini mille.

Et in caso, che uno fosse stato ferito et della ferita rimanesse guarito a modo tale che, nè più nè meno, tuttavia restasse stropiato, sarà ricompensato a discrettione et giudizio di buoni huomini intelligenti di simil caso, doppo che si havverà havuto mira e bastante informatione, e verificatione per li capi, et ufficiali, che saranno stati presenti al successo.

28° Et acciò che quelli che navigando sopra l'una overo l'altra nave. nell'incontro saranno offensivi o defensivi, habbiano bona o maggior cura a guardare la loro nave d'ogni pericolo d'abbrugiamento o naufragio, habbiano a sapere che per loro cautella et hipoteca delli loro salarij o altro che hanno nella nave, haranno la nave con quelle mercantie che vi sono dentro, compreso denari contanti, oro, argento, ma non altra cosa fuori della nave, a modo tale che ogn'uno delli ufficiali e marinari ne corre lo risico e pericolo delli suoi salarij sopra la medesima nave dove se ritrova, e successivamente, perdendosi la nave et le robbe che sono in essa, similmente perde ancora tutte le sue mesate et salarij guadagnati sopra la nave, senza potere pretendere niente dalla Compagnia suddetta.

29° Se alcuno ufficiale o marinaio diventasse infedele e fuggisse alla parte nemica, overo fugisse con la mesata o salario ricevuto, saranno confiscati suoi beni e salarij se sarà creditore, ma bandito e pubblicato per infame, et venendo in potere delli nostri ufficiali, sarà castigato corporalmente secondo che meriterà, sino alla morte.

30° Se alcuno delli ufficiali o marinari durante lo viaggio venirà a morire, overo divenisse insensato o scemo di cervello o prigionie essendo in servitio della compagnia, in tal caso, quando la nave sarà arrivata di ritorno a salvamento, sarà

dato o pagato alli heredi overo più propinqui di quello, sino al tempo che è stato vivo overo habile o in servitio della compagnia.

31° Gl'ufficiali e marinari, li quali combattendo offensive overo defensive contro nemici, o per incendio o per esser affondato e perderanno loro nave, loro saranno pagati delli salarij che saranno creditori avanti tal caso, ma se la nave sarà presa dalli inimici saranno ancora presi et persi loro salarij.

32° Lo bombardiere e suo compagno sarà tenuto ogni quendici giorni una volta, di voltare li barrili della polvere il sotto di sopra, et con occasione di bon tempo, quando il fuoco da per tutto sarà bene estinto, portare la detta polvere al sole, e potendo seguire in terra, fuori d'ogni pericolo, sarà tanto meglio.

33° Similmente haverà particular cura de le palle delli pezzi siano appresso ogni pezzo overo a suoi luoghi le medesime e proprie palle confacenti alli medesimi pezzi, acciò che in tempo del bisogno non segua confusione in haver appresso li pezzi balle più grosse o piccole del dovere, sotto pena di tre mesi di salario del detto bombardero se disquiderà.

34° Nessuno dovrà ascondere overo stralattare^h, nè poner o metter in luoghi non soliti o usati alcuni instrumenti appartenenti a maestri d'ascia, pilotti, bombardero, chirurgo, scalco, o altro simile, e chi lo farà malitiosamente, overo a caso pensato, sarà casticato col cavo di corda avanti l'albero.

35° Nessuno doverà nè bruttare nè orinare dentro la nave in loco insolito, ma farlo nelli luoghi ordinati; ne meno havendo lavato o bagnato suoi vestimenti, lassarli nelli canti bagnati a putrire, guastar, o far puzzare, senza finirle a netteggiare et asciugare, sotto pena di perdere la sua ratione del vino.

36° Ogni ufficiale o marinaio sarà obbligato, quando sarà ordinato dal direttore e capitano per loro sicurezza particolare, come in servizio della compagnia et difesa di tutto lo commune, a travagliare e lavorare a fare fortezza, batteria o altro lavoro con sappe, badile, con coffe o simile, senza haverne altro premio che la vettovaglia libera, oltre la ratione ordinaria durante lo tempo che si lavorerà.

37° Nessun ufficiale nè marinaio, essendo in servitio della compagnia, non doverà a qualsivoglia indiano dare o fare insulto, nè forzo, nè insolentia, nè prender loro alcuna cosa sua, nè disgustar le loro persone, mogli e figlioli, se non sarà ordinato dal capitano o direttore, sotto pena di esser castigato secondo l'occasione, etiam Dio corporalmente.

^h *Stralattare*: sta per collocare, nascondere tra le « latte » (tavole od ossature dei ponti).

ALBERTO BROCCA

**IL PROCEDIMENTO CRIMINALE ORDINARIO
A GENOVA NEL XVIII SECOLO**

SOMMARIO: 1. Premesse. 2. L'inizio della fase informativa del procedimento. 3. Il procedimento in contumacia. 4. L'interrogatorio dell'imputato e la fase difensiva. 5. La sentenza, i rimedi contro di essa, l'esecuzione. 6. Cenni sui procedimenti straordinari. 7. Brevi considerazioni conclusive.

1. Ad occuparsi di storia del diritto penale si riceve oggi facilmente l'impressione che gli scritti in materia possano distinguersi abbastanza chiaramente in due categorie.

Da un lato sembrano stare le ricerche, prevalentemente dovute agli studiosi di storia del diritto, che mirano, pur nella diversità di metodo e di impostazione, alla pubblicazione delle fonti, alla ricostruzione degli ordinamenti, alla individuazione di quelli che ne furono gli svolgimenti, all'analisi dei vari e fra loro diversi periodi, ad un esame del fenomeno penalistico nei suoi molteplici aspetti.

Dall'altro lato pare si pongano gli scritti, in prevalenza degli studiosi del diritto penale vigente, che, sulla base del giudizio formulato dagli illuministi nel corso di un'aspra lotta ideologica, avendo riguardo soprattutto a quella parte, pur rilevantissima, del fenomeno generale, che è la politica criminale, formulano prevalentemente delle valutazioni che in genere consistono in un globale giudizio negativo sul tipo di pene e il modo di infliggerle almeno fino al Beccaria.

Accanto a questa impressione si pone poi la constatazione di come le ricerche storiche in campo penale siano scarse, non recenti tranne qualche eccezione, e spesso tendenti a visioni generali, indubbiamente stimolanti ma di incerta corrispondenza alla multiforme realtà.

Di qui la giustificazione di una indagine che, entro precisi limiti locali e temporali, intende ricostruire il procedimento penale dell'ordinamento genovese della fine del XVIII secolo, documentandolo particolarmente con quelle fonti che possono suggerire un ambiente e i suoi ideali ¹

¹ Anche per Genova il Settecento fu un secolo pieno di contrasti, difficile da ricomporre in un quadro sommario o da ridurre in un giudizio univoco. E varia-

e sottolineando, d'altro lato, la posizione critica dei contemporanei rispetto a quel modo di attuare il diritto.

Le ricerche locali sono infatti caratterizzate dalla concretezza ed è sulla scorta del differenziato contributo di indagini aderenti alla realtà che si possono eliminare le generalizzazioni e procedere a certe revisioni.

D'altro lato, sottolineare esclusivamente il giudizio dei contemporanei significa cercare di soddisfare l'esigenza di liberarsi dagli errori di impostazione che possono derivare dal costringere gli istituti del passato entro schemi attuali e da quell'atteggiamento che, lungi dall'imparare qualcosa dalla storia, sembra piuttosto voler a quella insegnare, sulla base di successive esperienze e diverse acquisizioni.

La ricerca² ha inteso prescindere da problemi di origine e di evoluzione dei vari istituti, avendo piuttosto lo scopo di sorprendere lo svolgimento di un complesso procedimento storico in un suo momento particolarmente significativo: nel saliente periodo di crisi in cui i giudizi ne-

mente è stato giudicato. Per una esposizione della storiografia in materia nelle sue varie tendenze, che vanno da una valutazione globalmente negativa causa la neutralità sempre mantenuta dalla Repubblica e giudicata « antirisorgimentale » a positive considerazioni fondate soprattutto sulla ribellione popolare antiaustriaca, da ricostruzioni storiche sulla frivola base della vita mondana ad una rivalutazione generale del secolo ad opera di studiosi locali che offrono un panorama più documentato della multiforme vita cittadina, cfr. L. GARIBBO, *La politica genovese dal 1792 al 1805*, in *Annali della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Genova*, 1967, I, p. 201 e sgg.

² Per la storia del diritto e della procedura penale sono tuttora fondamentali le opere generali di P. DEL GIUDICE, *Storia della procedura*, Milano 1902 (in A. PERTILE, *Storia del diritto italiano*); C. CALISSE, *Svolgimento storico del diritto penale in Italia dalle invasioni barbariche alle riforme del sec. XVIII*, Milano 1906 (in E. PESSINA, *Enciclopedia del diritto penale*, vol. II); P. DEL GIUDICE, *Fonti* (dal sec. XVI ai giorni nostri), Milano 1923 (in P. DEL GIUDICE, *Storia del diritto italiano*); E. BESTA, *Fonti* (dalla caduta dell'impero romano al sec. XVI), Milano 1925 (in P. DEL GIUDICE, *Storia cit.*); G. SALVIOLI, *Storia della procedura civile e criminale*, Milano 1927 (in P. DEL GIUDICE, *Storia cit.*). Importante per il nostro campo di indagine è pure la ricerca di P. FIORELLI, *La tortura giudiziaria nel diritto comune*, Milano 1954. Per puntuali riferimenti all'amministrazione della giustizia criminale nella Repubblica di Genova cfr., tra i rari lavori di storia del diritto genovese (materia ancor tutta da scoprire, salvo qualche branca particolare e alcuni interventi), G. FORCHERI, *Doge, governatori, procuratori, consigli e magistrati della Repubblica di Genova*, Genova 1968.

gativi e con essi la coscienza riflessa sui sistemi e sulle pratiche della giustizia criminale trovarono diffusione e consenso³.

Per la ricostruzione dell'*iter* processuale sono state utilizzate le opere di dottrina⁴, gli Statuti criminali⁵ e gli atti giudiziari⁶ del Settecento genovese.

³ Ricerche documentate (MEREU, *Storia del diritto penale nel '500. Studi e ricerche*, vol. I, Napoli 1964) tendono a sfatare il mito dell'illuminismo come periodo culturale in cui sarebbero sorti i presupposti umanitari del moderno diritto penale, dimostrando analoghi presupposti nel pensiero di epoche precedenti, il che non toglie che fu soltanto nel Settecento che certi fermenti e certe istanze assunsero rilievo e furono condivise.

⁴ Le opere pubblicate a Genova per il periodo che ci interessa sono: EMANUELE VIGNOLO, *Praxis iudiciaria criminalis*, 1695, e IGNAZIO CARBONARA, *Institutiones criminales*, 1790. La prima, il cui autore (che pubblicò anche una *Teoria e pratica de' Notari*, di cui si ebbero diverse edizioni nel Settecento), fu membro del collegio notarile genovese, è un libretto di circa duecento pagine recante le formule di tutti gli atti da stendersi da parte del notaio lungo lo svolgimento del procedimento criminale: le riproduzioni dei vari atti, complete ed esemplificate, sono legate fra loro, logicamente e cronologicamente, da trafiletti in corsivo che sintetizzano pianamente lo svolgersi del giudizio. La seconda, il cui autore fu membro del collegio dei Giurisperiti, è, si direbbe oggi, un manuale completo di diritto e di procedura penale: ogni singolo argomento è trattato con chiarezza ed uniformità; l'autore definisce, costruisce, espone in colloquio costante con la dottrina comune e con le fonti locali e generali; ne è derivata una trattazione organica del diritto criminale ragionato ed esposto nei suoi molteplici fondamenti. Sulla scorta del Carbonara, viene talora fatto riferimento, nella presente ricerca, ai maggiori criminalisti: soprattutto Claro e Farinacio, i quali conservavano nel XVIII secolo immutata la loro autorità.

⁵ L'edizione degli Statuti Criminali della Serenissima Repubblica ancora in uso nel Settecento è quella del 1671: *Criminalium Iurium serenissimae Reipublicae Genuensis libri duo*, Genova 1669. Si tratta di una riedizione degli Statuti del 1590 che sotto gli stessi titoli riporta pure le varie innovazioni legislative succedutesi nel tempo e che soltanto due anni dopo la sua messa a punto ottenne l'approvazione del Senato. Il primo libro riunisce, in 126 capitoli, con un ordine sistematico piuttosto approssimativo, due serie di norme: quelle sull'ordinamento delle magistrature con competenza criminale e quelle sulla procedura; il secondo libro è quello che oggi diremmo di parte speciale, cioè un elenco, in 149 capitoli, dei vari delitti sanzionati con le relative pene.

⁶ Gli originali dei documenti qui pubblicati si trovano nell'Archivio di Stato di Genova dove, sparse ma abbondanti, sono le varie testimonianze sull'andamento della giustizia criminale della Repubblica aristocratica. La succinta ricostruzione di

I riferimenti al modo di svolgersi del procedimento in altre terre d'Italia nello stesso periodo, inseriti al fine di offrire una dimensione più ampia e un termine di raffronto, sono stati limitati ai momenti e agli aspetti più salienti del processo genovese⁷. Le note al testo in caratteri ordinari contengono l'indicazione delle fonti o la riproduzione di documenti rinvenuti inerenti alle varie fasi del procedimento.

Le note in corsivo riportano, invece, di volta in volta, alcune delle diverse critiche che i contemporanei muovevano al procedimento criminale del loro tempo⁸. Le illustrazioni al testo sono riproduzioni di quadretti ex-voto della fine del XVII secolo conservati nel deposito di Palazzo Rosso a Genova.

2. E vediamo lo svolgimento del processo ordinario innanzi alla Rota Criminale della Serenissima Repubblica di Genova⁹.

un intero processo celebrato a Genova nel Settecento si trova in G. PORTIGLIOTTI, *Patrizio genovese parricida*, in *Annali dell'Ospedale Psichiatrico della Provincia di Genova*, 1931.

⁷ E' stato fatto riferimento alla situazione di: Piemonte (Cost. del 1770); Ferrara (*Statuta Urbis Ferrariae*, 1587); Milano (Statuti del 1773); Padova (*Statuta Patavina antiqua et reformata*, 1682); Roma (*Statuta almae Urbis Romae*, 1611); Venezia (Statuti criminali del dominio veneto del 1751); Napoli (Legislazione di Ferdinando IV); Lucca (Statuti del 1539); Corsica (Statuti civili e criminali, 1602); Toscana (Riforma della legislazione criminale del 1786): per una più abbondante utilizzazione di queste fonti cfr. P. DEL GIUDICE cit., *passim*; G. SALVIOLI cit., *passim*.

⁸ Sono stati utilizzati: C. BECCARIA, *Dei delitti e delle pene*, ed. Giuffrè, Milano 1965 e F. M. PAGANO, *Considerazioni sul processo criminale*, Milano 1801. Per una più ampia esposizione dei fermenti culturali e delle innovazioni nel diritto penale del Settecento, cfr. E. PESSINA, *Il diritto penale in Italia da Cesare Beccaria sino alla promulgazione del codice penale vigente*, Milano 1906 (in E. PESSINA, *Enc. cit.*). Sono state anche riportate, al fine di testimoniare le critiche che da diversi punti di vista e per diverse esigenze venivano mosse dai singoli al modo di rendere la giustizia penale, alcune lettere anonime (generalmente di protesta o di denuncia, indirizzate ai magistrati della Città per il tramite di una buca ancora oggi visibile nell'atrio di destra di Palazzo Ducale).

⁹ Nel 1576, anno in cui la Città si dava la Costituzione che l'avrebbe retta fino alla caduta del regime aristocratico, era stata istituita la Rota Criminale con competenza generale ed esclusiva in materia penale: « *Apud hoc Tribunale resideat*

Il procedimento può iniziare, secondo una distinzione generale e comune agli altri ordinamenti dell'epoca, o ad istanza di parte (per causa di qualcuno) o d'ufficio (per denuncia anonima o rapporto)¹⁰.

Data, come si vedrà, la struttura inquisitoria del procedimento, la accusa del privato ancora prevista nelle leggi¹¹, si era praticamente trasformata nella querela di parte riservata all'offeso e come tale era intesa dalla

omnis auctoritas et iurisdictio causarum criminalium eorum delictorum quae in civitate et in tribus curiis Bisamniensi, Porciferana et Vulturensi committuntur tam in procedendo quam in decidendo (Erectio Rotae Criminalis, « Legum 1576 in 1590 » in A.S.G., Bibl. n. 42).

Nel Settecento peraltro la Rota era solo una delle numerose magistrature nella Città e nel Dominio con competenza penale, essendosi quasi subito abbandonato il chiaro sistema instaurato nel 1576 che praticamente importava una divisione del potere giurisdizionale da quello di governo: incidenza nell'amministrazione della giustizia e giurisdizione penale ebbero fin dal 1587 e con sempre maggiore estensione le supreme magistrature della Città (cfr. *Crim. Iur. cit.*, I, I, cap. XXII a XXXV); vi erano poi un gran numero di magistrature minori con competenza specifica in vari campi che, oltre al potere disciplinare nei confronti dei loro dipendenti, avevano una vera e propria *iurisdictio criminalis* nei confronti di quanti evadavano la legge in quei settori alla cui tutela erano preposte (cfr. *Crim. Iur. cit.*, I, I, cap. XXXVI a L). Resta da verificare il rapporto fra il lavoro svolto dalla Rota e quello svolto dalle altre autorità con competenza criminale (come pure la incidenza del potere politico sull'amministrazione della giustizia) per avere un quadro della rilevanza pratica del processo ordinario qui descritto.

Parte rilevante nello « scagno criminale » aveva poi l'Avvocato Fiscale, le cui precipue incombenze consistevano nella difesa delle ragioni del Fisco nelle cause trattate davanti alla Rota sia che si procedesse d'ufficio sia ad istanza di parte, nel rivedere con cura i processi, nell'assistere la Rota quando si dovevano trattare, consultare o terminare le cause o redigere le sentenze, nell'addurre, allegare o richiedere tutto quello che stimasse conveniente per la giustizia quando si dava udienza agli avvocati e procuratori dei rei e in contraddittorio e fuori di esso (A.S.G., Arch. Segreto, *Politicorum*, n. 1652, « Relazione sopra la direzione dello scagno criminale »).

¹⁰ *Crim. Iur. cit.*, I, I, cap. I; E. VIGNOLO cit., p. 1: « *In iudiciis criminalibus de iure quinque modis procedendi potest: per accusationem, per denunciationem, per exceptionem, per inquisitionem et extraordinarie.* Oggi però il tutto si riduce a due modi in tutte le cause, cioè *aut proceditur ad partis instantiam aut ex officio* ».

¹¹ *Crim. Iur. cit.*, I, I, capp. LXV e LXVI. Disposizioni analoghe si trovano negli *Statuta Urbis Ferrariae* cit., pressochè contemporanei a quelli genovesi: I. III *De maleficiis*, cap. I *De forma procedendi super accusationibus*, p. 118.

dottrina non solo genovese¹². Il querelante doveva sottoporsi alla *poena talionis*, mitigata dagli Statuti Criminali nell'obbligo del versamento di una cauzione che, in caso di assoluzione, sarebbe servita per le spese processuali¹³.

I rapporti competevano, oltre che alla polizia¹⁴, a due categorie di pubblici denunziatori: i *Rectores per Parochias*¹⁵ e i *Barbitonsores seu Chirurghi*¹⁶; ma il procedimento poteva iniziare anche in seguito a denun-

¹² Cfr. al riguardo: I. CARBONARA cit., cap. IV, *De accusatione*, p. 25 e sgg.; cfr. anche le considerazioni in proposito di G. SALVIOLI cit., II, p. 374.

¹³ *Crim. Iur. cit.*, l. I. cap. LXVI, *Quod denunciants vel accusans caveat*; I. CARBONARA cit., pp. 30 e 31; C. BECCARIA cit., p. 34: « Ma ogni governo e repubblicano e monarchico deve dare al calunniatore la stessa pena che toccherebbe all'accusato »; F. M. PAGANO cit., p. 123: « Non obbligandosi gli accusatori alla pena di calunnia, nè presso di noi condannandosi nell'istesso giudizio in cui si assolve l'accusato innocente, il calunniatore, come dalle leggi romane e del regno viene prescritto, l'audacia de' falsi accusatori resasi baldanzosa, il numero delle cause inonda il foro ».

¹⁴ A.S.G., ms. 683, *Notizie di sentenze criminali e loro esecuzione (1794 in 1796)*: « 1794 20 giugno. Denuncia del Bargello Simone d'Oberti che indica Capitan Viale di guarnizione nel forte di Santa Maria. Il Bargello Simone d'Oberti riferire per debito suo come in appresso: sono venuto in cognizione che il Signor Cap. Viale di guarnizione nel forte di Santa Maria abbia qualche notizia relativa ad un club di giacobini che è nella giurisdizione di Sarzana (...); ciò che rifero all'oggetto di questo Eccellentissimo et Illustrissimo Magistrato: si proceda ulteriormente alla cognizione e punizione del reo ».

¹⁵ *Crim. Iur. cit.*, l. I, c. LXIV. *De denunciatoribus delictorum*: « *Expedit maxime pro iustitia recte et fideliter administranda, adesse in Civitate Denunciatores criminum. Ideo sancitum est in unaquaque Parochia, per vicinos singulo triennio, eligi debere duos Officiales, qui teneantur omnia delicta quae in sua Parochia committi contingent, ea quae diurno tempore saltem in die immediate frequenti, quae vero nocturno saltem intra biduum, Praetori denuntiare, exprimendo delicti tempus, locum, delinquentes, offensi nomen et cognomen et testium qui adfuerint vel sciverint, aliasque circumstantias omnes quas de his acceperint* ». Istituzione analoga era quella prevista dagli Statuti di Milano del 1773, al c. CLXXXVIII « Degli Anziani delle Parrocchie ».

¹⁶ *Crim. Iur. cit.*, l. I, c. LXX. *De notificationibus a Chirurgis faciendis*, c. LXXI *De relationibus Chirurgorum sine iuramento non admittendis*. Disposizioni analoghe si trovano per Padova negli *Statuta patavina antiqua et reformata*, 1682, car. 224.



Ex-voto dedicato al Cristo di S. Maria di Castello: «Nicolò Gentile davanti ai giudici»

Fine secolo XVII, m. 0,190 × 0,235 (Deposito di Pal. Rosso, Genova)

cia segreta¹⁷. Riguardo alle denunce Farinacio¹⁸ consigliava di evitare qualsiasi penalità o esclusione di categorie che potessero ammutolire gli accusatori o restringerne il numero e anche negli altri ordinamenti, come in quello genovese, si può credere ci si attendesse più o meno assolutamente a tale suggerimento¹⁹.

In seguito alla *notitia criminis* ha inizio quella che veniva chiamata *generalis inquisitio*: il giudice decreta l'inizio dell'attività informativa, mirante ad accertare la commissione del fatto di reato, il c.d. *corpus delicti*²⁰. Le modalità di accertamento del fatto variavano in corrispondenza del tipo di reato²¹ e, se del caso, si ricorreva all'opera di periti. Le « visite » peritali potevano riguardare: lo stato delle persone, i cadaveri, lo stato delle cose²².

La prova del fatto era, come negli altri ordinamenti, condizione

¹⁷ I. CARBONARA cit., p. 38: *Tertia denunciationum species est in delatoribus illis, qui ad auriculam iudicis in secreto accedunt, aliosque de criminibus et maleficiis diffamant, quos Sussurrones et Curiae Vituperatores appellat Farinac. quaest. 16 n. 17 et vulgo dicuntur « Spie », ad quorum delationes ut secretus remaneat accusator, saepe saepius incobantur processus cum solitis illis dictionibus « pervenit ad aures », contra quem procedendi modum graviter invehit (... segue la citazione di Dottori contrari alle accuse segrete ritenute causa di nullità del procedimento); quidquid tamen dicant praefati DD. contrarium in nostro Dominio usum receptum fuit prout ego vidi et in dies video plures et quidem graves processus a praedicto « pervenit ad aures » initium sumere. C. BECCARIA cit., p. 33: « Evidenti ma consagrati disordini, e in molte nazioni resi necessari per la debolezza della costituzione sono le accuse segrete. Un tal costume rende gli uomini mendaci e coperti ».*

¹⁸ Qu. 16.

¹⁹ Cfr. peraltro gli *Statuta almae Urbis Romae* del 1611: l. II, c. III *De cautione ab accusare volentibus praestanda et poena eorum qui delicta non probaverint*; e gli *Statuti criminali del Dominio veneto*, 1751 che ritenevano irrilevanti le accuse di domestiche o donne di mala vita di essere state sedotte (p. 17).

²⁰ E. VIGNOLO cit., p. 10: « Dopo questi principi si deve considerare la qualità del delitto e se richiede la visita per far constare del corpo di esso delitto ».

²¹ I. CARBONARA cit., c. VI, *De corpore delicti in genere* descrive dettagliatamente i diversi accorgimenti richiesti soprattutto in ordine alla differenza fra reati istantanei e permanenti.

²² Gli Statuti Criminali genovesi contengono numerose e dettagliate norme sugli interventi (« visite ») peritali e sulle modalità degli stessi (la relazione inizierà con *visitatum* se si tratta di ferita, con *visum* se si tratta di cadavere, *accessum* se si tratta di danni) (Sr. l. I, capp. LXXIII a LXXX).

indispensabile perchè il procedimento avanzasse nella fase dell'inquisizione speciale, altrimenti si archiviava²³. L'accertamento del *corpus delicti* e una *legitima informatio* erano richieste per procedere alla cattura²⁴ dell'indiziato²⁵, a parte, naturalmente, i casi di flagranza²⁶.

²³ I. CARBONARA cit., p. 39: *Talis est efficaciae ac talis prerogativae corpus delicti, ut contra neminem inquiri possit, nisi prius de eo legitimae constet, iuxta communem et praticatam opinionem, a qua nemo est ex DD. qui discrepat, teste Farinac. q. 2 n. 1 vers. Quare.* G. SALVIOLI (cit., II, p. 384) osserva che furono i criminalisti italiani del sec. XVI a imporre l'obbligo dell'*ingenere* come base dell'istruzione, dato che nè il diritto romano nè il diritto canonico conobbero la necessità della prova del corpo del delitto indipendentemente dal suo autore.

²⁴ I. CARBONARA cit., p. 151, che si richiama all'autorità di Baldo, Bartolo, Claro e Farinacio, concordi nel ritenere che il procedimento non poteva iniziare con la cattura.

²⁵ A.S.G., ms. 681, *Notizie di sentenze criminali e loro esecuzione*: « 1701, 22 8bre. Il preteso ladro della Sacra Pisside mancata nella chiesa di San Teodoro la mattina del Sabato 22 ottobre si dice chiamarsi Francesco Maria Bertoni di Spigno. Viene descritto dalli testimoni: per un giovine; d'età d'anni venticinque in ventotto; di statura ordinaria; di faccia spipora, brunetto; capelli corti alquanto ricci; vestito con marsina di panno nero con bottoni grossi; rivertichetta con barbette corte all'uso come si suol dire da Abbate. La persona sopra descritta resta peraltro gravemente indiziata sopra tale furto sacrilego; mentre più testimoni dipongono respective (... segue il lungo elenco e la descrizione delle testimonianze). Tutti questi indizi basterebbero se il reo fosse presente alla tortura e così formare l'inquisizione speciale in contumacia. Ma perchè non è certa la identità della persona sopra descritta, si stima necessario il ricercare con tutta la premura per indagare insieme la di lui qualità e fama e per arrestarlo ovunque capitasse quando veramente si identificasse la di lui persona ».

²⁶ I. CARBONARA cit., p. 151: in caso di flagranza chiunque poteva procedere all'arresto. Sugli inconvenienti che derivavano dall'incapacità degli organi di polizia in merito alla cattura dei delinquenti, significativo è il seguente biglietto di calice: « Foglio ricevuto nella cassetta degli avvisi segreti il 20 Gennaio 1770: " Ill.mi Signori. Chi desidera togliere via gli inconvenienti che con notabile danno vanno seguendo per tutti li tribunali e massime nelli affari segreti delle catture che devono farsi in occasione da rei che in questo Governo Serenissimo trovansi, si fà presente che alcuni di Birri o con impegno di Ministri o con spesa manuale di denaro, ottengono li Baricellati tanto di Genova come di Riviera, senza sapere ne leggere ne scrivere; ciò seguito, esercitando simili caose, essendo a questi presentato qualche ordine in iscritto da rispettivi Tribunali, fà d'uopo che lo faccino leggere, dal che nasce l'avviso del reo..." » (A.S.G., f. 492 « *Magistrato de' Supremi Sindacatori. Atti di Amministrazione* »).

Il giudizio sulla sufficienza delle risultanze in ordine all'arresto era affidato alla discrezionalità del giudice, il quale doveva valutare l'entità del reato, le condizioni sociali e la fama del soggetto²⁷. Anche negli altri ordinamenti il mandato di cattura, che doveva esser sempre preceduto dall'informazione, era lasciato all'arbitrio del giudice²⁸.

A Genova le carceri si trovavano nel Palazzo che è attualmente sede dell'Archivio di Stato²⁹.

In ordine alla « libertà provvisoria » gli Statuti Criminali sotto la rubrica *De reis in carceribus temere non retinendis*³⁰ disponevano che, per temperare la norma (libro I, cap. XVII) secondo la quale nessuno poteva essere liberato se non terminato il procedimento che lo riguardava, per la scarcerazione anticipata ci si rimetteva « *arbitrio Domini Praetoris et Auditorum Rotae qui secundum qualitatem facti et personarum nec non et*

²⁷ Ad ogni buon conto il Carbonara (cit., p. 151) aggiunge: *certe si Iudex essem haud haererem in decernenda captura: Iustitiae enim consulere debemus et proinde suspectus arrestare ne per fugam impunitatem quaerat.*

²⁸ Gli *Statuta Patavina* cit. (car. 146) stabilivano, sotto la rubrica *De carceribus et carcerandis: Quicumque fuerit de aliquo crimine accusatus vel denunciatus seu inquisitus ex officio Domini Potestatis, propter quod debeat corporaliter puniri, possit capi et detineri, et personaliter in carceres detrudi et retineri prout Domini Potestati conveniens videbitur, quamdiu cognitum et pronunciatum fuerit contra eum.*

Per analoghe notizie su altri Stati e per l'affermazione che tale discrezionalità si era, per via di interpretazione, conferita al giudice, dato che questi poteva infliggere anche pene arbitrarie, cfr. G. SALVIOLI cit., II, p. 386; C. BECCARIA cit., p. 23: « Un errore non meno comune che contrario al fine sociale, che è l'opinione della propria sicurezza, è di lasciar arbitro il magistrato esecutore delle leggi, di imprigionare un cittadino, di togliere la libertà ad un nemico per frivoli pretesti e di lasciare impunito un amico ad onta degli indizi più forti di reità ».

²⁹ Cfr. F. ALIZERI, *Guida illustrativa del cittadino e del forestiero per la città di Genova e sue adiacenze*, Genova 1875, pp. 107 e 673. Dalle « Istruzioni di quello che deve osservare il Carceriere e Agiutanti delle Carceri Criminali di Genova » (A.S.G., *Miscellanea di documenti a stampa della Repubblica di Genova*, busta 28) riportiamo due frasi indicative delle condizioni in cui si trovavano i detenuti: « che non si possa mettere nè levare Traverse, Zeppi e Manette a Carcerati senza ordine del Mag. Auditore della Rota »; « La Mag. Rota li destinerà il numero per ogni camera de' Carcerati ».

³⁰ *Crim. Iur.* cit., l. I, c. XVIII.

indiciorum quibus unusquisque detentus gravabitur, quod iustum et conveniens eis visum fuerit statuent »³¹.

L'attività istruttoria, segreta (in quanto si svolgeva tenendone completamente all'oscuro l'indiziato e il suo eventuale difensore)³² e scritta (in quanto tutte le risultanze e attività venivano fissate in molteplici e predeterminati verbali)³³, prosegue quindi al fine di individuare con certezza l'autore del reato e di raccogliere contro di lui prove sufficienti (*inquisitio specialis*): il sistema inquisitorio, sostanzialmente con gli stessi caratteri, si praticava in tutti i Tribunali d'Italia³⁴.

³¹ Al riguardo, sulle lungaggini del procedimento, cfr. A.S.G., f. 492 cit.: « 23 marzo 1770. Ill.mi Signori. Non posso fare a meno di notificare a VV.SS. Ill.me come provveditori di Giustizia di questa M.ca Rota Criminale che prosiegue con certi termini di giustizia non troppo adattabili alle nostre leggi, perchè questa mi sembra un'arte e non un Tribunale di Giustizia », Biglietto di Calice che lamenta il mancato rispetto dei termini perentori e dilatori.

³² F. M. PAGANO cit., al cap. XII « *Origine del segreto e misterioso procedimento* » e al cap. XIV « *Origine degli intrighi e laberinti del presente processo* » formula delle ipotesi sul perchè si passò dal sistema accusatorio a quello inquisitorio e critica l'ibrido informe cui si giunse volendo conciliare i testi romani basati sul sistema accusatorio e le opposte tendenze inquisitorie.

³³ F. M. PAGANO cit., pp. 157-161: « A chiaro giorno si scorge quanti dati mancano a' giudici nel sistema della presente scritta inquisizione (...). La probabilità della prova nascente dalla fede de' testimoni (...) decresce tanto più quanti sono i mezzi per i quali passa, innanzi che al giudice provenga (...). Nella scritta informazione o vengono fedelmente trascritte le parole de' testimoni per lo più idioti ed ignoranti, e la contraddizione smentirà i loro detti, o dall'inquisitore si disporranno in miglior forma le idee, ed allora si giudicherà su quello che l'inquisitore dice, e non già sulle fedeli deposizioni de' testimoni ».

³⁴ Lo attestano per il secolo XVII i criminalisti Claro (par. *fnali*, qu. 3, n. 6) e Farinacio (*Quaest. Crim.*, vol. I, qu. 1, n. 10): G. SALVIOLI cit., vol. II, p. 378. Il Fiorelli (cit., vol. I, p. 71 in nota) ricorda che « per la conferma data con altissima autorità alla nuova tendenza, ebbe fondamentale importanza il Concilio Lateranense IV del 1215, che sotto la rubrica « *De inquisitionibus* » (cap. 8) enunciò principi generali e regole di applicazione cui la pratica si sarebbe attenuta per secoli persino nel formulario ».

Il procedimento inquisitorio era confermato per il Piemonte dalle Costituzioni del 1770 che attribuivano agli avvocati fiscali il compito di promuovere informazioni e di vigilare sulle istruzioni segrete dei giudicanti; a Venezia particolarmente, attraverso il procedimento inquisitorio, veniva posto il diritto al servizio della politica interna (cfr. al riguardo G. SALVIOLI cit., vol. II, p. 378).

Vengono chiamati a deporre coloro che dalle prime informazioni risultano essere in grado di fornire testimonianze utili³⁵.

Emesso il decreto di citazione, se i testi non comparivano entro tre giorni erano multati: veniva poi ripetuta la citazione con comminazione di pene più rigorose e infine venivano tradotti dalla polizia³⁶. Non potevano rendere testimonianza i genitori, i figli e gli altri consanguinei e affini fino al quarto grado³⁷.

L'esame che, partendo dal generale, doveva arrivare fino ai particolari³⁸, avveniva in segreto³⁹, alla presenza del giudice, sotto giuramento, e di esso il notaio redigeva verbale che doveva infine essere sottoscritto.

Era prevista la possibilità innanzitutto di carcerare⁴⁰ e successivamente di torturare i testi reticenti o convinti di mendacio⁴¹.

La tortura, sia per i testimoni, sia, come si vedrà, per il reo, non era il mezzo principale e normale di accertamento della verità, ma sol-

³⁵ E. VIGNOLO cit., p. 14: « Il giudice proseguendo il processo per provare chi sia il delinquente deve citare tutti i testimoni (e da hora in avvenire le formule che si assegnano per un processo sono uguali per tutti li processi del mondo) ». I. CARBONARA cit., p. 160: *Probationes et indicia fere semper et testium depositione desumuntur*.

³⁶ *Crim. Iur. cit.*, l. I, cap. LXXXI « *De testibus cogendis* »; E. VIGNOLO cit., pp. 16-17.

³⁷ *Cum natura repugnet nec Leges annuant quod sumantur arma de domo rei*: I. CARBONARA cit., p. 162.

³⁸ I. CARBONARA cit., p. 161.

³⁹ *Nullò penitus vocato, nec citato ipso inquisito quamvis esset in carceribus detentus (...); processus informativus etenim fit pro instructione et informatione iudicis ad acquirendas probationes et indicia quibus possit reus examinari*: I. CARBONARA cit., p. 163. A Napoli però, nel 1789, Ferdinando IV ordinò che i testimoni nei processi criminali si interrogassero dinanzi ai giudici, in presenza dell'imputato e del suo difensore che avevano diritto di far loro direttamente quelle domande che credevano opportune (cfr. P. DEL GIUDICE cit., vol. II, p. 186 in nota, che si rifà a Sclopis, *Legisl. It.*, III, II, p. 680).

⁴⁰ F. M. PAGANO cit., p. 147: « Ragione vuole che siano carcerati que' testimoni soltanto, i quali non vogliono deporre ciò che del delitto sanno. Quando l'inquisitore abbia argomenti della loro scienza, ricusando di dire il vero, a ragione li può restringere. Ma codesti indizi sono dalla legge fissati? Dipendono soltanto dall'animo del giudice ».

⁴¹ E. VIGNOLO cit., pp. 17-18: « Se non volessero dire la verità si tengono alquanto carcerati e quando la causa fosse grave e che fossero verosimilmente informati si puonno anche torturare *quando veritas aliunde haberi non possit* ».

tanto, da un punto di vista teorico, uno strumento sostitutivo ed eventuale⁴². Numerosi erano i requisiti richiesti⁴³ e varie le modalità di espletamento⁴⁴.

Le disposizioni sulla tortura giudiziaria che sia negli Statuti Criminali genovesi sia, in genere nelle altre leggi particolari italiane, erano apparentemente sporadiche e manchevoli, venivano completate nella pratica giudiziaria dalla legge comune romana e canonica e dalla dottrina⁴⁵.

« Se con tutte queste diligenze »⁴⁶ sono state raccolte prove sufficienti da consentire all'Avvocato Fiscale di motivare le sue accuse⁴⁷, viene citato il reo per l'esame.

⁴² *Requiritur quod veritas aliunde haberi nequeat, tortura enim est remedium subsidiarium pro veritate eruenda* L. Editum ff. de Quaest., Farin. qu. 40 n. 3: I. CARBONARA cit., p. 234. Cfr. al riguardo P. FIORELLI cit., vol. I, p. 256 e sgg.; vol. II, p. 3 e sgg.

⁴³ Cfr. I. CARBONARA cit., cap. XXII, *De Tortura*. Sempre si richiedeva l'idoneità fisica per la sottoposizione alla tortura: a tal fine il teste veniva visitato da un medico. In G. PORTIGLIOTTI cit., p. 11, è riportata la relazione di una di queste visite: « Avendo fatte tutte le operazioni possibili ho trovato il Sessarego essere idoneo alla tortura; ma siccome ha accennato d'esser soggetto a qualche deliquio et essendo vero questo asserito deliquio, judico non esser capace a subire tormento ».

⁴⁴ Avvertito per l'ultima volta di dire la verità nella stanza della tortura e persistendo nella reticenza, si procede al supplizio alla presenza del giudice e di un notaio: *Tunc Dominus mandavit in altum elevari, qui sic elevatus coepit clamare: obimè!* (E. VIGNOLO cit., p. 19). Sui vari tipi di tortura dice il CARBONARA (cit., p. 217): *Sub torturae nomine omnia tormentorum genera complectuntur, quae a Iudicibus vel zelo, vel vanae gloriae affectatione, vel intestina quadam tyrannide adinventae fuerunt ad veritatem extorquendam, totque tormentorum immanem diversitatem quisque videre poterit penes « Judic. Prax. Crim. Cap. 37 n. 18, Farin. qu. 38 n. 60 et segg. »; ea enim singillatim recensere supervacaneum existimo, animusque abhorret, magis quia exulant a Curiis nostris quae nonnisi quatuor agnoverunt cruciatus videlicet sibillorum, taxillorum, funis, atque vigiliae. neque aliis uti debemus.*

⁴⁵ Cfr. al riguardo P. FIORELLI cit., vol. I, p. 82 e sgg.

⁴⁶ E. VIGNOLO cit., p. 20.

⁴⁷ F. M. PAGANO cit., p. 130: « Allorchè l'inquisitore sulle tracce dall'accusatore additate compila l'informo fiscale, considera l'azione del reo per quella parte sola che aggrava il delitto, ma non rileva le circostanze che ne fanno la discolpa. E' pur questa una voce, la quale in bocca a ciascun inquisitore si ritrova ognora: " al difensivo le prove del reo "; a quel difensivo cui nulla fede si dà, come diremo a suo proprio luogo ».

« Se non si fosse trovato tanto da formare l'inquesta contro del reo, si può citare il reo preteso *ad informandam curiam* perchè quello non comparendo si acquista indicio contro di lui »⁴⁸.

Se, per ipotesi, il reo preteso non compare, resta « provato che è il processo contro del reo e gli si forma l'inquesta contro, quale non è altro che il libello che dà il giudice contro del reo ad istanza del Fisco, richiedendo che come reo sia citato (per l'esame) e poi condannato in contumacia quando non compaia »⁴⁹.

3. Risulterebbe da materiale d'Archivio⁵⁰ che, nel Settecento, a Genova, di cento querelati o inquisiti dalla Rota Criminale, « a piede libero », dieci soltanto andavano a rispondere alla citazione.

Se il reo preteso non compariva, era prevista una reiterazione della citazione a comparire con fissazione di un ulteriore termine, a pena di nullità del procedimento⁵¹.

Scaduti i termini il giudice emana la sentenza contumaciale⁵², sentenza infallibilmente di condanna: « *contumax vero habetur pro confesso et convicto per Statuta per totam Italiam vigentia* »⁵³.

⁴⁸ E. VIGNOLO cit., p. 20.

⁴⁹ E. VIGNOLO cit., p. 23.

⁵⁰ A.S.G., Archivio Segreto, *Politicorum*, 1650 4 55.

⁵¹ *Crim. Iur. cit.*, l. I, cap. LXXXVI *De modo procedendi contra accusatos vel inquisitos contumaces*. « Si avverta a non mandare fuori il secondo comando all'inquesta, che non sia passato il termine del primo e a non mandare il terzo che non sia passato il termine del secondo, altrimenti sarebbe *cum inculcatione terminorum e gli comandi sarebbono nulli* »: termini dilatori (E. VIGNOLO cit., p. 26).

⁵² Per Genova, data la pluralità di magistrature criminali, occorre specificare: « Se il giudice sarà di quelli che non hanno obbligo di mandare il voto in Rota, non avrà altro da fare se non la sentenza contumaciale con la sua notificazione e proclama. Ma se sarà di quelli che hanno obbligo di mandare il processo con il voto farà copiare il processo e lo manderà alla Rota » (E. VIGNOLO cit., p. 19). Nello stesso senso: I. CARBONARA cit., p. 172, il quale cita a questo proposito il Vignolo. Sulla natura e finalità del *votum Rotae* cfr. G. FORCHERI cit., pp. 105-106.

⁵³ CABALLUS, *Resolut. Crim.* 1629, vol. II, *casus* 256 (riportato da G. SALVIOLI cit., vol. II, p. 401).

In tale sentenza⁵⁴ era fissato l'ulteriore termine di quindici giorni, entro il quale il condannato, comparendo personalmente⁵⁵ e ponendosi a disposizione della giustizia poteva purgare la contumacia.

Se tale termine trascorrevva senza che il condannato si presentasse, la sentenza passava in giudicato⁵⁶. Nel caso però fosse stata pronunciata per indizi e non dietro prova piena, era ancora offerta al contumace la possibilità di chiedere al Senato, entro due anni dalla condanna, la facoltà di presentare le proprie difese, con inversione dell'onere della prova, spettando al reo di dimostrare la propria innocenza contro la presunzione di colpevolezza derivante dalla sentenza contumaciale, al fine di ottenere la liberazione dalla pena sia corporale che pecuniaria se la richiesta fosse stata formulata entro il primo anno e altrimenti la liberazione dalla sola pena corporale⁵⁷.

Una tale rigorosa disciplina della contumacia che partendo dal valutare sfavorevolmente la mancata presenza del reo, arrivava a comminare al condannato pesanti incapacità di diritto privato e di diritto pubblico⁵⁸

⁵⁴ A.S.G., f. 12 Rota Criminale 1724 a 1741: « Podestà e Uditori della Magnifica Rota Criminale della Serenissima Repubblica di Genova. Avendo noi formato processo et inquesta contro degli infrascritti rei per gli infrascritti da loro commessi delitti et essendo stati citati per tre volte alla forma del Statuto e non essendosi curati di comparire perciò li abbiamo dichiarati rei contumaci confessi e convinti degli infrascritti rispettivi delitti e come tali li abbiamo in contumacia condannati alle infrascritte pene, col solito termine di giorni quindici per ciascheduno per comparire e purgare la contumacia... (seguono i nomi dei rei accompagnati dall'indicazione dei delitti commessi e della relativa pena inflitta) ».


⁵⁵ E. VIGNOLO cit., p. 33: « Niuno non può essere sentito in contumacia nè per sè nè per mezzo di Procuratore se prima non si presenta nelle forze del Giudice et in carcere quando non fosse assente o avesse qualche altro legittimo impedimento ».

⁵⁶ *Crim. Iur. cit.*, l. I, cap. LXXVI cit.; E. VIGNOLO cit., p. 34.

⁵⁷ *Crim. Iur. cit.*, l. I, cap. LXXXIII *De litteris principis ad novas defensiones*; E. VIGNOLO cit., p. 34.

⁵⁸ Cfr. *Crim. Iur. cit.*, l. II, cap. CV *De iure non reddendo foro iudicatis seu forestatis* e cap. CXXII *Quod nullus ob delictum, vel ob aes alienum exul factus, seu forestatus ad officium vel dignitatem promoveatur, nec ad Arcis vel Castris custodiam admittatur aut ad stipendia Reipublicae recipiatur*.

Con i termini *bannitus* ed *exul* le fonti comprendono promiscuamente sia i condannati alla relegazione (di solito in Corsica), sia i condannati in contumacia ai quali per ciò stesso veniva applicato il bando (cfr. G. FORCHERI cit., p. 119).



Ex-voto dedicato al Cristo di S. Maria di Castello: «Tratto di corda»

Fine secolo XVII, olio su tela, m. 1,50 × 0,87 (Deposito di Pal. Rosso, Genova)

e a consentire a chiunque di uccidere il bandito condannato a morte in contumacia⁵⁹, era sostanzialmente comune a tutti gli ordinamenti contemporanei⁶⁰.

4. L'esame dell'imputato è l'atto che chiude la fase informativa del procedimento criminale.

Vi si arrivava nel caso di indiziato che rispondeva alla citazione di cui si è detto (il che era automatico quando il preteso reo fosse carcerato), ma avveniva anche per il condannato in contumacia che si presentasse per far cadere la condanna.

Senza intervento di difensore e all'oscuro delle risultanze finali raccolte contro di lui, il reo preteso viene sottoposto ad interrogatori dal cui risultato dipende l'eventuale proseguimento del processo⁶¹.

Si discuteva fra i Dottori se si dovesse imporre il giuramento⁶², se si potessero far domande tranquille⁶³, se si potesse, fin da quel momento, procedere alla tortura⁶⁴.

⁵⁹ *Crim. Iur. cit.*, I, II, cap. CVI *De exilibus impune laedendis et occidendis* e cap. CXXIII *De proemio occidentis rebellem vel capite damnatum et exulem capientis*.

⁶⁰ Cfr. al riguardo G. SALVIOLI cit., II, p. 396 e sgg.

⁶¹ E. VIGNOLO cit., p. 39: « Resta ora a vedersi ciò che debba farsi quando (il reo) compaia. Et è che si deve esaminare *citra praeiudicium Fisci*: si andrà interrogando diligentemente per vedere di coglierlo in bugie, variazioni e farlo reo, e non pregiudicandosi nell'esame si rilascia con sicurezza e pregiudicandosi si prende per reo e gli si dà il costituito ».

⁶² Il Carbonara (cit., p. 182) ricorda che, al riguardo, *dura est altercatio inter DD.* In materia le Cost. Piemontesi del 1770 imponevano il giuramento di dire la verità sui fatti altrui e per i propri minaccia di pena pecuniaria e tortura (cfr. P. DEL GIUDICE cit., p. 148 in nota). C. BECCARIA cit., p. 37: « Una contraddizione fra le leggi e i sentimenti naturali dell'uomo, nasce dai giuramenti che si esigono dal reo, acciocché sia un uomo veridico quando ha il massimo interesse di esser bugiardo; quasi che l'uomo potesse giurare da dovero di contribuire alla propria distribuzione; quasi che la religione non tacesse nella maggior parte degli uomini quando parla l'interesse ».

⁶³ I. CARBONARA cit., p. 185: *An liceat interrogationes dubiae, obscurae ac sophisticatedae et iudex quibusdam uti possit cautelis ad eruendam veritatem (...)* *respondemus cum distinctione personarum*: erano lecite solo per gli imputati istruiti.

⁶⁴ I. CARBONARA cit., p. 187. Il Vignolo, dando per certa la cosa, pone a questo punto la riproduzione degli atti da redigersi durante lo svolgimento della tortura.

Durante l'esame l'imputato doveva essere libero nella persona ⁶⁵.

Lo scopo di questo interrogatorio formale era quello, innanzitutto, di verificare le prove raccolte ⁶⁶ e, eventualmente, di ottenere la confessione del reo ⁶⁷.

Qualora il reo preteso non riesca a scagionarsi, l'esame, che viene riportato per iscritto, si conclude con la seguente formula: « *Non obstante pertinaci ipsius C. negativa (haec verba autem omittuntur cum reo confesso) attentis adminiculis praesumptionibus, coniecturis, indiciis atque probationibus in processu cumulatis, (et si reus confessus fuerit adduntur verba:) attentaque eius confessione, Phiscum et Curiam praetendunt ipsum C. fuisse et esse neum homicidii dolo patrati sub modis et formis de quibus in processu (sin vero de alio crimine specificatur nomen delicti) ideoque incursum fuisse et esse in poenam seu poenas a legibus et Statutis huius Reipublicae Sen. inflictas contra similia patrantis, quibus erit suis loco et tempore puniendus, ideo dicat quid sibi occurrat* » ⁶⁸.

Viene dunque assegnato al reo un termine per difendersi ⁶⁹; a tal fine

⁶⁵ I. CARBONARA cit., pp. 183-184: *Iure inspecto manicis ferreis solutus examinandus est reus (...), de consuetudine tamen contrarium aliquando servatur praecipue cum personis facinorosis (...), prout etiam interrogari debent in loco a quo per fenestras se proicere non valeant, prout cuidam carcerato continit anno 1734 dum a Cancellario Excellentiss. Magistratus Inquisitorum Status in propria camera examini fuit suppositus. Cum nobilibus autem urbanus agendum est quam cum caeteris.*

⁶⁶ I. CARBONARA cit., p. 205: *Contestatis indiciis ac probationibus etiam per testium lecturam.*

⁶⁷ I. CARBONARA cit., p. 199. F. M. PAGANO cit., p. 175: « Si diè forza all'inquisitorio processo di prova legale, in virtù della quale si condanna l'accusato. Si volle a tenor delle romane leggi interrogare il reo: si formò un miscuglio d'inquisitorio e di accusatorio processo ».

⁶⁸ I. CARBONARA cit., pp. 205-206. E. VIGNOLO cit., p. 45: « Nota che quando il giudice avesse già costituito il reo, se volesse produrre nuovi testimoni sopra nuovi indici che aggravano nuovamente il reo (...), doverà poi costituire nuovamente il reo et assegnargli nuovamente le difese ». Il Pagano (cit., p. 163), critica la diffusa opinione, definita frutto di « riposta metafisica e scolastica sottigliezza » secondo la quale venga a questo punto stipulato un contratto con il reo vincolandosi il giudice a non poterlo altrimenti condannare che secondo la forma dell'ammonimento, comportando ciò un vincolo agli interessi della giustizia.

⁶⁹ Era questo un momento fondamentale che figurava nel procedimento penale in ogni Stato: v per esempio, gli Statuti di Corsica del 1571 e le Costituzioni Pie-

gli è concessa la possibilità di vedere il proprio avvocato (le legislazioni di parecchi Stati, compreso quello genovese, prevedono l'assegnazione di un « difensore d'ufficio »⁷⁰) e i propri parenti⁷¹ e di farsi rilasciare copia di tutti gli atti processuali⁷²: termina il segreto istruttorio⁷³.

L'imputato prepara memorie difensive⁷⁴ od eccezioni alle varie testimonianze raccolte contro di lui.

E' costume generale che il preteso reo venga udito in giudizio fuori dal carcere⁷⁵.

Si ripetono le prove alla presenza del reo: i testimoni vengono richiamati e confrontati⁷⁶.

montesi del 1770 citati in DEL GIUDICE cit., vol. II, p. 142. Al riguardo notava il Beccaria (cit., p. 47): « Conosciute le prove e calcolata la certezza del delitto, è necessario concedere al reo il tempo e i mezzi opportuni per giustificarsi; ma tempo così breve che non pregiudichi alla prontezza della pena, che abbiamo veduto essere uno dei principali freni dei delitti ».

⁷⁰ Era questa, tra le altre, mansione dei Protettori dei Poveri Carcerati, magistratura istituita nel 1575; cfr. A.S.G., ms. 675, *Magistrature di Genova*; A.S.G., *Libro dei Protettori delli Poveri Carcerati, principiato l'ultimo dì di agosto del 1662* (ms. 86). Disposizioni analoghe erano contenute in L. veneta del 1537; Cost. piem. cit., IV, 12; Nuova Legislaz. Crim. Tosc. cit. (cfr. P. DEL GIUDICE cit., vol. II, p. 152 in nota).

⁷¹ I. CARBONARA cit., p. 223: *Legitimato processu eo ipso quo reis assignatur terminus ad faciendas defensiones, debent etiam poni ad largam in publico carcere ut non modo advocatis et procuratoribus sed etiam cum consanguineis et amicis libere alloqui possint, suaeque incolumitati consulere*. Nello stesso senso E. VIGNOLO cit., p. 70: « Frattanto il reo si pone alla larga per non farlo marcire nelle carceri ».

⁷² E. VIGNOLO cit., p. 72: « Fa di mestiere di dare omninamente la copia del processo, acciocchè possa fare le sue difese; non è però il giudice tenuto ad altro che a decretargliele e se il reo le vuole è tenuto di farsi estrarre copie a sue spese ».

⁷³ Precisano le Cost. Piemontesi cit. che non deve nelle copie essere soppresso il nome dei testimoni.

⁷⁴ F. M. PAGANO cit., p. 218: « Finalmente il reo fa le sue prove nel difensivo. A ciascuno è ben noto quell'assioma del foro, cioè che le difese del reo si scrivono, ma non si leggono affatto ».

⁷⁵ Cfr. al riguardo P. DEL GIUDICE cit., vol. II, p. 152, che cita la concorde opinione del Farinacio e Claro e le analoghe disposizioni nella legislazione toscana e dello Stato pontificio.

⁷⁶ E. VIGNOLO cit., pp. 76-78-80. F. M. PAGANO cit., pp. 108-109: « La ripetizione de' testimoni è una di quelle giuridiche finzioni che i dottori introdussero per

5. Esaurito il procedimento difensivo può darsi, innanzitutto, che il reo sia riuscito a confutare le prove raccolte contro di lui⁷⁷; nel qual caso viene pronunciata sentenza di assoluzione⁷⁸.

Nel caso invece che la difesa sia risultata inefficace bisogna distinguere: se gli elementi raccolti dall'accusa costituiscono prova piena⁷⁹ viene emanata sentenza di condanna⁸⁰.

Se invece gli elementi raccolti costituiscono soltanto indizi e il presunto reo pur non essendo riuscito a demolirli nelle sue difese continua a negarsi colpevole, è possibile, col concorso di determinati requisiti⁸¹

supplire al difetto dell'inquisitorio processo e per adattare alla nuova forma de' giudizi le romane antiche leggi»; pp. 177-178: « Quest'atto che ad una mera formalità si è ridotto, prolunga il giudizio e non giova al reo, che avventatamente sovente dà per ripetuti i testimoni (. . .). La sofistica forense vuole che sacrosanto sia il sistema fiscale, individuo il processo, ogni testimonio esaminato, accettato dal Fisco e quindi vero ».

⁷⁷ Diverse erano le reazioni dell'ordinamento secondo che le testimonianze fiscali venissero annullate per mancanza di elementi formali o nella sostanza, nel quale ultimo caso soltanto il teste falso *torquendus est ad videndum a quo fuerit subornatus*: I. CARBONARA cit., pp. 215-216.

⁷⁸ P. DEL GIUDICE cit., vol. II, p. 153. Se rimaneva fermo qualche indizio, ma non tale da autorizzare l'uso della tortura (o l'imputato ne era esente) gli veniva imposto di purgarsi col giuramento: Claro, qu. 63, 4; Farinacio qu. 196, 36; Const. crim. Teresiana 39, 12 (cfr. P. DEL GIUDICE cit., vol. II, p. 153).

⁷⁹ *Probatio plena constatur ex duorum testimonium depositione (. . .); sufficit quod sint idonei (. . .) videlicet contra ipsos testes nulla resultet exceptio*: I. CARBONARA cit., p. 154, che si rifà, tra gli altri, al Farinacio, il quale conferma l'esigenza della prova piena *etiam in casu quo ageretur ad poenam pecuniariam minimam* (qu. 86, n. 6-9).

⁸⁰ I. CARBONARA cit., p. 154: *Ad poenam ordinariam inferendam sive ex officio sive ad accusatoris instantiam procedatur, in criminalibus plena ac luce meridiana clarior requiritur probatio*. « Se invece il reo morisse in prigione prima della sentenza si deve far constare della morte facendo la visita al cadavere nella forma solita e con questo resta terminata la causa perchè *mors omni solvit*, vi sono però dei casi nei quali *etiam* dopo morte si può procedere, come nel delitto di lesa maestà *ad memoriam damnandam et bona confiscanda*»; E. VIGNOLO cit., p. 50.

⁸¹ Vediamone l'elenco in I. CARBONARA cit., c. XXII *De tortura*, pp. 226 e 254: *quod de corpore delicti constet; quod lis fuerit contestata cum reo; ad torturam deveniri nequit nisi in criminibus quorum poena sit corporalis; debunt praecedere iudicia (. . .) non ideo tam proxima tantum sed etiam sola remota sufficere dicimus, concurrente adhuc discrimine respectu Nobilium ac Doctorum, quod in iis magis urgentia ac clariora debent esse indicia ut ad torturam procedatur quam in aliis ut*



Ex-voto dedicato al Cristo di S. Maria di Castello: « Scena di tortura davanti al magistrato »

Fine secolo XVII, m. 0,205 × 0,220 (Deposito di Pal. Rosso, Genova)

sottoporlo a tortura⁸².

Se neppure così il presunto reo confessa, deve essere rilasciato⁸³.

Se invece confessa, la confessione resa durante il tormento deve essere ratificata successivamente: se il reo rifiuta è possibile ripetere la tortura

sola confessio videatur deficere; quod processus fuerit legitimatus (...) cum congruo termine ad faciendas defensiones; quod inquisitus iudicia contra ipsum cumulata in suis defensionibus non diluerit; quod reus de iure torqui valeat». Tutto ciò dunque è richiesto « *ut Iudex examinata cum rei Advocatis causa, decretum (inappellabile) proferat illum esse torquendum (...), quod et praescribit St. ns. Cr. I, caput LXXXIV, (...) ne aperiatur via impunitati in detrimentum Reipublicae, (...) cum enim nemo criminis alicuius damnari queat nisi convictus aut confessus fuerit (...) et quamvis hoc indagandi genus fragile aliquando atque periculosum sit, ut inquit Ulpian, 1. I, par. 23, ff. de Quaest* ».

Per analoghi elenchi di requisiti, cfr. per esempio: St. Ferrara cit., 1. III, c. XLI, *Ex quibus causis et quando possit quis torqueri*; St. Roma cit., 1. II, c. XIII, *De quaestionibus et tormentis*, St. Corsica cit., c. 14 « Della tortura ».

⁸² I. CARBONARA cit., p. 254 e sgg.: *Formula tum examinis tum torturae in reo homicidii animo deliberato patrati, gravato ab immediata fuga a loco commissi delicti, a confessione extraiudiciali, a publica voce et fama, a capitali inimicitia cum occiso ex zelotypia (gelosia) procedente, a cultro reperto in cadavere occisi et a testibus recognito de proprietate ipsius inquisiti et ab uno teste de visu*.

Die Iovis 21 Ianuarii ann. 1791, in altero ex Atriolis Excell. D. Gubernatoris Palatii et coram eodem, nec non adsistente M. D. Vicario (...):

— *Int. et monitus ut se disponat ad veritatem fatendam quam nullo modo negare potest, non solum quia plura urgent contra se indicio, sed etiam quia exceptiones contra testes Phiscales deductae vel nullius sunt momenti vel falsae compartae sunt.*

— *Res. L'eccezioni contro de' testimoni da me suggerite a' MM. miei avvocati sono più che vere, se poi non sono state provate, devo compiangere la mia disgrazia (...) io so che Paolo fu ucciso vicino alla Piazza della Chiesa di Nervi con colpo di coltello nel petto, ma questo so per averlo inteso dire da altri (...) che mia moglie amoreggiasse con detto Paolo l'ho saputo da che sono in dette carceri, nel resto ciò che dico o i testimoni è falso (...)*

Tunc D. visa pertinacia ipsius, pro veritate habenda cum alius modus non suppetat, inhaerendo voto M. Rotae Crim. mandavit ipsum C. ad locum torturae adduci (...)

— *Resp. Signore fate di me ciò che volete, che sono nelle vostre mani e siete il padrone, io però non posso dir altro nè sono debitore della morte di detto Paolo. (...)*

Et cum pertinax esset in neganda veritate, praefatus Exc. D. positu in cursu horologio pulveris pulsata nunc hora tredici, praesentibus D. Gaspare de Novellis Phisico et Melchiore de Ianuariis Chirurgo ad haec vocatis, mandavit ipsum C. in funem elevari, qui sic elevatus clamare coepit alta voce « O Signore Iddio misericor-

fino a quattro volte, dopo di che persistendo il malcapitato nella ritrattazione, deve essere assolto⁸⁴.

In caso invece di confessione ratificata, il giudice emana sentenza di condanna.

dia. Madonna del Monte assistetemi, abbiate pietà di me Maria Santissima » *et pluris haec replicavit et inde tacuit et post aliquantulum silentii item clamare coepit* « O Dio, o Dio che giustizia è mai questa ».

— *Int. An vere dictus Paulus unquam amore prosecutus fuerit uxorem ipsius C.*

— *Resp. Che amore, che Paolo, ahi testimoni indegni, ahi giudice ingiusto. (...)*

Et tacuit deinde palluit in vultu et tremuit (allora fu fatto calare, però, poco dopo, su parere del Chirurgo, si ripeté la tortura).

— *Resp. Come anche i medici sono crudeli? E come posso aver finto il deliquio? (Ma per quel giorno il presunto reo persistette sulla negativa).*

Die 22 dicti mensi Ianuarii (...) *et iterum per D. monitus ad veritatem fatendam quia sin minus procedetur contra ipsum C. ad iuris et facti remedia videlicet ad torturam (...).*

(Silenzio del reo. Nuova tortura).

— *Resp. Eh non siete ancora contenti cani traditori che mi tenete qui tanto.*

Et currente hora secunda fuit int. et monitus ad veritatem fatendam super iis de quibus hactenus fuerit int. et tortatus.

— *Resp. Ah Signore non posso più, eccomi qui determinato a dire la verità.*

— *Et int. ut eam ergo dicat.*

— *Resp. Signore illustriss. è vero che nel giorno 4 d'agosto dell'anno p.p. io uccisi detto Paolo per motivi di gelosia (...)* (segue dettagliata confessione).

Testimonianza di temuta stregonaria e superstizione sono le pp. 66-67 del *Vingolo*, dove si parla con circospezione dei *remedia contra torturam* usati dai rei e dove è detto fra l'altro, che durante gli interrogatori sotto tortura « dovrà il giudice interrompergli con vari ragionamenti, acciocchè non possino con voce bassa dire cosa alcuna.

Fra le numerose fonti concordi sull'uso della tortura, cfr. Claro, qu. 45, 5 ss.; Farinacio, qu. 37, 176 ss.; Cost. Modenesi, IV 9 7; Cost. Piemontesi IV 11 20 (citate in P. DEL GIUDICE cit., vol. II, p. 149 nota).

Delle vibranti e ben note critiche alla tortura di Beccaria, Pagano e Verri, ci limitiamo a riportare alcune frasi fra le più significative: C. BECCARIA cit., p. 38 e sgg. « Una crudeltà consacrata dall'uso nella maggior parte delle nazioni, mentre si forma il processo, o per costringerlo a confessare il delitto, o per le contraddizioni nelle quali incorre o per la scoperta de' complici o per non so quale metafisica ed incomprendibile purgazione d'infamia, o finalmente per altri delitti, di cui potrebbe esser reo ma dei quali non è stato accusato »; « questo crogiuolo infame della verità è un monumento ancora esistente dell'antica e selvaggia legislazione, quando erano chiamati "giudizi di Dio" le prove del fuoco e dell'acqua bollente e l'incerta sorte

E' l'Avvocato Fiscale che deve poi aver cura della esecuzione⁸⁵.

Le sentenze rotali e quelle degli altri giudicanti del Dominio emanate dopo aver riferito il voto alla Rota, nonostante espressa disposizione

delle armi»; « l'esito della tortura è un affare di temperamento e di calcolo che varia in ciascun uomo in proporzione della sua robustezza e della sua sensibilità; tanto che con questo metodo un matematico scioglierebbe meglio che un giudice questo problema: data la forza dei muscoli e la sensibilità delle fibre di un innocente, trovare il grado di dolore che lo farà confessare reo di un dato delitto ». F. M. PAGANO cit., p. 168: « uno de' divini giudizi che nel secolo della coltura vergognosamente ci rimane ancora.

Critica alla tortura, se pur da un diverso punto di vista, è quella contenuta in un biglietto anonimo del 9 aprile 1770: « Ser.mi Signori. Che la legge condanni a tormenti i rei per la confessione de' loro delitti, va benissimo; l'atrocità de' crimini merita la crudeltà della legge, ma che i rei gravemente infermi, dopo la subita tortura, debbano abbandonarsi da medici e da chirurghi e così a rischio di morire senza Sacramenti come arrivò al Capraiese, ed ieri al Calabrese, ciò non vuolsi dalla legge, dalla religione e dalla carità ed è questo il massimo de' disordini che dovrebbe esser castigato in chi presiede alle carceri » (A.S.G., *Diversorum*, f. 309; il documento è riprodotto anche in P. L. LEVATI, *I dogi di Genova dal 1746 al 1771 e vita genovese degli stessi anni*, Genova 1915, p. 370.

Le istanze illuministiche ebbero numerosi riflessi pratici già nel XVIII secolo: fu innovata la legislazione prussiana; in Austria Giuseppe II abolì la tortura; la Prammatica Napoletana del 1774 ingiunse ai giudici la motivazione delle sentenze; Caterina II iniziò un vasto movimento di riforma; abolì la tortura e la pena di morte, la riforma della legislazione criminale in Toscana effettuata nel 1786 da Pietro Leopoldo di Lorena; l'accademia di Mantova nel 1775 bandiva un concorso sul tema « Ricercare gli abusi delle leggi criminali e i mezzi di rimediarvi ».

⁸³ E. VIGNOLO cit., pp. 55-56: « che se il reo sosterrà la negativa, si rilasci con sicurezza di doversi presentare *novis vel non novis supervenientibus indicis* ». Così, Claro, qu. 62 2 (cit. in P. DEL GIUDICE cit., vol. II, p. 230).

⁸⁴ E. VIGNOLO cit., pp. 57-62.

⁸⁵ Cfr. A.S.G., ms. 681 cit., *Notizie di sentenze criminali e loro esecuzione*: « 1707 28 7embre. Successo e morte del Signor Gio Bernardo Giustiniano assassinato in propria casa da Francesco Gardella suo staffiere. (...) Fu sentenziato il Francesco Gardella a dover essere tenagliato a tenaglia calda e fredda, condotto nel Palazzetto sopra la carretta strascinata a coda di cavallo per la strada che corre verso la strada Imperiale e scendendo giù per questa in Campetto e poi in Soziglia, Luccoli, sino in la piazza nominata d'Aijroli dove in vista e capo di strada nuova. Là fu dal ministro in prima tagliato il braccio destro poi impiccato e squartato, furono posti la testa e li quarti d'esso alla Porta di S. Tommaso e dell'Arco. (Prosegue poi il documento con diversa mano di stesura:) l'esecuzione suddetta contro del detto Francesco Gardella

che escludeva l'appellabilità e l'impugnabilità⁸⁶, risulta⁸⁷ che, sulla scorta del trattamento riservato alle sentenze contumaciali, erano impugnabili per nullità avanti i Supremi Sindacatori per gli stessi motivi che quelle: « primo il difetto di giurisdizione e se il giudice avesse ecceduto la potestà e bailia concessagli. Secondo se non fosse stata osservata la forma dello Statuto *de contumacibus* e la forma degli ordini posti sotto il detto Statuto *de sent. etc.*, cap. CII. Terzo quando agli delinquenti fossero imposte pene maggiori di quelle o diverse da quelle che si impongono dagli statuti e ordini criminali della Repubblica »⁸⁸.

che era del luogo di Neirone, dominio della Ser.ma Repubblica fu fatta nel giorno di sabato 10 marzo 1708. Le tenagliate date fuorno dodici cioè sei calde e sei fredde; la sua testa, la mano destra ed un quarto del corpo furono posti alle porte dell'arco, altro quarto al portello di strada nuova, altro alle porte dell'Acquasola et altro alle porte di San Tommaso. Tutti li Bancalari matricolati dovettero lavorare nel fare il steccato dentro del quale era il palco per giustiziare d.o Francesco ».

Sempre a proposito dell'esecuzione delle sentenze, è conservata in Archivio, (ms. 681 cit.) testimonianza di un intervento a favore (!) del condannato da parte del Magistrato dei Protettori dei Poveri Carcerati: « 1698 23 ottobre. Udita ne' Ser.mi Collegi l'istanza fatta dal M. Alessandro Saluzzo, uno de' Protettori de' Poveri Carcerati, che Stefano Zino detto il Gancino, carcerato e condannato in pena di forca, per un'escrecenza dicarce alla gola che rende molto difficile l'esecuzione della sentenza di forca, desidera che gli si permuti la forma della morte in quella di testa, stimando il detto povero carcerato di potere in questa guida salvare l'anima, quando peraltro sa benissimo di non meritare grazia alcuna (...). La pena di morte in cui è condannato il detto Gancino si eseguisca con tagliargli la testa invece di impiccarlo ».

⁸⁶ *Crim. Iur. cit.*, l. I, cap. XCVI, p. 118. *Non liceat cuiquam provocare, appellare nec de nullitate dicere, sed ipsae (sententiae) prout latae fuerint executioni mittantur, verum ubi agatur de poena mortis aut mutilationis membris, si in Civitate et Discriptum agatur per triduum, si in insula Corsicae per dies viginti, si vero in aliis Civitatibus et terris Dominii per quindecim dies ab executione suspendatur.*

⁸⁷ Cfr. Legge 10 marzo 1611, divenuta il cap. CII, 1. I *Crim. Iur. cit.* e le considerazioni al riguardo di G. FORCHERI cit., pp. 109-110.

⁸⁸ E. VIGNOLO cit., p. 103. Sull'estensione dell'impugnabilità, cfr. *Crim. Iur. cit.*, cap. CII cit., p. 122: « La giustizia riceve grandissimo pregiudizio dal modo e forma che si è ritenuto fin qui nel proporre e trattare le domande di eccesso e nullità delle sentenze criminali così per via di attione come per via di eccezione, lasciandosi con molta facilità la strada aperta in commettere e dissimulare molti eccessi e nullità ne' processi e sentenze contumaciali e tirandosi poi in lungo la decisione di dette domande di eccesso ».

6. Se quello sin qui visto era lo svolgimento ordinario del procedimento criminale innanzi alla Rota, va subito detto però che numerose erano le eventualità in seguito alle quali era data al giudice facoltà di deviare dalla norma⁸⁹.

Ci si limita qui ad accennare ad alcuni fenomeni particolarmente rilevanti in tal senso.

Dopo alcune discussioni, era stata confermata la possibilità per il Senato di concedere « braccio Reggio » alla Rota⁹⁰.

In caso, poi, di mancato raggiungimento della prova piena e in presenza di determinati indizi costituenti prova semipiena, competeva al giudice la facoltà di infliggere *ex informata conscientia* pene straordinarie, cioè non previste dalla legge e rimesse alla sua discrezionalità⁹¹.

Quando, infine, si trattava di delitti definiti gravi, categoria non rigorosamente delimitata, buona parte di quelle formalità che per certi aspetti costituivano garanzie per l'imputato, potevano essere tralasciate o limitate in seguito a discrezionale valutazione del giudice⁹².

⁸⁹ Deviazioni che in pratica avvenivano anche oltre i casi espressamente previsti: A.S.G., *Diversorum*, f. 309: « Serenissimi Signori. Si è martirizzato e ucciso un uomo senza sentenza, senza pubblico esempio e con esporlo alla disperazione e all'inferno. Tre punti di gravissima meditazione per la giustizia, per la religione, per l'opinione di barbarie che ne può derivare alla nazione genovese. Non è il primo caso e non vi può essere legge neppure tra i popoli selvaggi che autorizzi una simile atrocità; dunque provvedimenti per calmare i fremiti della natura e per riparare all'orrore dei Tribunali e alla dannazione di uomini cristiani che la legge non riconosce ancora come rei e che non hanno perduti i diritti all'umanità. L'orrore del delitto si cangia in orrore dei Giudici. Quale scandalo per la Città! Quale obbrobrio presso le altre nazioni! Dunque per l'amor di Dio, Signori Serenissimi, qualche provvedimento ». (Questo documento è parzialmente pubblicato in P. L. LEVATI cit., p. 370).

⁹⁰ Cfr. *Crim. Iur. cit.*, I, I, cap. XXVI. *De auctoritate Serenissimi Senatus concedendi brachium Regium et adsistentes deputandi in causis criminalibus*. Cfr. al riguardo, più in generale, M. CAVALCANO, *Tractatus de brachio regio, sive de libera et absoluta potestate Iudicis Supremi in prosequendo, iudicando et exequendo*, Venezia, 1608.

⁹¹ Cfr. I. CARBONARA cit., pp. 154 e 202. Sull'esistenza della facoltà di irrogare la pena straordinaria anche negli altri ordinamenti, cfr. G. SALVIOLI cit., II, p. 541. In questa sede va fatto cenno anche della esistenza di alcuni casi (G. FORCHERI cit., p. 111 e sgg.) in cui potevano gli Inquisitori di Stato condannare gli imputati già assolti dalla Rota.

⁹² Cfr. per es. I. CARBONARA cit. a proposito della quantità di indizi necessaria per la cattura (p. 151) e a proposito della concessione agli imputati, finito l'informa-

7. Le considerazioni che seguono vogliono essere soltanto brevi spunti per un discorso che dovrebbe andare ben più in profondità e in estensione sul materiale fin qui visto.

Un dato comune a tutti gli ordinamenti del tempo e facilmente verificabile è l'incompletezza e l'insufficienza delle disposizioni statutarie in materia processuale: gli Statuti Criminali della Serenissima Repubblica di Genova sono stati, nella ricostruzione del procedimento penale, necessariamente e abbondantemente integrati sia attraverso la dottrina, sia attraverso la prassi; sarebbe da chiedersi la portata di questo che, nel delineare i vari passaggi, è stato utilizzato come un composito sistema di fonti⁹³, nella valutazione del giudice del tempo, al fine, soprattutto, di indagare per il Settecento il significativo rapporto fra diritto e *lex scripta*, rapporto che oggi, per tanti aspetti, sembra impoverirsi nell'identificazione fra le due entità.

Per l'ordinamento esaminato, sia nell'incompletezza delle disposizioni processuali, sia nella tensione spesso così evidente fra la singola, mutevole disposizione sostanziale e il fermo principio cui sempre si rifà, diritto e legge risultano non coincidere: quello un sistema di valori gerarchico da salvaguardare e da far valere con la coazione, questa uno strumento variamente considerato secondo i diversi punti di vista.

Per i più del popolo la *lex scripta* è la « grida », il modo con cui chi governa ordina e fa conoscere le proprie statuizioni; per chi ha l'autorità di emanarla è uno strumento di governo considerato immancabile ed efficace; per gli studiosi del diritto è una fonte da inquadrare risolutamente in

tivo, della facoltà di parlare con amici e difensori (p. 223). C. BECCARIA cit., p. 30 in nota: « Presso i criminalisti la credibilità di un testimonio diventa tanto maggiore quanto più il delitto è atroce. Ecco il ferreo assioma dettato dalla più crudele imbecillità: "in atrocissimis leviores coniecturae sufficiunt et licet iudici iura transgredi". Traduciamolo in volgare e gli Europei veggano uno de' moltissimi ed egualmente irragionevoli dettami di coloro ai quali, senza quasi saperlo, sono soggetti: negli atrocissimi delitti (cioè nei meno probabili) le più leggere congetture bastano ed è lecito al giudice di oltrepassare il diritto ».

⁹³ Di cui, con indubbio ma assorbente vigore polemico, diceva Beccaria (cit., p. 3): « Alcuni avanzi di leggi di un antico popolo conquistatore, fatte compilare da un principe che dodici secoli fa regnava in Costantinopoli, frammischiate poscia coi riti longobardi ed involte in farruginosi volumi di privati ed oscuri interpreti, formano quella tradizione di opinioni che da una gran parte dell'Europa hanno tuttavia il nome di leggi ».

un più vasto sistema che con la sua autorità e la sua immutata saggezza la completa e la giustifica; per i giudici è qualcosa da applicare con costante riferimento alla prevalente opinione, il che tranquillizza la coscienza e tiene lontani i Supremi Sindacatori.

La pena, invece, è per tutti una indiscussa conseguenza del reato. E' in vigore un diritto penale come baluardo della società nei suoi principi, un ordinamento che mostra maggior sensibilità e considerazione per il delitto commesso che per la persona del suo attore: la reazione del diritto deve essere pari al male fatto per annullarlo e per impedire il nascere negli altri. All'esemplarità della punizione è necessaria la identificazione certa dell'autore del reato; così il processo, piuttosto che momento di verifica della fondatezza di un'accusa, è mezzo per la ricerca del colpevole, e la segretezza, la ristretta possibilità di difesa, la tortura ne sono tutti strumenti. Non si tratta di antitesi rispetto ai fini del processo penale di oggi, il quale presenta tanti momenti e aspetti in comune con quello genovese del XVIII secolo, ma di un sensibile spostamento di accento che si coglie molto spesso e che ha le sue conseguenze soprattutto nel render plausibili certi mezzi di indagine e di prova. La terminologia degli Statuti e della dottrina, gli argomenti diffusamente trattati e quelli invece trascurati, suggeriscono costantemente lo scopo sempre tenuto di mira da un ordinamento che non conosce la diffidenza per l'autorità dello Stato sui cittadini. Detrimento deriverebbe alla Repubblica se il crimine non fosse adeguatamente perseguito, e il processo è momento fondamentale nella persecuzione dell'illecito.

D'altro canto, politica criminale non se ne fa, se per far ciò si intende porre attenzione all'aspetto preventivo e all'incidenza della legislazione sulla criminalità.

Il singolo, preso in un meccanismo punitivo che lo trascende, considera miracoloso l'uscirne indenne: miracoloso cioè fatto avvenuto al di fuori delle proprie possibilità e del proprio diritto. Significativi a tale riguardo sono i quadretti ex-voto rinvenuti: testimoniano sia il ringraziamento per l'essere scampati da un « incidente », sia il considerare la tortura come giudizio ordalico.

L'illuminismo sottopone a critica sempre più radicale i principi fondamentali di un tale sistema penalistico e di ciò si sente l'eco anche a Genova, ma, diversamente che altrove, non si fanno innovazioni, le quali verranno solo col contemporaneo sovvertimento del sistema istituzionale:

i Supremi Sindacatori, considerando, tra l'altro, che « intorno l'inutilità o ingiustizia della tortura hanno saputo filosofare li moderni novatori, che, in sostanza, toltane la vivacità dell'impressione avuta, hanno rilevato niente più che quello che li scrittori de' secoli passati e sino dai tempi delle leggi romane avevano rimarcato »⁹⁴, furono contrari all'abolizione.

Sarebbe interessante chiedersi, sulle orme del Manzoni⁹⁵, se quel sistema, riconfermato in pieno di fronte alle critiche che gli venivano mosse, poteva rendere giustizia: bisognerebbe tener conto dei tempi, degli strumenti, delle conoscenze.

Ma, ancor più, sarebbe interessante domandarsi perchè e in che senso, cioè con riferimento a quale visione del mondo, a quale ordine di valori, i legislatori, gli studiosi e i giudici del tempo, erano convinti di fare, in quel modo, giustizia: bisognerebbe mettere in evidenza i molteplici rapporti fra potere politico e magistratura e soprattutto bisognerebbe indagare i fondamenti e il diffuso modo di pensare che era alla base del sistema di accertare il crimine fin qui descritto.

⁹⁴ Cfr. P. L. LEVATI cit., pp. 370-371, il quale riporta, da materiale d'Archivio, la parte citata del parere dei Sindacatori.

⁹⁵ Il quale, nell'introduzione alla sua *Storia della Colonna infame*, in polemica col Verri, che dal processo agli untori aveva tratto argomento contro la tortura dimostrando come questa aveva potuto far condannare per un delitto moralmente e fisicamente impossibile, sostiene doversi imputare la tragica sentenza alle perverse passioni che animarono i giudici, i quali pur nell'ignoranza dei tempi e con la possibilità della tortura, avevano tanto spesso avuto sotto gli occhi la verità.

GIORGIO COSTAMAGNA

**UN PROGETTO DI RIORDINAMENTO
DELL'ARCHIVIO SEGRETO NEGLI ULTIMI DECENNI
DI INDIPENDENZA DELLA REPUBBLICA**

UNA PRIORITÀ GENOVESE?

Lo studioso che per la prima volta sfogli gli inventari del cosiddetto « Archivio Segreto » della Repubblica di Genova prova indubbiamente un certo senso di sgomento. Già la denominazione di « Archivio Segreto », in contrapposizione a quella di « Archivio Palese », anche se tutt'altro che inusitata, sembra ridestare tenebrose rimembranze di stato di polizia e misteriosi intenti di occultamento di documenti, ma, soprattutto, sono alcune serie archivistiche non facilmente collegabili al contesto dell'archivio a rendere difficile la comprensione delle strutture amministrative, e, conseguentemente, una ricerca meditata e coerente. Non a torto egli si chiede come abbia potuto avere origine la raccolta che viene indicata con il termine di « Politicorum » o come sia nata quella dei « Secretorum ». Semplici raccolte, indubbiamente, dove i documenti si susseguono senza legame alcuno nè con gli atti che li hanno preceduti e preparati nè con quelli di cui sono stati la premessa, che non hanno, pertanto, nulla di un archivio, se per archivio si deve intendere il complesso delle scritture poste in essere da un ente, sia esso persona giuridica o fisica, nella propria attività e che, perciò, restano l'una all'altra legate da un inscindibile nesso determinato dall'attività stessa.

Fortunatamente, però, chi non si sia lasciato confondere dalla prima impressione può constatare, proseguendo nelle sue indagini, come l'« Archivio Segreto » conservi ancora, al di là delle eccezioni cui si è accennato, una certa compatta organicità che permette, nella gran maggioranza dei casi, la ricostruzione della vita delle istituzioni e degli uffici e rende spesso evidente l'iter percorso da ogni documento nei vari momenti della sua vita amministrativa.

Chiarire come sia stato possibile conservargli attraverso i tempi, specie nel '700, una tale preziosa caratteristica, purtroppo per altri grandi archivi come Milano andata perduta, è lo scopo di queste note, cui si aggiunge, a maggior chiarimento, l'interessante documento, recentemente venuto alla luce, che ne ha suggerito le conclusioni¹. Il secolo dei lumi fu, infatti, un periodo di grande travaglio per gli Archivi e molti tra di essi, che pur erano giunti alle soglie del Settecento mantenendo integre

¹ Cfr. documento trascritto in appendice.

le proprie strutture originarie, subirono, per le ragioni che si andrà esponendo, profondi rimaneggiamenti che ancor oggi rendono spesso estremamente arduo ricostruire il meccanismo di funzionamento dei vari uffici che loro dettero origine.

Prima, tuttavia, di considerare gli ordinamenti dell'« Archivio Segreto » negli ultimi decenni di vita indipendente della Repubblica, sarà bene rendersi conto di dove lo stesso fosse conservato.

Si è in grado di precisare, al proposito, come nel Palazzo Ducale avessero sede tutti gli uffici che oggi diremmo dicasteri dello stato con i rispettivi archivi nonchè i maggiori tribunali quali la « Rota Civile » e la « Rota Criminale ». Ci dà precisa notizia della loro ubicazione una serie di « piante » dello stesso edificio disegnate nel 1729 dal famoso capitano Tallone, ingegnere della Repubblica, attualmente conservate² nell'archivio di Stato e di cui ebbe a valersi anche Orlando Grosso³ per ricostruire la successione delle varie fasi della costruzione del palazzo.

Veniamo così a conoscere che al terzo piano, vale a dire a quello ubicato al livello degli attuali cortili, avevano sede i « Magistrati » « Dell'Abbondanza », « di Corsica », « del Riscatto degli Schiavi », « degli Straordinari », « delle Galere », « di Terraferma », « delle Comunità », « degli Inquisitori », « dei Supremi Sindicatori », « degli Inquisitori di Stato », « dell'Arsenale », la « Giunta dei Confini », la « Cancelleria » nonchè le « Ruote » civile e criminale. Allo stesso piano era anche sistemato l'Archivio del « Magistrato di Guerra ». Gli altri archivi, invece, erano tutti al quarto piano dell'edificio, compreso il « Segreto », il quale aveva sede in alcuni locali prospicienti l'allora « Piazza dei Fonghi » ora via T. Reggio.

Il più importante deposito documentario della Repubblica, dunque, al principio del Settecento, era conservato in due sale adiacenti alle « Cancellarie » che non dovevano, però, risultare del tutto idonee, soprattutto per quanto si riferisce alla capienza, perchè, a giudicare dalla pianta rimastaci, munita di regolare scala in palmi di Genova, non superavano i 900 metri cubi di volume

² ARCHIVIO DI STATO DI GENOVA (A.S.G.), Tipi e mappe, busta n. 9, pianta n. 100.

³ O. GROSSO - G. PESSAGNO, *Il Palazzo del Comune di Genova*, Genova 1933, p. 100 e sgg.

La mancanza di spazio fu certamente una delle cause che nel corso del secolo spinsero il Senato a ricercare una più idonea sistemazione per l'archivio; essa, tuttavia, doveva passare in seconda linea di fronte alla questione ben più importante del suo ordinamento.

Era questo un problema che ormai la cultura dell'epoca poneva con urgenza, sollecitata dalla pubblicazione di fonti — si pensi al Muratori — e dai nascenti studi di paleografia e di diplomatica, che nel Mabillon e nei Maurini avevano trovato i primi grandi cultori. Al contrario, l'archivistica, la disciplina, cioè, che avrebbe dovuto suggerire le opportune soluzioni, muoveva appena i primi, incerti passi. Se in Italia, infatti, già nel Seicento il Bonifacio⁴, il Barisone⁵, il Giussani⁶ avevano dato inizio ad una letteratura archivistica non si può certo sostenere che i loro intenti andassero molto al di là di una generica illustrazione della utilità degli archivi, del rispetto ad essi dovuto e dell'ordine con cui era bene fossero conservati. Nel secolo seguente, invece, specie il Lemoine⁷ ed il Batteney⁸ in Francia affrontavano veramente il problema dell'ordinamento degli archivi del passato ed in Germania il Fladt ed il Waldmayer si appassionavano nel tentativo di creare una scienza degli archivi in formazione, una « Registraturwissenschaft ».

Bisogna riconoscere all'Illuminismo il merito di avere, nella sua ansia di razionalizzazione, offerto una prima valida giustificazione all'autonomia della nuova disciplina, fornendole, al di là della semplice osservazione, degli schemi razionali, sia pure discutibili, capaci di interpretare i « fatti » archivistici, senza i quali nessuno studio può elevarsi alla dignità di scienza. Parrà strano che proprio una tale corrente di pensiero, spesso non a torto tacciata di antistoricismo, che indubbiamente tendeva a misurare, fuori e al di sopra della realtà effettuale della storia, passato e presente col metro della pura ragione, abbia potuto dare un decisivo impulso agli studi di archivistica. Ma se l'Illuminismo distaccava, in un

⁴ B. BONIFACIO, *De archiviis liber singularis*, Venezia 1632.

⁵ A. BARISONE, *Commentarii de Archiviis antiquorum*.

⁶ N. GIUSSANI, *Methodus archivorum sive eadem tenendi ac disponendi*, Milano 1684.

⁷ P. C. LEMOINE, *Diplomatique pratique ou traité de l'arrangement des archives et des tresors d'icelles*, Metz 1765.

⁸ BETTENAY DE BOUVOULOIR, *L'archiviste français*, Parigi 1775.

certo senso, l'età propria dal passato proiettandola fuori del tempo nella realtà extratemporale della ragione e della scienza, quasi vagheggiando una umanità senza memoria, per fatale, implicita conseguenza doveva affidarsi alla storia per convincere l'umanità che la storia stessa, da tutti fino a quel momento considerata quasi un vegliardo di vasta esperienza da consultare, non era, invece, che una congerie, una stratificazione incoerente di istituzioni costruite dalla passionalità violenta e passionale dell'uomo. Non scriveva forse Voltaire, proprio ricercandone gli argomenti nel passato: « quando si pensa che Newton, Locke, Clarke sarebbero stati perseguiti in Francia, imprigionati a Roma, bruciati a Lisbona, che cosa bisogna pensare della ragione umana? ». E seriamente rispondeva: « essa è nata in questo secolo »⁹.

Di qui la necessità di facilitare l'accesso alla documentazione e, per raggiungere lo scopo, il ricorso a raggruppamenti, a selezioni, a classificazioni, a più o meno arbitrarie tassonomie. Sulla stessa scia di pensiero, Pier Camillo Lemoine, che pur intitolava ancora la sua opera « *Diplomatique pratique ou traité de l'arrangement des archives et des trésors d'icelles* »¹⁰, quasi a conferma di come l'archivistica fosse incapace di staccarsi dalla disciplina che l'aveva tenuta a battesimo, pensava ad un sistema di classificazione che distribuisse le carte in classi per materie astrattamente concepite senza riguardo alcuno alla realtà storica degli archivi di cui avevano fatto parte, alla loro provenienza, alla loro formazione e ordinamento originario.

Formule senza contorni trasformanti il documento in un quesito di valutazione razionale, dove ogni testimonianza, perduti i collegamenti con le altre a lei precedenti o susseguenti, veniva privata della ricchezza e della varietà dei significati di cui queste potevano arricchirla per trasformarsi in un elemento astratto e convenzionale, alla stessa stregua con cui in generale ci si affaticava a sostituire all'uomo reale che vive in un dato tempo e in un dato luogo, in mezzo a specifiche circostanze storiche, l'uomo puro ente di ragione, esatto come una formula, consequenziale come un teorema.

Il sistema, però, doveva divenire il credo ufficiale del governo teresiano in Austria ed in Italia e, più tardi, della Rivoluzione e del-

⁹ VOLTAIRE, *Lettres philosophiques*, Parigi, p. 76.

¹⁰ Cfr. nota n. 7.

l'Impero francesi, anche se non mancarono i sostenitori di un ordinamento puramente cronologico¹¹.

Tali idee ebbero certo vasta risonanza anche in Italia, ma, forse, la sorte toccata agli archivi milanesi, dove molte antiche serie vennero scompaginate per distribuire le carte in gruppi corrispondenti a categorie predeterminate, ha condotto troppo precipitosamente a pensare che esse abbiano goduto un largo favore senza trovare una critica appropriata ed efficace. La dottrina, anzi, specie quella tedesca, tende a rivendicare la benemerita reazione alle teorie archivistiche dell'Illuminismo ad alcune dichiarazioni, di ispirazione romantica, quale quella della classe storico-filosofica dell'Accademia delle Scienze di Berlino che, nel 1819, raccomandava di non mescolare con un ordinamento materiale carte di archivi di diversa origine. Istituzioni che poi dovevano trovare una perfetta enunciazione da parte del Von Sybel nel regolamento, redatto nel 1881, per i lavori di riordinamento dell'Archivio di Stato Prussiano e nell'opera fondamentale degli archivisti olandesi Muller, Faith e Fruin¹², tanto che alcuno fu indotto a parlare di un sistema prussiano-olandese¹³. A mano a mano, però, che nuovi documenti vengono alla luce si può tranquillamente affermare che in Italia già alla fine del Settecento o nei primissimi anni del nuovo secolo, forse in maniera meno scientifica ma con visione empiricamente acuta ed efficace, non mancarono le critiche e le opposizioni ai sistemi di ordinamento illuministici, sollevate con la precisa coscienza della necessità di salvaguardare la provenienza e l'organicità degli archivi.

E' stato giustamente posto in luce come il Regolamento del Grande Archivio del Regno delle Due Sicilie del 1818 ripudiasse ogni ordinamento del genere. Del resto non è significativo che esso sia nato in un ambiente dove l'espressione « formule algebriche », a proposito delle ideo-

¹¹ Si veda, ad esempio, l'opera di I. C. DE CHEVRIÈRES, *Nouvel archiviste*, Parigi 1775.

¹² S. MULLER, J. A. FEITH e R. FRUIN, *Handleiding voor het Ordenen en Beschryven van Archieven*, trad. it. di G. BONELLI e G. VITTANI, Milano.

¹³ Cfr. L. BITTNER, *Gesamtinventar des Wiener Haus, Hof und Staatsarchiv*, Vienna 1936, I, p. 10; cfr. anche: ADOLF BRENNKE, *Archivistica*, trad. ital. di R. Perrella, in *Archivio della Fondazione Italiana per la Storia Amministrativa*, Milano 1968, p. 86 e segg.

logie francesi, era stata coniata dal Cuoco, ammiratore e seguace della « Scienza Nuova » del Vico?

A Genova, già tra il 1760 ed il 1770, si discuteva appassionatamente e con perfetta cognizione di causa sulla possibilità di applicazione dell'ordinamento per materia all'Archivio Segreto della Repubblica. Forse a dare occasione al contrasto tra i sostenitori di diversi sistemi fu la necessità di valersi della documentazione nei conflitti giurisdizionali che travagliavano lo Stato. In questi anni, infatti, infuriavano sia le più aspre lotte con gli insorti di Corsica sia le contese con la Corte Romana e con gli Ordini Religiosi. E, come fu giustamente osservato¹⁴, se pur non ai primi posti, la città poteva figurare nella carta « filosofica » d'Italia.

Sta di fatto che nell'ottobre del 1764¹⁵ i Supremi Sindicatori, forse messi sull'avviso da qualche « biglietto di calice », incominciano a preoccuparsi delle condizioni in cui versa l'archivio. Ci si lagna del disordine, della difficoltà nel ricercare e reperire le pratiche, della confusione con cui si versano all'archivio i documenti da parte delle varie cancellerie. Viene, allora, dato incarico al Magnifico G. B. Negrone di informarsi nonchè di riferire in proposito e, come primo provvedimento, si ingiunge ai segretari delle varie Cancellerie di osservare attentamente le disposizioni riguardanti la conservazione della documentazione « sotto pena di sindacato »¹⁶.

Un anno dopo, il 4 dicembre 1765¹⁷, si commette a Matteo Senarega l'incarico di « fare stendere una esposizione al Senato » in materia. La relazione, che ci è pervenuta unita alla disposizione dei Supremi, dopo aver brevemente illustrato gli inconvenienti a cui danno luogo le precarie condizioni di conservazione delle carte, senza entrare in particolari di tecnica archivistica e lamentando semplicemente che le carte siano tenute « senza alcun ordine di tempo o di materia », si preoccupa soprattutto di suggerire il modo per reperire i mezzi finanziari che permettano

¹⁴ S. ROTTA, *Documenti per la storia dell'Illuminismo a Genova. Lettere di Agostini Lomellini a Paolo Frisi*, in *Miscellanea di Storia Ligure*, Genova, Istituto di Storia medievale e moderna, 1958, p. 191.

¹⁵ A.S.G., Archivi « Supremi Sindicatori », filza n. 451.

¹⁶ Ibid.

¹⁷ Ibid.

Tipo Dell' Nuovo Archiuo

Verso Mezzo giorno

*Piazza Dell' Reale
Palazzo*

Piazza De Fonghi

*Le Stanze come si vedono segnate
con linee doppie sono in lunghezza
Palmi 30. altezza Palmi 16.*



il riordinamento, senza dimenticare di magnificare, a maggior sprone, « l'esuberante somma di contante impegnata dal Re di Sardegna per ridurre il di lui archivio a quel buon ordine in cui oggi si ritrova ».

Il lavoro dovrebbe essere finanziato parte valendosi dei maggiori profitti derivanti dall'aumento delle tariffe sui decreti del Senato, parte prelevando una porzione di fondi destinati all'armeria. Al proposito, anzi, l'estensore non sembra coltivare troppe speranze, ben conscio di come l'istanza del cannone troppo spesso prevalga su quella dell'archivio, tanto che sente il bisogno di ricordare come sia stato pure possibile trovare i denari per migliorare la carreggiabile che da Sestri Levante porta a Parma¹⁸!

Il Senato, prima di prendere una decisione, assume le necessarie informazioni. Non si possiede la relativa corrispondenza però si trova nel fascicolo, unita alla relazione dei « Supremi Indicatori », una « informazione », anonima e indatata¹⁹, di grandissimo interesse tecnico, evidentemente scritta da persona molto capace ed esperta di archivi. Una annotazione marginale avverte che essa fu compilata quando era « Presidente dell'Archivio l'Eccellentissimo Costantino Pinello ». Si sa poco di questo personaggio da non confondersi con altro omonimo ambasciatore un secolo prima, tuttavia non è da pensarsi che autore dell'informazione sia stato il « Presidente dell'Archivio », carica di grande prestigio, ma ricoperta per lo più non da specialisti della materia e che, come di norma nella costituzione genovese, non dava diritto a remunerazione alcuna, avendo oltre tutto, in questo caso, chi la ricopriva già il privilegio di consultare le carte dello Stato²⁰. D'altra parte sul finire del documento è detto chiaramente che lo stesso è stato scritto « per obbedire all'ordine avutone dall'Eccellentissimo Presidente ».

L'autore si nomina sempre semplicemente come « l'archivista ». Ora, l'Archivio Segreto aveva avuto, a partire dall'inizio del secolo, conservatori di notevole valore come il Viceti ed il Campi, ma di nessuno dei due si può trattare perchè entrambi vengono ricordati nella « informa-

¹⁸ Ibid.

¹⁹ Ibid.

²⁰ D. GIOFFRÈ, *Alcuni aspetti della legislazione archivistica della Repubblica di Genova*, in *Bullettino dell'Archivio Paleografico Italiano*, N.S., II-III, 1956-57, parte I, p. 376.

zione ». Poichè, tuttavia, gli stessi nomi di alcuni « giovani d'archivio » son citati sia nella « relazione » dei Supremi Sindicatori sia nella « informazione », si può concludere che la data di compilazione di quest'ultima non deve discostarsi di molto da quella della « relazione » stessa anche se è certamente posteriore perchè mentre nella prima il Campi, anche se ormai vecchio e malandato in salute, appare ancora come il responsabile dell'archivio, nella seconda è ormai sostituito da altra persona.

Nè torna di aiuto una annotazione in base alla quale si può desumere che l'autore sia stato anche il compilatore della seconda parte della pandetta delle scritture della « Giunta dei Confini », in quanto questa, che ancora si conserva nella serie « Manoscritti »²¹ dell'Archivio di Stato non ricorda il nome di chi la compilò. E' da presumersi, perciò, che la « informazione » sia stata scritta tra il 1765 e il 1775.

Il contenuto rivela subito la chiarezza dei convincimenti del suo autore. « Tre sono i possibili sistemi di ordinamento di un archivio », esordisce l'ignoto archivista, « cioè quello dei tempi, quello delle materie e l'ordine relativo al diverso loro originario principio, ora non potendosi conciliare tutti insieme questi tre ordini conviene vedere quale meriti la preferenza ».

Se si pensa che l'opera del Lemoine, il più accanito fautore dell'ordinamento per materia, è del 1765²² e quella del De Chevrières, altrettanto ostinato sostenitore di quello cronologico, è esattamente di dieci anni dopo²³, si ha un'idea di come l'autore si ponga al centro della questione ma non in posizione di supina accettazione del verbo altrui bensì in posizione critica e per di più in difesa di un sistema che, a giudicare dalla letteratura archivistica dell'epoca, non solo non sembrerebbe raccogliere favore, ma neppure si direbbe in qualche modo considerato. La sua preferenza va senz'altro, infatti, al rispetto dell'ordine originario « il quale », aggiunge, « spiegato in più chiari termini è quell'ordine acquistato dalle scritture nelle cancellerie da dove traggono origine ».

E la sua posizione non è frutto di improvvisazione nè comodo espediente per non affrontare un faticoso lavoro di riordinamento ma convinzione dettata da meditati argomenti. A darcene conferma giungono

²¹ A.S.G., Sezione Manoscritti, ms. n. 161.

²² Cfr. nota n. 7.

²³ Cfr. nota n. 11.

puntualmente alcune acute osservazioni che poi diventeranno il cavallo di battaglia dei sostenitori del « principio della provenienza ». Come separare i documenti conservati nei registri abituali, sottolinea, « quando usavasi di scrivere poco come ora — 1765 circa, si noti — usasi di scrivere tutto? ». Come comportarsi con gli atti che trattano diversi oggetti? Perchè separare le scritture da quelle a loro accessorie? E qui si sviluppa, tempestiva e opportunissima, la critica a quei « passati archivisti i quali mal avvedutamente disgiunsero le istruzioni date a ministri della Repubblica e le relazioni dalle pratiche essenziali che ne furono l'occasione ed alle quali essenzialmente devono riferirsi, siccome al contrario vedesi alle volte essersi separato ciò che di sua natura doveva restare unito come sono i due ripartimenti l'uno di fogliuzzi chiamati " Politicorum " e l'altro di quelli iscritti " Secretorum " ». Proprio le serie che si è avuto occasione di ricordare all'inizio di queste note.

Altrettanto pertinenti i suggerimenti atti a superare le difficoltà fraposte dal sistema alla ricerca ed i mezzi opportuni per facilitarla: « la separazione delle materie è un'opera da effettuarsi più col mezzo delle accurate pandette alfabetiche ove non può mai portare alcun pregiudizio che con quello della effettiva collocazione delle scritture ».

In fondo sono gli stessi accorgimenti che ancor oggi suggerisce la dottrina. E sulla compilazione delle « pandette », vale a dire dei repertori, molto si dilunga l'archivista, avvertendo come esse dovrebbero sempre essere di due specie, riportare cioè da un lato i « sommari », in altri termini i regesti, dei documenti, rispettando l'ordine originario delle unità archivistiche e divenendo così anche inventario di consistenza, dall'altro annotare « secondo l'ordine dell'alfabeto, i nomi generali e specifici dei titoli ossia delle cose più rimarchevoli esposti nei sommari delle prime pandette con l'indicazione delle rispettive scritture acciò si possano ritrovare ove sono ».

Non solo, ma si consiglia anche la compilazione di una « generale pandetta », una specie di guida dell'archivio che diverrebbe « come la chiave con il di cui mezzo chiunque ne avesse il permesso potrebbe da sè stesso introdursi nella cognizione più formale e più intima di tutto l'archivio il quale riuscirà sempre meglio ordinato quanto verrà a rendersi men necessaria l'opra degli archivisti ».

Non è qui il caso di entrare nei particolari tecnici che non vengono risparmiati e che, del resto, il lettore, desideroso di più precise informa-

zioni, potrà trovare nella trascrizione della « informazione »²⁴, preme soprattutto sottolineare la modernità del concetto di archivio che è il vero presupposto di tutta la trattazione. E ad avvalorare tale constatazione si può aggiungere come l'ignoto archivista abbia ben presenti, e non tema di svelare alcune delle cause ancor oggi e sempre valide a rendere difficile la conservazione: la cattiva impostazione iniziale, il disordinato crescere dell'archivio, il versamento incompleto e confusionario, sicchè « spesso per rinvenir le scritture convien ridursi a cercarle ove non dovrebbero ritrovarsi ».

Non si sa fino a qual punto l'« informazione » abbia contribuito a salvaguardare l'organicità dell'Archivio Segreto: ormai la fine dell'indipendenza della Repubblica era troppo vicina. Certo il cosiddetto « ordinamento per materia » non venne mai applicato a Genova.

Solo si può aggiungere come il Senato volgesse anche la propria attenzione al restauro dei locali in cui l'Archivio Segreto era conservato. Si ha notizia, infatti, che in occasione di indilazionabili lavori resisi necessari al tetto del Palazzo Ducale si pensava di ricavare una nuova sede per lo stesso chiudendo la loggia che correva al di sopra delle cancellerie sistemate nell'ala del Palazzo prospiciente l'attuale via T. Reggio²⁵. Probabilmente il furioso incendio che devastò l'edificio nel 1777 rese per allora impossibili i lavori²⁶; si è, tuttavia, lieti di poter offrire al lettore il disegno approntato dai progettisti ancora conservato nell'Archivio di Stato di Genova²⁷.

²⁴ Cfr. appendice.

²⁵ A.S.G., Archivio Segreto, Diversorum Collegii, filza n. 322, doc. n. 34.

²⁶ O. GROSSO - G. PESSAGNO cit., p. 100 e sgg.

²⁷ A.S.G., Archivio Segreto, Diversorum Collegii, filza n. 322, doc. n. 35.
Cfr. tavola.

APPENDICE

La congrua collocazione delle scritture e l'accertata formazione delle opportune pandette sono i due pregi essenziali di un archivio ridotto a buon sistema. Le scritture per riguardo alla loro collocazione possono ricevere tre diversi ordini, cioè quello de tempi, quello delle materie e l'ordine relativo al diverso loro originario principio. Or non potendosi conciliare tutt'insieme questi tre ordini, convien vedere quale meriti la preferenza e come ad esso subalternare si debbano li altri due.

La maggior parte delle scritture dell'Archivio Segreto hanno per oggetto il successivo governo civile e politico della Repubblica, e, di queste ora parlando, par che ad esse convengasi più d'ogni altro l'ordine relativo al loro originario principio, il quale spiegato in più chiari termini è quell'ordine acquistato dalle scritture nelle Cancellerie da dove traggon l'origine relativamente alle varie inspezioni, o sia alle varie provincie assegnate a soggetti del Serenissimo Governo, e a Ministri destinati a servirli. Quindi è che nelle Cancellerie si formano a parte i fogliacci di ciascheduna delle Eccellentissime Giunte tanto temporanee quanto perpetue, i fogliacci delle proposizioni portate all'uno e all'altro Consiglio, quelli delle ascrizioni alla nobiltà, i fogliacci chiamati Secretorum, quelli delle deliberazioni del Serenissimo Senato in riguardo a particolari suddivisi in quelli della città e in quelli dell'una e dell'altra Riviera. In ciascheduno di questi fogliacci le scritture sono o dovrebbero essere disposte secondo l'ordine de tempi e delle date loro, e non secondo l'ordine delle materie, eccettuate quelle che ebbero un seguito continuato e non interrotto, nel qual caso, secondo che porta la loro mole, ò se ne formano fogliacci a parte inscritti con il titolo della loro speciale materia, ò rimangono infilate ne rispettivi fogliacci della loro provincia sotto l'anno e giorno in cui cominciò ovvero rimase finita, ò almeno interrotta la trattativa di tali pratiche.

Questo originario e primitivo ordine, che può chiamarsi l'ordine delle varie provincie acquistato nelle Cancellerie dalle scritture concernenti il governo dello Stato civile e politico, lo conservano tuttavia trasportate in archivio, essendosi sempre usato di mantenerlo; ne par lodevole il tralasciarlo per seguire quello della separazione delle diverse materie troppo difficile, incongruo e inadattabile all'Archivio Segreto della Repubblica.

Imperciocchè dall'undecimo sino al principio del decimo sesto secolo, quando usavasi di scriver poco come ora usasi scriver tutto, era debito dei Cancellieri in seguito all'ordine che ne avevano, rinovato anche nel 1534, di registrare le pubbliche deliberazioni, non in fogli volanti, come usasi presentemente, ma bensì in effettivi libri, de quali tuttavia ne rimangono più di ducento, oltre i manuali de decreti che son sempre in uso, onde riescono inseparabili le diverse deliberazioni in tali libri scritte e inserite. Inoltre l'uso presente si è che quando da Ministri e

Giurisdicenti della Repubblica si trattano in un istesso tempo diversi affari, non solo essi ne scrivono frequentemente in individue lettere, ma anche le Eccellentissime Giunte ne racchiudono l'esame, e la discussione in una medesima relazione, e spesso sotto di un istesso decreto si trovano comprese le deliberazioni delli contemporanei affari, benché di specie diversa; ciò accadendo particolarmente quando ne resta apperta la trattativa nel gabinetto di qualche principe forastiere.

Ma quand'anche si potesse effettuare la separazione delle varie materie, ò sia delle diverse specie, riuscirebbe sempre difettosa e imperfetta, à motivo che le scritture avendo ordinariamente vari rispetti per i quali possono riferirsi a diverse specie ed essere collocate in vari ripartimenti, inserite che siasi in uno, più non sono riconoscibili per gli altri speciali riguardi, per i quali alle volte giova farne uso e averle presenti; restando così occultate e coperte sotto di titolo unico, e particolare esposto nel frontispizio de fogliacci della fatta separazione. Però non si dovrebbero separare se non le scritture di oggetto individuo e per se stante, e mai le parziali né le accessorie come alcuna volta fecero li passati archivisti, i quali mal avvedutamente disgiunsero le istruzioni date a Ministri della Repubblica e le relazioni dalle pratiche essenziali, che ne furono l'occasione, ed alle quali essenzialmente devono riferirsi: siccome al contrario vedesi alle volte essersi separato ciò che di sua natura doveva restare unito, come sono i due ripartimenti, l'uno de fogliacci chiamati *Politicorum* e l'altro di quelli inscritti *Secretorum*, quando le scritture di entrambi si ritrovano essere della medesima specie, e perciò converrebbe riunirle in una sola provincia.

Insomma la separazione delle materie è un'opera da effettuarsi più col mezzo delle accurate pandette alfabetiche, ove non può mai portare alcun pregiudizio. che con quello dell'effettiva collocazione delle scritture, la quale non può riuscire se non molto imperfetta e più di pregiudizio che d'utile all'inteso fine del pronto, intiero e sicuro ritrovamento delle scritture a meno che non si supplisca apunto con delle ben accurate pandette; posta la necessità delle quali, sarà sempre meglio lasciar le scritture ne loro rispettivi fogliacci, con mantenere l'ordine delle divise originarie provincie come il più naturale et il più facile ad eseguirsi, e però anche a conservarsi in tutti i tempi avvenire costante e invariato; attesa altresì la corrispondenza che quest'ordine ha con le reminiscenze de Ministri delle Cancellerie e de soggetti del Serenissimo Trono e delle Eccellentissime Giunte.

Posto che si risolve di ritenere l'ordine delle divise provincie, converrà prima d'ogni altra cosa passarle tutte sotto di una esatta e generale rivista per non essersi mai fatta né universale né con la dovuta esattezza, per togliere da essa una volta intieramente la confusione, che gli archivisti si sono sempre adoperati a correggere, e già del tutto tolta l'avrebbero, se non fusse andata sempre crescendo più di quello abbiano essi l'agio e il tempo di ripararla.

Questo tanto pregiudiziale disordine delle scritture nasce siccome sempre è nato dalle Cancellarie da dove di tempo in tempo si tramandano nell'Archivio Segreto, parte del tutto sciolte e disgregate in maniera che riesce quindi difficilissimo il riunirle e rimetterle nella loro debita posizione, e parte infilate ne fogliacci delle varie provincie, ma sì disordinati e mal composti che convien sempre rifarli, trovandosi le scritture appartenenti ad una provincia inserite ne fogliacci delle altre:

ne fogliacci della Corsica le scritture concernenti i Confini, per esempio, parte dell'originale adeguamento presosi per le differenze con il Re di Sardegna, del quale se fusse arrivato il caso di doverne far uso prima che si fossero riordinate le scritture tutte della Corsica, si sarebbe forse attribuito questo sconcerto all'incuria degli archivisti, per essersi già da qualche anni trasportate in archivio le scritture di un tale adeguamento, ancor esse pregiudicate e confuse dalla indiscretezza di chi poteva con meno di trascuraggine rimuoverle dalla stanza in cui stavano rinchiusi: medesimamente ne fogliacci della Giunta Ecclesiastica si trovano le scritture della Corsica e dei Confini, e quelle di una Riviera mischiate con quelle dell'altra e con quelle della Città: lo stesso accade per le altre provincie tutte soggette alla medesima confusione, la quale alle volte riesce sì strana da non sapersi concepire da qual cagione possa esser derivata. Non sono ancor molti giorni che facendosi una ricerca ne fogliacci del Finale vi si sono trovati vari plichi di pratiche disparatissime e molto importanti. La confusione dei tempi non è punto minore a quella delle materie, di modo che la iscrizione dei fogliacci tanto per riguardo ai titoli delle materie come per le date dei tempi non riesce giusta, ma mentita e fallace da non poterne far capitale, giacchè spesso per rinvenir le scritture convien ridursi a cercarle ove non dovrebbero ritrovarsi, il che necessita a delle indagini oltre ogni credere lunghe e penose, le quali però li archivisti sono conscij a se stessi di non aver mai risparmiate allorchè si è presentata l'occasione di praticarle; e quando paresse non sono giunti a rinvenire le ricercate scritture, gliene sono però quasi sempre risultati i sicuri riscontri di non essere mai state in Archivio, o di essersi consegnate a chi non le aveva ancor restituite.

Di più le scritture de medesimi anni e delle stesse provincie non si portano unitamente e nel medesimo tempo, ma intercalatamente e a varie riprese, dal che nasce l'altro disordine che, dopo essersi ordinati e pandettati i fogliacci di qualche dipartimento, sopravengono delle altre scritture da inserirsi in que stessi fogliaci, e nelle loro pandette, onde conviene farne dei fogliaci a parte con loro particolari pandette, non potendosi sempre tornar da capo per riffare tutto il già fatto travaglio.

Più volte il Serenissimo Senato fece dei providi decreti per ottenere che nelle Cancellarie si avesse la dovuta cura delle scritture, e perchè nei debiti tempi si trasportassero nell'archivio ben ordinate e disposte, e particolarmente nel 1717 si deliberò che in avvenire le Cancellarie mandassero i nuovi fogliaci ciascheduno fornito di sua speciale pandetta: ma tali decreti non hanno mai avuta la debita esecuzione forse perchè si trascurò di osservare la caotela deliberata in detto anno 1717, cioè che da indi in appresso il trasporto delli fogliacci dalle Cancellarie nell'Archivio fusse fatto alla presenza dell'Eccellentissimo Presidente e del rispettivo Magnifico Secretario.

Si provide deliberazioni si sono qui fatte presenti per la necessità che vi sarebbe di rinovarle o di prenderne altre simili, con essigerne una costante osservanza; mentre se non si provveda in modo che le scritture non entrino più in Archivio con il disordine e l'irregolarità con cui vi furono fin qui trasportate, non è sperabile che gli archivisti occupati nelle giornali ricerche e nelle assidue ricognizioni, consegne e restituzioni, per le quali trovasi l'archivio in una specie di continua fermentazione, possano impedire che non ne venga frastornato il buon ordine,

e non rimangano sempre indietro delle scritture da riordinarsi e delle pandette da farsi e da rifiersi più volte per i grandi resti delli antichi plichi, e scritture portate intempestivamente assieme con le più moderne. Per il che sarebbe da ordinarsi prima di tutto un generale spoglio da farsi nelle Cancellarie e nelle stanze di loro spettanza, ove spesso trovansi de ripostigli non avvertiti di rilevanti scritture pubbliche, acciò più d'una volta non s'abbia a rifare la generale progettata riordinazione delle scritture concernenti il governo civile e politico dello Stato.

Ma per le scritture riguardanti l'acquisto dello stato medesimo, e i titoli sopra de quali si fondano i diritti territoriali della Repubblica in tutto il suo intero dominio, sarebbe molto opportuno farne trascrivere gli autentici in tante copie separate e distinte, acciò si potessero dividere ne loro ripartimenti e assegnare a ciascheduno luogo i documenti che ne portano l'acquisto e i successivi possessi, e così venisse a formarsi una nuova separata provincia, i di cui fogliacci potrebbero iscriversi acquisti e possessi territoriali, onde l'Archivio della Repubblica, che a detta del Muratori non cede per l'antichità delle scritture a qualonque altro d'Italia, non avesse neppure a motivo di questo speciale ordine da restare inferiore a quello di alcuno de' principii confinanti.

Ma il più reale vantaggio dell'aver tali distinte copie sarebbe in primo luogo che alle occasioni verrebbero lette più prontamente e con molta maggiore facilità di quello si leggano li originali scritti quasi tutti in carattere gotico, mentre, eccettuati pochi feudi di nuovo acquisto, gli altri acquisti territoriali si fecero fra il decimo e decimo quinto secolo quando appunto usavasi lo scriver gotico. Inoltre il valersi delle copie più facili a leggersi porterebbe il risparmio delli originali, che così verrebbero più a conservarsi giacchè purtroppo cominciano a risentire i danni del tempo e del grand'uso che se n'è fatto: e nemeno vi sarebbe più il rischio di smarirsi alcuno di sì preziosi originali nelle Cancellarie ò nei Scagni de Magnifici Consultori, perchè invece degli autentici si consegnerebbero le semplici copie.

Finalmente poi la trascrizione di questi autentici porterebbe bensì un gran lavoro mà non mai sì immenso né indefinito quale sarebbe quello di trascrivere gli originali di tutte le provincie in genere sull'idea di fare anche per queste la intiera separazione delle diverse materie, di cui già si è parlato.

Gli originali delli acquisti e giurisdizioni territoriali della Repubblica sono per la massima parte contenuti nei nove libri iurium in seguito dell'obligazione che avevano i Cancellieri di quei tempi di registrarveli chiamati perciò anticamente i registri del Comune più volte ramemorati nell'istoria del Caffaro, nei quali trovandosi i documenti riguardanti l'acquisto di diversi luoghi scritti consecutivamente secondo l'ordine de' tempi, perciò converrebbe trascriverli come si è detto, in tante copie separate e distinte, per poter unire quelli che appartenessero a ciascheduno, e così formarne cò suoi rispettivi ripartimenti la detta nuova provincia.

Vero è che nelli antichi libri delle pubbliche deliberazioni, de quali si parlò a principio e nei fogliaci dei Confini e nelle cantere del grand'Armario si trovano anche delli originali di simil natura, ma sono sempre pochi in vista del gran numero che ne contengono i libri iurium. Poichè quantunque siano moltissime le pergamene antiche racchiuse nelle dette Cantere, la maggior parte di esse riguardano le conquiste e i stabilimenti delli antichi Genovesi nella Soria e nelle altre parti

orientali dell'Asia, con le confederazioni, le paci e le guerre fatte da essi con le altre potenze commercianti allora nel nostro Mediterraneo: monumenti preziosi dell'antica grandezza e splendore della nostra Repubblica, ma che presentemente servono ad erudizione più che ad uso del presente governo: sichè basterebbe solo trascrivere le pergamene relative all'odierno stato e territorio della Repubblica, siccome sarebbero anche da farsi le copie di simili autentici esistenti ne fogliaci de Confini, con lasciare gli originali ai loro antichi siti in seguito delli già adottati motivi, ed anche affine che un gran numero di relazioni, fattesi da un secolo a questa parte sopra di molte questioni territoriali con i precipi confinanti, non vengano a perdere il vantaggio delle citazioni sì necessarie nelle materie di fatto, quali son queste; e poi sempre comparirebbero male assortiti i pochi originali framischiati in una raccolta di moltissime copie.

Riordinate che siano le consuete provincie spettanti al governo civile e politico della Repubblica, e costituita con la trascrizione la nuova provincia delle sue giurisdizioni territoriali, converrà che tutte siano provedute delle opportune pandette che sono propriamente l'anima dell'Archivio.

Le pandette dovrebbero sempre farsi doppie per ciascheduna provincia, cioè di due diverse specie. Quelle della prima si formano con registrare non tanto i titoli delle scritture quanto i loro intieri e precisi sommarij in quel consecutivo ordine con cui le scritture medesime trovansi effettivamente collocate e poste nei loro rispettivi fogliaci, servendo queste prime pandette a tenere il registro e l'inventario delle scritture.

Le seconde pandette, ò sia quelle della seconda specie, son le alfabetiche, nelle quali si notano, secondo l'ordine dell'alfabeto, i nomi generali e specifici de titoli, ò sia delle cose più rimarchevoli esposte nei sommarij delle prime pandette, con l'indicazione delle rispettive scritture, acciò si posseno ritrovare ove sono, al qual fine servono più che le altre le pandette alfabetiche, particolarmente quando si cercano le scritture senza sapersene li anni, ò notizie non individue, ma solo in astratto quelle di una tale ò di una tal'altra specie, e quallora si và in traccia di casi e di esempi senza sapersi ne dove ne quando li abbia fatti nascere la contingenza, e che pur si vorrebbero aver presenti per lume e regola del buon governo. Per soddisfare a si fatte ricerche ben vedesi quanto convenga che l'archivio segreto sia proveduto di accurate pandette estese a tutta la più minuta varietà delle cose; anzi a caotela devono notarsi ancora le voci equivalenti e sinonime, per assicurarsi che l'idea di chi deve valersene venga ad incontrarsi sempre per qualche lato con quella di chi le ha composte.

E perchè suole spesso accadere che li stessi affari si tramandano a varie provincie, nelle quali e per conseguenza ritrovansi delle scritture concernenti le stesse materie, gioverà che in ciascheduna di tali pandette, sotto i titoli delle materie estese a varie provincie, resti notato a quali altre pandette e sotto quali loro titoli sia da osservarsi, per rinvenire quanto concerne le stesse pratiche.

Che se le pandette alfabetiche vengano a farsi, ò sia a ripigliarsi, in modo che sotto di ciascheduno suo speciale titolo non solo restino indicate le scritture che lo riguardano con l'apposizione de i loro numeri, ma vi si trascrivano ancora i loro intieri sommari supposti già estesi nelle prime pandette; se ne averà un'altra

pure alfabetica per ciascheduna provincia, che servirà come di un dizionario storico assai proficuo per molti riguardi, e particolarmente sarebbe di un gran soccorso nella formazione delle relazioni e dei fatti storici, che pure costano molta fatica a Magnifici Consultori soliti ne passati anni a consumare in tal lavoro dei mesi intieri. E la facilità di avere nelle occorrenti occasioni in pronto il raguaglio di quanto è accaduto in qualunque affare darebbe altresì luogo alle Eccellentissime Giunte di farne un più frequente uso nel riferire i sentimenti loro al Serenissimo Trono.

Dalle stesse generali pandette delle varie provincie se ne potrebbero con pari facilità ricavare delle altre più particolari e specifiche, quali sarebbero quelle delle leggi de Magistrati, de governi, delle legazioni, ed altre di simil natura, delle quali alcune ne furono già fatte, che in appresso si sono andate impinguando con nuove aggiunte; ma a renderle compite e perfette sarebbe necessaria la previa universale rivista e la generale pandettazione delle varie provincie.

Particolarmente, fatta che fusse la nuova provincia delli acquisti e de possessi della Repubblica, agevolmente potrebbesi col mezzo della sua pandetta e di quella della Giunta Eccellentissima de Confini formare un libro utilissimo per tutti i tempi avvenire, in cui sotto il nome di ciaschedun luogo posseduto dalla Repubblica si trovassero le accurate narrazioni storiche non pure del suo primo acquisto ma di tutte anche le quindi insorte controversie territoriali in quello stato in cui sono rimaste o terminate o sopite o tuttavia pendenti. Di tali storiche narrazioni molte ve ne sono ne fogliaci dell'Eccellentissima Giunta de Confini formate da Magnifici Consultori, e diverse anche ne ha fatte il presente archivista registrate in due libri iscritti col titolo appunto di relazioni, mà sarebbe sempre desiderabile che delle relazioni simili alle già formate per molti luoghi vi fussero generalmente per tutti; come da un'altra parte sarebbe ancora da procurarsi che per tutti i luoghi delle due riviere e per quelli di là da Giovi si avessero i suoi particolari tipi, o sia topologiche carte, come vi sono per alcune speciali comarche; essendo l'inspezione de tipi non solo utile, ma quasi necessaria a ben concepire lo stato delle differenze territoriali. I tipi che fin'ora si sono fatti e portati in Archivio hanno le loro pandette alfabetiche, l'una per tipi antichi e l'altra per i più moderni, rifattasi ultimamente colla maggior diligenza.

Molte ancor sono le altre varie pandette di questo archivio che si devono far presenti, acciò, dopo essersi detto in genere il modo di formarle con la maggior perfezione, possa vedersi quali delle già fatte siano da lasciarsi in uso, non tanto per risparmiare il tempo e la fatica, che esigerebbe il loro totale rifacimento, quanto per evitare il danno od il pericolo, a cui sarebbe soggetta una tale intrapresa.

Imperciocchè l'intiera e generale riforma di tutto l'archivio, senza alcun riguardo al già fatto, è cosa che l'archivista non ha per sé l'animo di proporla, parendogli risoluzione da non prendersi se non con la sicurezza che, dopo essersi cominciata, debba assolutamente restare compita e perfetta: e la perfezione di quest'opera dovendo essere effetto dell'esattezza e della cautela, e non essendo questo un lavoro da tarsi precipitosamente, e da darsi come si suol dire a scarso, dovranno passar più anni prima che sia compito, ancorchè ripartasi quanto è ripartibile in più perite persone; e intanto, mentre per riordinar tutto l'archivio si sarà tutto confuso e

resteranno le scritture rimosse dai presenti loro fogliaci; come potranno più rinvenirsi nelli occorrenti giornali bisogni, e per tutto il tempo in cui non si troveranno ancor provvedute delle necessarie pandette, e più non serviranno le già formate, delle quali pur fassi un continuo e indispensabile uso?

Pertanto il più cauto partito da prendersi pare debba essere quello non della generale riforma, ma bensì di una universale rivista diretta a coregger li errori e a supplir le mancanze con lasciare quanto v'è di migliore e compiere ciò che resta a compirsi. Così l'archivio si troverà sempre in grado da poter servire a presentanei bisogni; né vi sarà pericolo possa rimanere in modo alcuno pregiudicato, anche per il caso che l'opera non venisse a restar compita; laddove, intraprendendosi la generale riforma, sarebbe di un gran pregiudizio, se mai l'archivio avesse a restare per una metà meglio ordinato e per l'altra più di prima sconvolto e incapace a servire.

Le pandette da mantenersi in istato da poter essere utili, con lasciare nell'essere loro i fogliaci, a quali si riferiscono, sono in primo luogo la voluminosa e molto importante pandetta formata dall'archivista Viceti e la sua continuazione dal 1714 fino al 1737 fatta dal presente archivista, riguardante i fogliaci dell'Eccellentissima Giunta de Confini; e loro sol manca la pandetta dell'inventario, utile bensì, ma non di assoluta necessità; e restano ancora da pandettarsi i consecutivi anni dal 1737 in appresso, che fino a quest'ora son pochi, ma diveranno molti seguita che ne sia la separazione dai numerosi fogliacci dell'Eccellentissima Giunta nuovamente eretta.

In secondo luogo, volendosi seguitar l'idea di mettere a profitto quanto v'ha di migliore e di più utile, dovranno restar invariati i fogliaci delle materie ecclesiastiche, per non renderne vane le pandette fatte già dal P. Granello nel tempo che era teologo della Repubblica: esse comprendono molti tomi e sono disposte con tanto discernimento che possono servire d'esempio e di regola per tutte le altre; tanto per riguardo a quelle dei consecutivi sommarij, come per le alfabetiche sì ben concertate e divise ne loro titoli e ne loro paragrafi, che in esse vedesi la narrativa di tutto l'occorso in tali materie fino al 1704, dal qual anno fino al 1749 le ha continuate l'archivista Campi, bensì con minore apparato ma forse con non minore esattezza, avendo egli anche avuto il riguardo di ordinar le scritture in seguito de loro tempi prima di pandettarle; diligenza non usata dal detto Padre Granello ma l'eccellenza delle di lui pandette bastantemente supplisce a questo difetto. Bensì alla continuazione fattane dall'archivista Campi manca la pandetta alfabetica delli intieri trascritti sommarij, ma essendovi l'alfabetica dei vari titoli relativa alle enunciate scritture. e quella degl'intieri consecutivi sommarij, sarebbe facile formare da entrambe l'alfabetica dei stessi sommarij, e ciò con la semplice trascrizione nella già divisata maniera E perché son stati formati quattordici fogliaci a parte di scritture giurisdizionali ecclesiastiche rimaste fuori dell'ordinazione de fogliacci già pandettati come sopra trovatesi disseminate fra quelle di altre provincie, però anche di queste se ne è fatta la doppia pandetta, cioè la consecutiva e l'alfabetica.

In terzo luogo sono da lasciarsi i fogliaci della Eccellentissima Giunta della Marina stati ordinati dal giovane De Ferrari, che ne fece anche una pandetta de semplici consecutivi titoli delle scritture, a cui conviene aggiungere almeno l'alfa-

betica e continuare la pandettazione de i nuovi sopraggiunti fogliaci stati in parte ordinati dal notaio Amelio Piaggio.

In quarto luogo devono lasciarsi i fogliaci delle ascrizioni e delle proposizioni; la prima è alfabetica, e di molto uso, e la seconda è de semplici consecutivi titoli, che pur basterebbero trattandosi di materie semplici et individue: ma il detto notaro Aurelio Piaggio ne ha fatto la continuazione con maggiore accuratezza sommariando le scritture delle proposizioni dal 1721 fino al 1745; ma pensa di ripigliarla per inserirvi i vari plichi di proposizioni intermedie portate quindi in archivio fuori del suo congruo tempo a cagione del già indicato disordine; e resteranno in appresso da farsi le pandette alfabetiche a detti fogliaci delle proposizioni.

Queste sono le pandette e i fogliaci da lasciarsi nel loro essere e nel loro presente uso attesa la continua necessità di valersene ed anche perchè non vi si osservano più sconcerti rimarchevoli, essendovi stato luogo a correggerli nelle frequenti occasioni di adoperare tali pandette e di riconoscerne le scritture.

Quanto alle scritture e fogliaci delle altre provincie se ne potrà intraprendere senza altro riserbo l'intiera riordinazione, e successiva pandettazione, giachè le varie pandette antiche ora servon più poco, perchè avendo i susseguenti archivisti fatte ciascheduno a suo genio qualche separazioni nelle scritture, e con ciò mutato l'ordine loro, esse più non conservano la situazione e i numeri citati nelle pandette, e solo restano esenti da questa eccezione alcune pandette delli antichi libri, ed una in ispecie ne resta de libri iurium assai ben formata quando per lo più le altre vedonsi concepite poco felicemente secondo il gusto e il pensar di quei tempi, cioè troppo vaghe e mancanti di sufficienti specificazioni, massime per rispetto alle scritture in carattere gotico, del quale i passati archivisti avevano poca notizia onde alle occasioni di doverne leggere alcuna era necessario valersi di estranee persone: sicchè sarà sempre utile provvedimento, non curate queste tali pandette di raro uso e di poco merito, l'intraprendere la reordinazione delle loro provincie e di pandettarle a dovere.

Ma sopra tutto è necessario ordinare i fogliaci delle provincie che mai furono pandettate per essere questi sottoposti ai gravi sconcerti contratti nelle Cancellerie, e non più osservato ne fogliaci che in qualche maniera furono già pandettati, non essendo nemmen credibile possa trovarsi alcuno così disattento nel pandettar le scritture che in vedendoli non pensi prima a coreggerli.

Una fra le provincie non ancor pandettate che sarà utilissimo di riordinar fra le prime si è quella de fogliaci chiamati Diversorum non tanto per dare una congrua disposizione alle scritture spettanti alli affari delle particolari persone, quanto affine di staccarne quelle moltissime altre che vi si trovano framischiate concernenti il governo economico e politico del Principato, da doversi unire con quelle de fogliaci che dicensi Secretorum e con gli altri chiamati Politicorum: scritture tutte di un'istessa natura, e però da costituirne una sola provincia, e da ridursi a una sola pandetta: e infatti questo era il primo lavoro che si erano proposti gli archivisti di andar facendo a proporzione che avessero potuto applicarvisi.

Ma conviene altresì riordinare quanto più presto potrassi i fogliaci della nuova Giunta e tutti li altri plichi e scritture fattesi dopo dell'ultima guerra ai quali e per l'importanza loro e per non aver incontrata l'accertata disposizione ch'era

stata prefissa prima che fossero trasportati in archivio, si è dato quindi un qualche interno ordine con aggiungerli anche il lume di alcuna tenue pandetta; ma converrà distribuirli nelle loro rispettive provincie, ordinandoli, poi di proposito, come il Notaio Aurelio Piaggio ha terminato di effettuare per riguardo ai non men disordinati fogliaci, plichi e scritture concernenti la Corsica, rimasti sempre sino dal principio della ribellione dispersi in vari luoghi e quasi dimenticati che da sé solo potrebbero formare un intiero archivio, opera che, per il suo compimento, ben merita una sua speciale pandetta, per cui possano aversi presenti i fatti occorsi e le deliberazioni presesi in affare di tanto rillievo e di sì longa durata.

Tutte le pandette dovranno a caotela altresì pandettarsi con registrarle nella generale pandetta di tutti i fogliaci e libri esistenti in archivio, di cui l'archivista ne ha introdotto l'uso in supplemento di sua debil memoria: la fece la prima volta entrando in ufficio, e l'ha poi rifatta pochi anni sono attesa la copia de sopragiunti fogliaci cresciuti un terzo, e più da quello erano quando egli entrò alla cura dell'Archivio Segreto.

Questa generale pandetta simile a quella delle pubbliche librerie ha da essere altresì doppia dovendosi cioè prima registrare in seguito delle successive stanze e scanzie loro i fogliaci e libri dell'intiero archivio, con i loro rispettivi numeri e le varie iscrizioni de i frontespizi, indi le stesse varie iscrizioni si riduranno in pandetta alfabetica: la prima sarà l'inventario, non delle scritture come le pandette delle varie provincie, ma dei soli titoli dei libri e delli intieri fogliaci acciò da tale inventario possa vedersi quelli che sono o non ancor sono stati portati in archivio, il che serve a levare i dubbi e impedire le contestazioni che sopra di ciò posson nascere, come la seconda serve a tener presenti i medesimi libri e fogliaci unitamente ai siti ove si trovano collocati, ed anche per sicurezza che non siane sfuggito alcun dal pensiero particolarmente alle occasioni delle presenti affrettate ricerche che non lascino tempo a ben riflettere.

Servirà infine questa doppia universale pandetta a dare la prima generale idea dell'archivio, delle sue stanze e scanzie e delli contenuti in esse fogliaci, e libri: opera materiale per sé medesima, ma che attesa la corrispondenza di tale prima pandetta con tutte le altre, e di queste con le scritture, e con quanto contengono di più rimarchevole, verrebbe ad apprire l'adito, e sarebbe come la chiave, con il di cui mezzo chiunque ne avesse il permesso potrebbe da sé stesso introdursi nella condizione più formale e più intima di tutto l'archivio, il quale riuscirà sempre meglio ordinato quanto verrà a rendersi men necessaria l'opera delli archivisti ed invero sarebbe da desiderarsi che il ritrovamento delle scritture non dovesse dipender più come spesso accade da una straordinaria fatica, e da un puro sforzo di diligenza e di zelo, pur necessario per sostenersi nell'ingrato e sterile lavoro di longhe e replicate ricerche, delle quali più non ne resta vestigio alcuno e che pur l'obbligo porta di farle in occulto così come se si facessero alla presenza di chi potrebbe gradirle.

Ecco pertanto il termine della maggiore perfezione a cui si è diretta la sin qui esposta riforma dell'Archivio Segreto: riducesi a costituirlo in istato da poter essere sufficiente a sé stesso, e per così dire da sé parlante nella serie delle sue pandette, le quali facendo capo nella prima, e questa apprendo l'intelligenza e l'uso

di tutte le altre, venga perciò il ritrovamento delle scritture e delle ricercate notizie ad acquistare una forma costante, immancabile e del tutto indipendente dall'abilità, memoria e zelo degli archivisti. A questo si avanzato termine pare direttamente conduca l'effettuazione del fin qui divisato progetto, e che, quallora si proceda con le esposte caotele e riserve, non siavi più da temere possa in alcun modo nè per alcun contingibile caso riuscirne dannosa l'esecuzione.

Tale almeno è il sentimento dell'archivista da esso esposto per ubbidire all'ordine avutone dall'Eccellentissimo Presidente; ma punto non si lusinga di avere accertato il miglior sistema se non nel caso che questa volta il migliore fusse il più agevole a concepirsi: onde, acciò possa altri accertare e scegliere il più opportuno partito da prendersi in questo affare, ha unito al suo debole sentimento la forse troppo longa ma pur sincera esposizione dello stato, dell'eccezioni e difetti dell'archivio medesimo, i quali egli non ha mai dissimulati parlandone, siccome non ha mai lasciato coi fatti, coll'opera di andarli riparando alla meglio non ostante la sua insufficienza, e la sua natural debolezza.

L'archivista in rilegere la presente Informazione a caggione di doverla far nuovamente presente arestatosi sopra l'idea della progettata perfezione, a cui le eccezioni sono sempre contrarie, per riflettere se si potesse rimuovere la di sopra insinuata riserba di lasciare nella loro pristina disposizione i fogliaci di alcuni de' principali ripartimenti proveduti già delle loro opportune pandette; ha pensato che quando per la più esatta riunione delle scritture si volesse riordinare e ripandettare intieramente e senza alcuna eccezione tutto l'archivio, per evitare al possibile i danni fatti di sopra presenti di un tal progetto si potrebbe usare la seguente cautela, cioè: che prima di dare alcun nuovo ordine, acrescimento o diminuzione à fogliaci delle già pandettate provincie si formasse per ciascheduna di esse un piccolo indice, in cui fossero soltanto notati i numeri de' foglici e delle loro successive scritture à tenore della primiera collocazione, per poter quindi di mano in mano andar notando, di contro à numeri della antica, i numeri della nuova riordinazione; e formati che fussero questi tali indici inserirli al principio o al fine delle rispettive antiche pandette.

Questi indici di reciproca comunicazione delle antiche con le nuove pandette servirebbero à mantener l'uso delle prime non solo per tutto il tempo che dovrebbe impiegarsi à far le pandette della nuova riordinazione, durante il quale senza di simil cautela rimarebbe impedito il ritrovamento nelle indeficienti giornali ricerche; ma servirebbero anche per tutti i tempi a venire di necessario rischiarimento per le indicazioni delle scritture che si trovano con li antichi numeri enonciate ne' tanti estratti, relazioni e consulti fattisi ne' tempi adietro sopra le più importanti materie. In somma sembra al archivista cosa molto arischiata il dare al archivio una nuova generale riordinazione senza che almeno tengasi della sua antica costituzione una qualche detagliata memoria tale da poterne far uso in tutti i tempi avvenire e per tutti i contingibili eventi, e la proposta gli è sembrata di una assai facile essequione.

GIULIANO BALESTRERI

Un nuovo lutto ha colpito gli ambienti culturali genovesi con la scomparsa, avvenuta il 7 giugno 1969, del nostro socio dott. Giuliano Balestreri.

Non ancora sessantenne, essendo nato a Genova il 25 novembre 1909, Giuliano Balestreri apparteneva ad antica famiglia che, in entrambi i rami delle sue ascendenze, non poco ha dato alla vita del pensiero e alle attività dell'arte della nostra città. Il padre, maestro Giocondo, è infatti ricordato, oltre che per la sua opera di insegnante, come pianista di riconosciuto valore e di profonda erudizione, al pari del fratello suo Achille, compositore di facile vena e divulgatore appassionato tra i giovani del canto corale. Nè essi sono i soli della famiglia di Giuliano Balestreri ad aver lasciato una traccia nel campo musicale, ché della cugina Ida sopravvive durevole memoria quale artista lirica giunta alle più alte affermazioni, quelle de « La Scala » comprese, mentre di un'altra cugina, Ornella — oggi residente in America — sono ben note le eccezionali doti di concertista di pianoforte.

Altrettanto conosciute, in campo artistico e letterario, alcune figure della famiglia materna del dott. Balestreri, quella dei Porrata: da Geronimo, console dell'arte degli orafi nel 1454, a Maria, che, sposa ad uno Spinola, è, verso la metà del Cinquecento, ricordata come rimatrice aggraziata, e a padre Giacomo Filippo, della Compagnia di Gesù, letterato di chiara notorietà verso la fine del Settecento.

Queste figure della gente del suo sangue ed altre di non minor rilievo che qui sarebbe forse troppo lungo ricordare, danno un poco la chiave interpretativa della personalità di Giuliano Balestreri, oltremodo vivace e complessa. Il suo temperamento eclettico e quella che ben può dirsi la sua autentica genialità si ricollegano indubbiamente a queste vicende — lontane o prossime — del suo ambito famigliare. E' più facile

certo poter elencare quanto egli non faceva, piuttosto che ciò in cui era solito cimentarsi a fondo, con indubbia bravura. Nutrito di studî diligenti ed approfonditi, come è testimoniato dalla brillante laurea in giurisprudenza conseguita, poco più che ventunenne, nel 1931, e dai molti anni di applicazione musicale sotto la guida dei migliori maestri genovesi, è altrettanto certo che tutto questo si integrava con un insieme di doti naturali davvero perspicue. A tratti rapidi egli era così in grado di tracciare disegni riflettenti un'atmosfera di sogno, non meno che somigliantissime gustose caricature e parimenti gli era possibile impegnarsi nella esecuzione al pianoforte di elaborati pezzi musicali, o delineare nitidi profili di grandi figure della storia musicale, o esprimere, infine, in versi armoniosi nella forma e profondi nel contenuto, tutta la piena del suo animo sensibile.

Quale studioso di storia della musica Giuliano Balestreri va ricordato per tutta una serie di collaborazioni a riviste tra le maggiori del genere, andando esse da *Musica d'oggi* del Ricordi, a *La Scala* e a *Cronache smaregliane*. In questo campo peraltro il suo nome va congiunto in particolare ad un volume di « Variazioni paganiniane » che, pubblicato una trentina d'anni fa dalla casa editrice genovese Emiliano degli Orfini sotto il titolo *Di tanti palpiti...*, porta non pochi elementi di rilievo per una più aderente interpretazione della figura storica e della personalità artistica del grande violinista nostro conterraneo.

Giuliano Balestreri appartenne anche per molto tempo, con ininterrotta continuità e assidua diligenza, alla schiera dei critici musicali maggiormente impegnati, essendo stato chiamato a ricoprire tale incarico in seno alla redazione del quotidiano genovese *Corriere del Popolo*. Precisi ed equilibrati ed ancorati sempre alla più approfondita conoscenza degli argomenti, questi suoi pezzi costituiscono un materiale di prima mano, di tutta attendibilità, per chiunque voglia addentrarsi nelle vicende della vita musicale della nostra epoca.

Questi accenni introducono a dire specificamente delle attività giornalistiche di Giuliano Balestreri, impegnandosi attivamente nelle quali egli non fece, del resto, che continuare quella che ormai poteva definirsi una tradizione di famiglia, iniziata dal padre oltre settant'anni fa quale collaboratore de *L'Era Nuova*, il battagliero foglio dei giovani intellettuali socialisti genovesi, e continuata poi, in veste di professionisti, dai fratelli Elio e Leonida.

Discorrere dell'impegno giornalistico di Giuliano Balestreri non è cosa del tutto facile, non soltanto per quella che — specie in certi periodi — ne è stata l'ampiezza, ma anche perchè esso si è esteso a molteplici campi, gli uni dagli altri diversissimi. Il suo esordio, poco meno che quarant'anni fa, fu su giornali e riviste dedicate ai giovani, ai quali, con la sua sensibilità, sapeva indirizzarsi in forme di presa immediata.

Di natura e impostazione diversa, ovviamente, le collaborazioni che egli ebbe a dare a diversi quotidiani, tra i quali in particolare — oltre il già ricordato *Corriere del Popolo* —, *Il Lavoro*, il *Corriere Mercantile* e il *Corriere Ligure* della nostra città e *L'Arena* di Verona. Fatta eccezione per una serie di impressioni della vita di guerra nel periodo 1941-1943, alla quale partecipò come ufficiale, questi suoi scritti giornalistici vertono in genere su argomenti di storia e folklore genovese, e ciò è da sottolineare in specie relativamente ai numerosi capicronaca redatti per *Il Lavoro* con sagace ricerca e svolgimento di temi, non esclusi quelli della più gustosa gastronomia locale, dai ravioli ai canditi.

L'esaltazione dei valori immensi racchiusi nella storia di Genova e nelle sue tradizioni è stata, del resto, per Giuliano Balestreri una delle caratteristiche costanti della sua attività di scrittore e di pubblicista.

Meticoloso ed appassionato cultore della lingua genovese — ché tale, e non dialetto, la considerava —, egli ha redatto un complesso assai numeroso di composizioni poetiche e di testi di canzoni, gli uni e gli altri sovente coronati dai maggiori premi in concorsi di particolare risonanza regionale, dal « Lauro d'oro » al « Boccadasse ». Incise in dischi, molte delle sue canzoni hanno varcato l'Oceano, portando la voce suggestiva della piccola patria lontana alle comunità genovesi operanti nelle Americhe, da San Francisco di California a Lima.

Anche nel teatro Giuliano Balestreri ha lasciato una sua durevole traccia, esordendovi con un atto unico, *La pezza al cuore*, pubblicato dalla rivista *Teatro per tutti*. Ma, anche in questo campo, più che ai lavori in lingua, egli ebbe ad impegnarsi in quelli redatti in genovese. L'antica parlata della sua gente sembrava infatti offrirgli più efficaci spunti poetici e, con essi, una più viva espressione di certi valori umani tipici dell'ambiente ligure. Nel novero di questi lavori — alcuni dei quali anche trasmessi da Radio Genova — sono in particolare da ricordare il suggestivo *Sutta i pè di povei*, e la fantasia natalizia *Gh'èa tanto freido e vento*.

Tutta questa vasta e complessa attività d'ordine artistico e letterario, esplicita in non piccola parte — secondo quanto già si è accennato — attraverso collaborazioni a giornali e riviste, aveva fatto sì che Giuliano Balestreri pervenisse a posizioni di responsabilità anche in seno alle organizzazioni professionali giornalistiche, alle quali apparteneva da ormai poco meno che un trentennio. L'apprezzamento affettuoso dei colleghi l'aveva così portato anni or sono alla carica di proboviro dell'Associazione Ligure dei Giornalisti e, in epoca più recente, a quella di consigliere, prima, e di vicepresidente, poi, del Consiglio Regionale Ligure dell'Ordine dei Giornalisti.

Il nome, del resto, che Giuliano Balestreri si era fatto in campo giornalistico ebbe riflessi anche sulla sua carriera di funzionario della civica Amministrazione di Genova, nei cui ruoli — entratovi non molto tempo dopo la conclusione degli studi universitari — percorse brillantemente tutti i gradi della carriera sino a quello ultimo di caporipartizione. Per lungo volgere di tempo, sino alla fine del 1968, egli, in aggiunta agli incarichi normali, assolse anche quello di direttore della rivista *Genova*, portandola a posizioni di autentico primato fra le pubblicazioni consorelle, e ciò anche attraverso la realizzazione di alcuni numeri speciali, quali quelli rispettivamente dedicati al ventennale della Resistenza e al cinquantenario di Vittorio Veneto.

Sotto la sua direzione la rivista *Genova* ospitò, a fianco degli argomenti di palpitante attualità sulla evoluzione urbanistica cittadina, notevoli studi sulle vicende storiche ed artistiche della nostra terra.

Anche in questa maniera l'iter di lavoro di Giuliano Balestreri, e la sua opera di funzionario mostrano come e quanto egli sia stato sempre legato alla vita della sua Genova. Dagli iniziali impegni presso l'Ufficio Belle Arti — allora diretto da quel grande cultore delle cose ligustiche che è stato Orlando Grosso — egli passò, attraverso i successivi gradi della carriera, a incarichi di sempre maggiore responsabilità, come quello, mantenuto per lungo volgere di anni, di dirigente la segreteria particolare del Sindaco durante le amministrazioni Faralli, prima, e Pertusio, in seguito. Fu anche responsabile delle Civiche Biblioteche per oltre due anni, ed a capo, in diversi periodi, di alcune delle più impegnative ripartizioni della Civica Amministrazione.

Nè vanno dimenticate le doti squisite che caratterizzarono la sua figura: Giuliano Balestreri era buono e sapeva comunicare i suoi senti-

menti improntati alla più schietta lealtà a quanti lo avvicinavano. Nella sua lunga carriera municipale aveva acquisito una non comune esperienza: i suoi consigli derivanti da una perspicace determinazione e dalla elaborazione della sua fervida mente speculativa, erano saggi e preziosi.

Chi, come il sottoscritto, che ebbe nei primi anni della scuola la fortuna di apprezzare le eccelse doti di insegnante del padre, si trovò poi per lungo tempo a godere della fraterna amicizia di Giuliano Balestreri, serba di lui vivo il ricordo del senso profondo del dovere, dell'amore caldo ed appassionato per la vita della sua città e soprattutto della squisita bontà di cui era permeato ogni suo tratto.

Ricordarlo per queste doti eccelse è rendere alla sua memoria l'omaggio più degno e meritato.

GIOVANNI PESCE

ARTURO DELLEPIANE

Con la morte del prof. Arturo Dellepiane, avvenuta a sessantasei anni di età il 5 agosto 1969, gli ambienti politici e culturali genovesi hanno subito una grave perdita. Con lui è infatti scomparsa una personalità limpida e vigorosa, una coscienza rigida ed intemerata, un intelletto aperto ed appassionato.

Nato il 27 gennaio 1903 a Sampierdarena, Arturo Dellepiane era — ben lo si può dire — la creatura di se stesso. Appartenente a famiglia di operai, egli aveva dovuto impegnarsi duramente per le esigenze della vita sin dagli anni dell'adolescenza. La tenacia del suo carattere, e l'attrazione in lui vivissima per i problemi della cultura lo avevano peraltro spinto a dedicarsi a fondo agli studi. Cosa rara negli autodidatti che, sovente, se pure con le migliori intenzioni, finiscono per disperdere le loro energie in troppe diverse direzioni, egli era riuscito a formarsi un suo patrimonio intellettuale vasto sì, ma altrettanto organico ed approfondito. Nei settori, poi, in cui si era specializzato, quelli, cioè, dell'arte e della storia genovese, egli era pervenuto a risultati di notevole rilievo, tanto è vero che l'Accademia Ligustica di Belle Arti lo aveva accolto con particolare onore nel novero dei suoi professori di merito per la classe scrittori d'arte.

L'influenza dell'ambiente operaio nel quale viveva, e la conoscenza profonda che aveva acquisito dei problemi e delle aspirazioni del mondo del lavoro determinarono, quasi naturalmente, anche le prese di posizioni politiche di Arturo Dellepiane. Con il suo temperamento incline ad impegnarlo a fondo in ogni iniziativa nella quale si cimentasse, egli divenne ben presto un elemento assai rappresentativo delle organizzazioni politiche e sindacali della classe operaia. Non ancora ventenne, nel 1922 a Rivarolo diede vita ad un circolo di cultura democratica, il Pro Cultura Popolare. Nel 1926, con la prima delegazione giovanile operaia,

partecipava ad un viaggio di studio nell'Unione Sovietica, fatto, questo, che, se risultò fondamentale per l'approfondimento della sua preparazione politica e sociale, si tradusse, d'altra parte, in un ulteriore inasprimento delle persecuzioni già da tempo poste in essere nei suoi confronti da parte della polizia fascista. Arresti e denunce contro di lui si susseguirono durante gli anni della dittatura fascista con ininterrotta frequenza, culminando in un deferimento al Tribunale Speciale per la Sicurezza dello Stato. Lunghi periodi di detenzione misero a dura prova la sua pur forte tempra, sicchè egli ne uscì gravemente minato nella salute. Tutto questo non impedì tuttavia che nei momenti cruciali della vita politica nazionale egli non ritornasse, fermo e deciso, ad impegnarsi nell'azione diretta. Così fu dopo il 25 luglio 1943, allorchè venne chiamato a dirigere a Genova i sindacati dei lavoratori dell'industria finalmente avviati sulla strada della libertà, e così fu, ancora di più, durante il periodo della Resistenza quando, accanto al prof. Ottorino Balduzzi e ad altri coraggiosi, organizzò la famosa « Organizzazione Otto », e valorosamente combattè nelle file dei partigiani della VI Zona operativa, reggendo tra l'altro, sotto il nome di battaglia di Vittorio, la carica di vice intendente.

Alla Liberazione fu designato ad assessore al Comune di Genova, dando anche in questa sede bella prova delle sue capacità di organizzatore attento e scrupoloso.

Altrettanto valida che in campo politico ed amministrativo risulta, d'altra parte, l'opera di Arturo Dellepiane nel settore degli studi.

Le sue collaborazioni a giornali e riviste, iniziate con una certa sistematicità attorno al 1933, furono molteplici e dedicate essenzialmente a temi culturali. Suoi scritti apparvero così di frequente, allora, su *Il Lavoro*, e, in seguito, su *L'Unità*, *Genova*, *Alessandria*, *Nord e Sud*, *Artista Moderno*, *La Cultura Popolare*, *L'amministratore democratico e Vie Nuove*.

Non pochi dei temi affrontati su pubblicazioni periodiche furono poi da Arturo Dellepiane sviluppati per essere raccolti in volume. A questo fu determinato a seguito del favore incontrato dai suoi articoli giornalistici, specie dalla serie di essi dedicati all'illustrazione di itinerari storico-artistici della zona ligure e di quella alessandrina.

Scrittore piano e semplice, ma non per questo meno rigoroso nella documentazione, Arturo Dellepiane si accattivava facilmente, sulla base

di elementi sostanziali, il favore del pubblico. Molti dei suoi libri dovettero così essere ristampati, ma di fatto non si trattò in genere di semplici riedizioni, sebbene di ampliamenti o addirittura di quasi integrali rifacimenti, sì da mettere il lettore al corrente dei risultati più recenti della ricerca storica e della critica artistica.

Le opere di Arturo Dellepiane — secondo quanto si è accennato — sono di varia natura, come vari erano gli interessi pratici e culturali a cui la sua vita si uniformava. Vi è così un volume di *Impressioni di un viaggio in Russia*, edito nel 1933, e, accanto ad esso, tutta una serie di pubblicazioni relative alla lotta antifascista. Sono, tra questi ultimi volumi, *Alle case rosse* (1945), una raccolta di ricordi di prigionia, *Note e appunti sulla Resistenza* (1954), e *La via della libertà* (1963), un complesso di opere di alto valore documentario, che costituiscono una testimonianza diretta, pacata ed obiettiva, del più cruciale dei periodi della recente storia italiana.

I temi peraltro sui quali Arturo Dellepiane ha imperniato la parte maggiore delle sue pubblicazioni librarie sono quelli attinenti la storia, l'arte e il folklore della regione ligure. Scorrendo le pagine di questi suoi volumi si ha immediata e netta la sensazione di quanto questi argomenti fossero congeniali al suo spirito, e quanto profondamente egli li sentisse. Da parte sua appaiono particolarmente prediletti gli aspetti minori e le figure non sufficientemente note della trascorsa vita politica e culturale della sua terra; a questo suo fervore di ricerca, a questa sua sagace capacità di individuare i veri valori si devono molteplici rivalutazioni di personalità di artisti di Genova e della sua regione prima non adeguatamente considerati. Tipico al proposito il caso del pittore sampierdarenese Dante Mosè Conte, al quale nel 1959 ebbe a dedicare un nitido completo profilo.

Altrettanto notevoli per la diligenza dell'elaborazione risultano gli altri libri di Arturo Dellepiane in particolare dedicati alla storia e all'arte della regione ligure. Questi 'suoi lavori, concepiti con l'intento di raggiungere e interessare la cerchia più vasta di pubblico, hanno realizzato un'opera di divulgazione altamente meritoria. Si tratta di un impegno mantenuto costantemente per oltre sette lustri, da quando, cioè, nel 1934 comparve il suo primo volume di siffatto genere, *Monumenti, borghi, paesaggi dell'entroterra ligure*. Questo volume non rimase infatti isolato, in quanto ad esso — redatti con gli stessi intendimenti ed elaborati con

la medesima passione — altri due si affiancarono nel corso degli anni, e precisamente *Da Sampierdarena a Novi*, edito nel 1935, e *Polcevera, Lemme, Scrivia, Borbera*, pubblicato nel 1965, quando già la salute dell'Autore cominciava a rivelare i primi gravi sintomi di declino.

Vasta e diligente e, soprattutto, sorretta da un senso di amore vivo e profondo per la terra di Liguria e la sua gente, l'opera di Arturo Dellepiane conserverà durevolmente, specie tra i colleghi della Società Ligure di Storia Patria, alla quale apparteneva dal 1939, il ricordo dell'impegno di lavoro e di studio, fervido e generoso, da cui essa è nata.

LEONIDA BALESTRERI

Direttore responsabile: DINO PUNCUH, Segretario della Società

AUTORIZZAZIONE DEL TRIBUNALE DI GENOVA N. 610 IN DATA 19 LUGLIO 1963

TIPOGRAFIA FERRARI-OCCELLA & C. - ALESSANDRIA

Società Ligure di Storia Patria - biblioteca digitale - 2012